

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	105
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	108

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	129
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	205
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	»	214

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ..	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 14 dicembre 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.55, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ricoperte da deputati, proponendo alla Giunta l'accertamento dell'incompatibilità.

GIUNTA PLENARIA

Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.

Esame delle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ricoperte da deputati,

ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Avverte che, con lettera pervenutagli in data 12 dicembre 2011, il Presidente della Camera informa la Giunta – trasmettendo copia delle relative lettere – che, in data 6 e 7 dicembre, i deputati Ettore Pirovano e Luciano Dussin, i quali ricoprono anche, rispettivamente, la carica di presidente della provincia di Bergamo e di sindaco di Castelfranco Veneto, hanno rassegnato le dimissioni dal mandato parlamentare al fine di poter espletare in modo pieno ed esclusivo le cariche assunte nelle suddette amministrazioni locali.

A tale proposito, fa presente che il Presidente della Camera gli chiede di comunicargli le conclusioni cui la Giunta è pervenuta nel procedimento di esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, trattandosi di un procedimento che riguarda anche i suddetti deputati dimissionari. Ciò, in particolare – scrive il Presidente della Camera – « *al fine di definire la procedura da seguire su tali dimissioni alla luce di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, che impone la presa d'atto da parte dell'Assemblea, senza votazioni, delle dimissioni dal man-*

dato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica con esso incompatibile».

Sulla base degli esiti della seduta odierna, potrà quindi fornire alla Presidenza della Camera gli elementi di informazione richiesti.

Avverte, altresì, che con lettera in data 7 dicembre il Presidente della Camera gli ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Giunta, una lettera con la quale Daniele Galli, candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella II circoscrizione Piemonte 2 e già firmatario di un reclamo presentato in Giunta, sollecita, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, la dichiarazione di incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, contestando che la Giunta stia procrastinando un accertamento reso obbligatorio dalla predetta sentenza.

Invita il Vicepresidente, onorevole Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nella seduta del 26 ottobre 2011 la Giunta ha deliberato di riaprire l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ricoperte da deputati.

Ricorda di aver già ampiamente dato conto, nella seduta del 6 dicembre scorso, dell'andamento dei lavori istruttori del Comitato al riguardo.

In esito alla seduta del 6 dicembre, il Comitato si è nuovamente riunito il 7 dicembre scorso, deliberando di avviare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, l'istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia, trattandosi di una tipologia di carica non direttamente contemplata dal dispo-

sitivo della declaratoria di incostituzionalità e in ordine alla quale, pertanto, potrebbero sussistere taluni margini di dubbio meritevoli di approfondimento.

Il termine regolamentare di quindici giorni a disposizione dei deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia per la trasmissione di controdeduzioni scadrà giovedì 22 dicembre. Poiché, come già comunicato dal presidente, il deputato Pirovano, che ricopre la carica di presidente della provincia di Bergamo, ha nel frattempo rassegnato, con lettera in data 6 dicembre, le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, allo stesso non è stata inviata la richiesta di controdeduzioni.

Il Comitato si è, poi, nuovamente riunito nella giornata odierna. In pendenza del decorso del termine per lo svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia, il Comitato – che non ha accolto la richiesta di audizione del deputato Zacchera, sindaco di Verbania, non essendo stata aperta l'istruttoria in contraddittorio con riferimento alla carica da lui ricoperta – ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Il Comitato, conformemente alla sua proposta originaria, ha convenuto che la sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, trattandosi di una sentenza additiva che ha direttamente introdotto nella legge n. 60 del 1953 la previsione della incompatibilità parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, non lasci alcun margine di controvertibilità, imponendo alla Giunta di prendere semplicemente atto di una incompatibilità ormai inequivocabile e provvista di un indubbio rilievo costituzionale.

Propone, pertanto, a nome del Comitato, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche:

sindaco di Mazara del Vallo, ricoperta dal deputato Nicolò CRISTALDI;

sindaco di Castelfranco Veneto, ricoperta dal deputato Luciano DUSSIN;

sindaco di Viterbo, ricoperta dal deputato Giulio MARINI;

sindaco di Brescia, ricoperta dal deputato Adriano PAROLI;

sindaco di Catanzaro, ricoperta dal deputato Michele TRAVERSA;

sindaco di Verbania, ricoperta dal deputato Marco ZACCHERA.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che sulla questione della incompatibilità fra le cariche di sindaco e di presidente di provincia e quella di parlamentare non vi sono problemi di sorta – e di ciò vi è la prova inequivocabile nella norma ad efficacia differita già in vigore introdotta dal decreto legge n. 138 del 2011 –, essendo tutti d'accordo sulla incompatibilità, fa presente tuttavia che esiste a suo giudizio un problema di rispetto delle regole a fronte del quale non dovrebbe, a suo avviso, prevalere l'esigenza di non penalizzare i parlamentari ai fini della percezione del vitalizio.

Ritiene che in questa sede debba essere concentrata l'attenzione sul percorso più giusto da seguire per rispettare il ruolo proprio della Giunta.

Osserva, anzitutto, che le sentenze additive della Corte costituzionale rappresentano una *species* del genus delle sentenze manipolative. In via generale, una sentenza additiva, per avere immediata applicazione, deve possedere due requisiti: integrare il frammento di norma mancante e presupporre l'esistenza di un'unica soluzione idonea a rendere la norma incostituzionale compatibile con la Costituzione. Non deve cioè sussistere alcuna possibilità di discrezionalità del legislatore ordinario in ordine ai modi con cui dare seguito alla sentenza. Nel caso non ricorrano entrambi i suddetti requisiti, ci si trova in presenza di una sentenza additiva di principio la quale si limita ad indicare appunto i principi cui riferirsi per riempire il vuoto normativo. La sentenza n. 277/2011 della Corte co-

stituzionale enuncia il principio della incompatibilità per la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti ma non indica il frammento di norma da inserire. Non a caso il dispositivo della sentenza è riferito a tutti e quattro gli articoli della legge n. 60 del 1953, sulla base evidentemente del presupposto che non sia chiaro in quale disposizione – di una legge peraltro non riguardante cariche elettive, ma solo amministrative – il frammento di norma debba essere collocato. Ne deriva che dalla sentenza n. 277/2011 della Corte non si può desumere che l'incompatibilità dei sindaci sia costituzionalmente obbligata. In teoria, infatti, il legislatore potrebbe disciplinare la materia nel senso di stabilire la compatibilità tra la carica parlamentare e quella di sindaco, fermo restando che, invece, sarebbe costituzionalmente illegittimo, alla luce della pronuncia del giudice costituzionale, che l'incompatibilità resti disciplinata esclusivamente a senso unico. Non v'è dubbio, peraltro, che la sentenza della Corte debba avere – come ha effettivamente avuto – immediata e indiscutibile applicazione per il caso concreto che ha originato la pronuncia, relativo al senatore Stancanelli, peraltro superato dall'autonoma decisione di quest'ultimo di dimettersi dal mandato parlamentare. Si sofferma, poi, sull'aspetto concernente la validità *ex tunc* della sentenza della Corte, in merito al quale osserva come il limite dei rapporti esauriti – contrariamente a quanto affermato dal Vicepresidente Pisicchio, che lo ritiene inapplicabile nel caso di specie essendo le precedenti pronunce della Giunta a suo avviso non equiparabili a pronunce giurisdizionali – debba viceversa ritenersi applicabile anche alle decisioni parlamentari, dal momento che – come chiarito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 2006, confermata dalla sentenza n. 9151 del 2008 della Cassazione – la Giunta delle elezioni è un organo avente natura giurisdizionale. Ricorda, in particolare, come la citata pronuncia giurisprudenziale precisi che la funzione di

autodichia svolta dalle Camere del Parlamento attraverso i propri organi è innegabilmente una funzione giurisdizionale non in senso stretto. Le decisioni della Giunta delle elezioni sono dunque decisioni di un organo dotato di funzioni giurisdizionali, il che induce a concludere che, nel caso di specie, si verta in tema di rapporti esauriti.

In conclusione, ritiene che sia in atto un'operazione, peraltro legittima, non collimante con i presupposti da cui la procedura in esame muove, in base alla quale, sotto l'incalzò di una pretesa cogenza della sentenza della Corte, si vuol far apparire come atto dovuto, da assumere rapidamente, quel che in realtà è un tentativo di mutare i presupposti della consolidata giurisprudenza parlamentare inaugurata con il cosiddetto « caso Cammarata ». A tale percorso si dichiara sicuramente contrario, manifestando viceversa piena disponibilità a gestire percorsi di altra natura rispettosi delle regole.

Donata LENZI (PD) osserva che il decreto legge n. 138 del 2011 già stabilisce l'incompatibilità con il mandato parlamentare dei sindaci dei comuni sopra i 5 mila abitanti. Pertanto, l'orientamento nel senso della incompatibilità è stato già pienamente assunto dal Parlamento, con le cui più recenti decisioni la sentenza della Corte e le determinazioni che la Giunta si appresta oggi ad assumere si pongono in una evidente linea di continuità. Quanto alla giurisprudenza parlamentare richiamata dal collega Bianconi, sottolinea come essa vada correttamente ricondotta alle sole XIV e XVI legislatura, posto che nella XV la Giunta non ebbe modo di affrontare la questione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda di aver segnalato nel corso dell'esame taluni aspetti sui quali, a suo giudizio, sarebbe stata necessaria una istruttoria approfondita. Osserva altresì come i temi sollevati oggi dal deputato Bianconi non siano privi di fondamento. Consta tuttavia come ci si trovi oggi in presenza di azioni popolari promosse nei

confronti di diversi sindaci che sono anche deputati le quali rendono necessaria una decisione tempestiva da parte della Giunta, al fine di evitare che future determinazioni dell'autorità giudiziaria privino amministrazioni locali dei propri vertici politici dichiarandone la decadenza. La deliberazione che la Giunta si appresta ad assumere oggi è, dunque, imposta da esigenze concrete piuttosto che fondata su convinzioni dottrinarie e giuridiche. Si augura, in ogni caso, che gli approfondimenti da lui ritenuti opportuni possano essere effettuati nel corso dell'*iter* istruttorio sulle cariche di presidente di provincia.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, intervenendo in replica, riconosce che l'intervento del deputato Bianconi è ricco di spunti dottrinali e sarebbe degno pertanto di una risposta ben più articolata di quella che potrà fornire. Quanto alla questione relativa al rispetto delle regole, nella quale si intravede una gelosa tutela dell'autodichia parlamentare facente leva sulla presunta natura giurisdizionale della Giunta delle elezioni, si limita a far notare come su tale ultimo punto la dottrina sia abbastanza divisa. Propendendo personalmente per la tesi che la Giunta non abbia funzioni giurisdizionali, visto che non emette sentenze, osserva come nella letteratura costituzionalistica il tema della natura giuridica della Giunta delle elezioni sia stato affrontato in termini diversi, avendo alcuni accolto la tesi secondo cui la Giunta è organo politico, altri quella della Giunta come organo amministrativo ed altri ancora l'assunto per il quale la Giunta sarebbe un organo giurisdizionale soltanto in senso lato. Dopo aver ricordato come la giurisprudenza parlamentare avviata con il « caso Cammarata » fosse stata preceduta da una giurisprudenza parlamentare di segno opposto seguita dalla I fino all'inizio della XIV legislatura, esprime sincero apprezzamento per la passione del collega Bianconi nella difesa delle prerogative parlamentari. Osserva, sotto tale profilo,

come il Parlamento viva una terribile stagione nella quale monta un sentimento di antipolitica che trova, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, l'impatto dei tardi epigoni della cultura schumpeteriana, la quale tende ad esaltare il rapporto diretto capo-popolo, privando il Parlamento del suo ruolo ed esaltando i mercati. Tuttavia, nel caso di specie, proprio per tutelare l'autorevolezza parlamentare conviene, a suo avviso, percorrere il solco che la Giunta sta decidendo di seguire, tornando ad affermare il principio che l'attività parlamentare va esercitata in modo esclusivo.

Ringrazia, in conclusione, tutti i componenti della Giunta intervenuti nel dibattito e, in particolare, il Presidente Migliavacca che, con grande senso di equilibrio, riesce sempre a rendere non conflittuale il clima in cui la Giunta si trova ad operare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, come ha già avuto occasione di sottolineare nella seduta del 26 ottobre scorso, considerata la fonte da cui promana l'integrazione della legge n. 60 del 1953, ritiene che alla proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti si possa applicare la procedura per prassi seguita dalla Giunta a partire dalla XV legislatura per l'accertamento delle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione, ossia quelle relative a consiglieri e assessori regionali, secondo cui la Giunta non procede a votazioni (bensì ad una mera presa d'atto) su proposte di accertamento di incompatibilità fondate su una previsione di rango o avente rilievo costituzionale.

Tale procedura consente, infatti, alla Giunta di evitare esiti contraddittori e contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale – che ha, appunto, conferito alla nuova causa di incompatibilità un rilievo indubbiamente costituzionale – quali potrebbero derivare se si rimettesse a deliberazioni a maggioranza la proposta di incompatibilità.

Pertanto – non essendovi obiezioni e avendo registrato il solo dissenso nel merito del deputato Bianconi – avverte che si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ricoperte dai deputati Cristaldi, Luciano Dussin, Marini, Paroli, Traversa e Zacchera.

Avverte che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Nella lettera comunicherà altresì al Presidente della Camera che, conformemente alla odierna delibera, delle dimissioni del deputato Luciano Dussin potrà essere dato immediato annuncio all'Assemblea affinché questa ne prenda atto ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera.

Sempre ai fini dell'annuncio in Assemblea delle dimissioni del deputato Luciano Dussin e della proclamazione del relativo subentrante, comunicherà altresì al Presidente della Camera che nella VIII circoscrizione Veneto 2 il candidato primo dei non eletti in tale circoscrizione per la lista n. 8 Lega Nord risulta essere Sabina Fabi, e non già – come precedentemente accertato dalla Giunta il 5 novembre 2008 – Liviana Scattolon, la quale, come confermato oggi dal gruppo Lega Nord, è nel frattempo deceduta.

Con riferimento, invece, alle cariche di presidente di provincia, comunicherà al Presidente della Camera che la Giunta non è ancora pervenuta a deliberazioni conclusive e che, pertanto, alle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Pirovano non sembrerebbe applicabile il comma 2 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera ai fini della mera presa d'atto da parte dell'Assemblea. Segnerà, peraltro, al Presidente della Camera come appaia evidente che, qualunque dovesse essere l'esito di una votazione sull'accettazione delle dimissioni del de-

putato Pirovano, esso non potrà in ogni caso pregiudicare le future determinazioni della Giunta.

In ogni caso, in vista dell'eventuale accettazione da parte dell'Assemblea delle dimissioni del deputato Pirovano, propone che, conformemente alla prassi, la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva

che il candidato primo dei non eletti che gli subentrerebbe per la lista n. 6 Lega Nord nella medesima III circoscrizione Lombardia 1 risulta essere Fabio Meroni.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (Doc. IV, n. 26) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ERRATA CORRIGE	14

Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 12.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che si era convenuto di concludere nella seduta odierna, con il voto, l'esame della domanda in titolo. Chiede quindi se vi siano annunci di voto sulla proposta di diniego formulata dal relatore Cassinelli.

Armando DIONISI (UdCpTP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di diniego formulata dal relatore. Ciò in quanto le intercettazioni in questione sono relative al 2003 e sembrano decontestualizzate rispetto al complesso delle indagini svolte, non risultando inoltre del tutto convincenti alcune argomentazioni addotte dal giudice a sostegno della richiesta.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo,

ritenendo preponderante l'esigenza che sia fatta chiarezza nel processo sull'eventuale partecipazione del deputato Romano al sodalizio criminoso.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce il proprio voto contrario e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per il caso che la proposta del relatore Cassinelli fosse approvata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché non vi sono altre richieste di annunzio di voto, indice la votazione.

La Giunta, con 9 voti contrari, 8 favorevoli e due astensioni, respinge la proposta di diniego formulata dal deputato Cassinelli. Conferisce quindi mandato alla deputata Samperi di predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della concessione dell'autorizzazione.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (Doc. IV, n. 26).

(Esame e rinvio).

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, espone che l'inchiesta nella quale è indagato il deputato Nicola Cosentino è l'ulteriore

sviluppo della lunga (ormai ben più che decennale) attività investigativa che riguarda i *clan* camorristici di Casal di Principe in provincia di Caserta. Essa ha come premesse storiche e giudiziarie, peraltro ripetutamente citate anche nell'ordinanza custodiale per la parte concernente proprio l'onorevole Cosentino, precedenti indagini ed anche pronunzie giurisdizionali di condanna di numerosi soggetti che hanno capeggiato o diretto le organizzazioni camorristiche della zona o anche solo partecipato in varie modalità alle loro illecite attività. In particolare, il contesto di riferimento è la lotta tra il *clan* dei Bidognetti (ora in marcato declino) e quello degli Schiavone (il ramo vincente, diretto da Nicola, figlio di Francesco, detto *Sandokan*, anche se colpito numerose volte da efficaci iniziative di contrasto da parte della polizia giudiziaria e della magistratura). Peraltro, anche l'ulteriore ramo dei « casalesi », quello di Zagaria, ha subito uno scacco molto significativo, da ultimo, con l'arresto, proprio il 7 dicembre scorso, del medesimo Michele Zagaria.

L'attività dei *clan* casalesi si articola su un'ampia gamma di settori: dalla gestione del ciclo dei rifiuti alle estorsioni, all'edilizia, al riciclaggio ed al condizionamento delle amministrazioni locali.

L'assunto accusatorio è che tutta questa vasta e penetrante opera d'inquinamento e di condizionamento del tessuto sociale non possa che contare anche su significativi appoggi istituzionali. Ed infatti i principali protagonisti della nuova inchiesta – secondo l'autorità giudiziaria – sarebbero l'allora sindaco di Casal di Principe, Cipriano Cristiano, Nicola Di Caterino, funzionario del comune della medesima città, e poi i fratelli Corvino (due maschi e una femmina) ed i fratelli Ferraro, schierati su versanti opposti e in competizione per il controllo del comune di Casal di Principe, attraverso la sistematica ed illecita pressione sugli imprenditori della zona, nella spartizione delle occasioni di lavoro e nella ricerca, ovviamente illecita, del consenso elettorale attraverso il voto di scambio.

Il Di Caterino, il Cristiano e i Corvino sono, poi, tutti imparentati per avere Di Caterino sposato una sorella Corvino ed il Cristiano sposato una sorella Di Caterino.

Per completezza espositiva, ricorda che il 18 novembre scorso il comune di Casal di Principe è stato sciolto ed è stato nominato un commissario prefettizio.

Per quanto concerne le accuse, in questo panorama, secondo l'autorità giudiziaria, il deputato Cosentino – anche in qualità di coordinatore regionale del PDL – sarebbe il referente « nazionale » del gruppo degli Schiavone ed avrebbe partecipato, quale attivo « nume tutelare », ad operazioni inerenti ad un'iniziativa volta a favorire il medesimo gruppo degli Schiavone e dei Corvino, vale a dire la costruzione di un importante centro commerciale, che avrebbe poi assorbito lavoratori e lavoratrici della zona, i quali avrebbero successivamente retrocesso parte dei loro guadagni ai Corvino medesimi e promesso i loro voti.

L'edificazione del centro commerciale avrebbe dovuto avere vari presupposti: 1) un finanziamento della banca UNICREDIT; 2) la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici; 3) la disponibilità degli imprenditori coinvolti a riciclare o reimpiegare risorse di illecita provenienza. Di qui i tre capi d'accusa, mossi a titolo di concorso specificamente all'onorevole Cosentino, vale a dire gli abusi e le falsità in atti pubblici punite dal codice penale, il falso interno bancario di cui all'articolo 137 del testo unico sul credito ed il reimpiego (consumato e od o tentato) di capitali illeciti di cui all'articolo 648-ter del codice penale.

Più in particolare, necessitando il progetto di costruzione di licenze edilizie e attestati di conformità agli strumenti urbanistici in vigore (il piano attuativo ed il piano di lottizzazione convenzionata), l'Ufficio tecnico comunale di Casal di Principe doveva rilasciare una serie di atti che sarebbero stati tutti rilasciati in modo illecito attraverso falsi. A queste falsità avrebbero partecipato tra gli altri Vincenzo Schiavone e Mario Cacciapuoti, l'uno funzionario dell'UTC di ruolo e l'al-

tro dirigente a contratto, nominato dalla gestione commissariale del comune, nel frattempo sciolto per mafia nel 2006 (il comune di Casal di Principe è stato invero sciolto per mafia più volte). L'onorevole Cosentino, in particolare, nel 2007 si sarebbe adoperato affinché il Cacciapuoti fosse riconfermato nel ruolo, alla fine del commissariamento, e terminasse il suo « compito ».

Inoltre, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, l'onorevole Cosentino avrebbe partecipato alle pressioni poste in essere verso i funzionari dell'UNICREDIT di Casal di Principe affinché costoro omettessero di segnalare alla direzione di Roma del medesimo istituto di credito le difficoltà oggettive dell'operazione per cui veniva chiesto il finanziamento, in primo luogo le precarie condizioni economiche della VIAN srl, amministrata formalmente da tale Caterina Corvino, ma in realtà da Nicola Di Caterino, uomo legato al sindaco Cipriano Cristiano e, nella prospettazione accusatoria, all'onorevole Cosentino.

In terzo luogo – ed in conclusione – il deputato Cosentino sarebbe anche concorrente, quanto meno a livello di tentativo, dell'operazione del reimpiego di capitali di provenienza illecita, che sarebbero stati reinvestiti nell'edificando centro commerciale.

Nella mattinata del 6 dicembre 2011 sono stati tratti in arresto i fratelli Ferraro, tutti i fratelli Corvino, il Di Caterino, il Cipriano Cristiano ed il Cacciapuoti (oltre a numerose altre persone). L'arresto dell'onorevole Cosentino è stato ovviamente sospeso in attesa della pronuncia della Camera.

Quanto alle fonti di prova, evidenza che l'esistenza delle varie associazioni camorristiche gravanti su Casal di Principe è dedotta da varie sentenze passate in giudicato (v. pag. 40 e 41 dello stampato).

I fatti specifici della presente inchiesta sono riferiti da vari collaboratori di giustizia: Raffaele Piccolo, Roberto Vargas, Raffaele Giangrande, Salvatore Caterino e alcuni altri.

Sul ruolo dell'onorevole Cosentino, in particolare, vengono riproposte le dichia-

razioni di Gaetano Vassallo e di Francesco Bidognetti, le cui indicazioni furono già poste a base della richiesta di custodia cautelare del 2009 (v. pp. 86 e 102 dello stampato). In secondo luogo, vengono adottati alcuni passaggi delle deposizioni di Luigi Diana del 16 aprile 2011 (v. pag. 110 e 596 dello stampato) e di Francesco Della Corte del 28 febbraio 2011 (v. pag. 595 dello stampato). In terzo luogo, viene riportata un'intercettazione ambientale del 17 luglio 2006 tra Cacciapuoti, Di Caterino, Lubello e Cristiano (pag. 620). Ancora: viene ricordata un'intercettazione telefonica tra Di Caterino e Cristiano del 29 marzo 2007 (pag. 627) e viene focalizzata una visita dell'onorevole Cosentino, in uno al deputato Luigi Cesaro, ai funzionari dell'UNICREDIT (pagg. 672 e 702). Sempre in ordine agli elementi indiziari, viene utilizzata una intercettazione tra l'onorevole Cosentino e Di Caterino (pag. 717), vengono ricordate altre intercettazioni ed ulteriori riferimenti alle pagg. 726-727. Da ultimo, viene valorizzata la deposizione di Roberto Vargas che sostiene (pag. 947) che l'onorevole Cosentino fosse il politico « che comandava a Casal di Principe », tanto è vero che l'elezione a sindaco di Cipriano Cristiano avvenne per concorde concorso delle famiglie camorristiche Schiavone e Russo e dello stesso onorevole Cosentino e vengono riferite le dichiarazioni del pentito Francesco Cantone (pag. 1004).

La declinazione compiuta del ruolo del deputato Cosentino si rinviene a pag. 818 dello stampato, laddove – secondo l'impianto accusatorio – si individua nell'onorevole Cosentino il consapevole protagonista di tutta la vicenda. Egli infatti – secondo l'accusa – sarebbe il « referente politico nazionale » dei politici casalesi, a loro volta pesantemente invischiati nei rapporti con il *clan* degli Schiavone (con cui, peraltro, anche lo stesso Cosentino sarebbe imparentato, attraverso il fratello e un cugino primo).

Egli, inoltre, sarebbe intervenuto concretamente nella specifica vicenda in discussione con l'accesso alla sede UNICREDIT. Al riguardo, precisa che – allorché un politico decida di perorare una

qualsivoglia richiesta – non è tenuto a verificarne i presupposti tecnici e giuridici, tanto più che nel caso specifico il finanziamento non fu poi concesso.

Quanto alle esigenze cautelari, esse sono molto sinteticamente individuate dal GIP e illustrate in sole sei righe dello stampato a fronte delle 1167 pagine in cui si articola l'ordinanza custodiale. Esse sono presuntivamente indicate, ai sensi degli articoli 51, comma 3-*bis*, e 275, comma 3, del codice di procedura penale, anche in ragione della pericolosità sociale e dunque del pericolo di reiterazione del reato. Per quanto attiene al profilo dell'esistenza del *fumus persecutionis*, fa presente che sono ben 1167 le pagine delle quali si compone il provvedimento contenente la misura cautelare: l'entità non è usuale e priva di significato. Ma la pressoché integrale totalità delle stesse fa riferimento a persone ed aspetti estranei alla posizione dell'onorevole Cosentino, rispetto al quale deve sottolineare che, anzitutto, viene pedissequamente ripetuto un quadro accusatorio che già aveva portato alla richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nel 2009 (tanto che spesso viene valorizzato il cosiddetto « giudicato cautelare »), posto che la Suprema Corte, pur invocata dall'interessato, non ebbe ad annullare la misura cautelare; in proposito, ricorda inoltre che il procedimento penale in questione è ancora in corso e che l'onorevole Cosentino ha chiesto che si proceda mediante il giudizio immediato.

Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – formulate in termini assai generici – vengono elevate al rango di prove certe ed inequivoche, perfino sostanzialmente decisive, sottovalutando l'estrema genericità delle stesse ed il rifugio dei collaboratori medesimi in comprensibili luoghi comuni.

Ancora: sono utilizzate alcune intercettazioni dirette (peraltro di contenuto accusatorio infimo per non dire nullo) dell'utenza dello stesso onorevole Cosentino (soggetta alle guarentigie dell'articolo 68 Cost. ed in spregio alle stesse) (pagg. 624, 715, 716, 717 e 718).

Sottolinea ulteriormente che non viene considerato che non vi sono contatti diretti dell'onorevole Cosentino con le varie persone interessate alla specifica operazione immobiliare e commerciale in questione, salvo enfatizzare l'intervento presso i vertici UNICREDIT – peraltro durato pochissimi minuti – perfettamente giustificabile da parte di un parlamentare di fronte alla prospettiva dell'apertura di un centro commerciale nella zona di propria attività politica con conseguenti posti di lavoro ed aumento della competitività commerciale del territorio. Del resto, si dà per scontato il fatto che l'onorevole Cosentino dovesse avere percezione diretta e significativa delle (insufficienti) condizioni economiche del soggetto che attivava l'iniziativa commerciale in questione, VIAN s.r.l., senza che esista un solo elemento di obiettivo riscontro di tale percezione.

Afferma come non esista una sola prova oggettiva della partecipazione diretta dell'onorevole Cosentino all'iniziativa commerciale in questione, mentre indizi di contenuto eminentemente generico vengono elevati al rango di prove inequivoche, tali da giustificare il provvedimento custodiale verso un parlamentare della Repubblica. Più in particolare, intende chiarire che certamente l'inchiesta ha portato alla luce indiscutibili comportamenti illeciti e responsabilità personali per fatti delittuosi. Non di meno, quello che gli pare mancare è la certa trasposizione del ruolo individuale dell'onorevole Cosentino nel contesto criminoso descritto. Sotto questo profilo, le dichiarazioni testimoniali raccolte dagli inquirenti si limitano al luogo comune per cui egli sarebbe il « politico di riferimento » di quel territorio.

Da ultimo, non viene indicata una sola esigenza cautelare specifica per l'esecuzione della così grave misura cautelare richiesta, che viene perciò prospettata solo in modo presuntivo, ferma la rilevante distanza di tempo dai fatti e l'impossibile ripetitività della condotta.

Ciò esposto, propone che non venga autorizzata l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Nicola Cosentino.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Maurizio TURCO, Giuseppe CONSOLO e Federico PALOMBA, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che l'invito per l'audizione al deputato Cosentino verrà reiterato, come di consueto, e che l'esame della domanda proseguirà nella seduta di domani, che s'intende differita alle ore 10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non si nasconde la gravità delle decisioni concernenti la restrizione della libertà personale di un deputato, anche alla luce del caso di Alfonso Papa, la cui persistente custodia domiciliare gli sembra oggi eccessiva.

Tuttavia, ogni caso è diverso e non può dimenticare che proprio sulla pregressa richiesta custodiale relativa al deputato Cosentino il suo gruppo votò per la concessione ed egli medesimo sottoscrisse una relazione di minoranza che si contrapponeva alla proposta di diniego formulata dalla Giunta.

Se forse può condividersi il giudizio del relatore per cui mancano prove dirette ed empiriche del collegamento di Nicola Cosentino con ogni singolo profilo penale, non così invece ci si può esprimere sul rilievo per cui molte delle fonti di prova sarebbero costituite da fatti vecchi. È inevitabile che molto del portato investigativo di questa inchiesta derivi dallo storico filone della lotta alla camorra e ai *clan* casalesi. Peraltro, vi sono elementi indiziari indiscutibili a carico di Nicola Cosentino, come la sua indebita pressione sull'Ufficio tecnico del comune volta a ottenere false certificazioni, prodromiche all'edificazione del centro commerciale. Non è revocabile in dubbio che, al riguardo, Mario Cacciapuoti fosse un suo fiduciario. Anche l'ingente finanziamento che l'UNICREDIT avrebbe dovuto concedere alla società VIAN rappresenta una vicenda opaca, nella quale si constatano numerose irregolarità, la prima delle quali è costituita dalla compagine sociale, comprovatamente camorristica, certamente nota al Cosentino. Opinare il contrario significherebbe ammettere la possibilità che lo stesso onorevole Cosentino sia de-

dito ad accompagnare presso sportelli bancari chiunque gliene faccia richiesta.

Quanto alla considerazione del relatore, per cui il ricorso alla figura – quasi abusata – del « politico di riferimento », sarebbe una prova troppo generica, deve d'altronde sottolineare che proprio la difficoltà di svolgere attività politica in alcuni contesti dovrebbe indurre i politici medesimi ad atteggiamenti di maggiore prudenza, tanto più che – ribadisce – l'onorevole Cosentino non si è limitato a mantenersi nelle retrovie dell'operazione finanziaria ma ha perorato attivamente, con una collaborazione all'illecito che giustifica pienamente la misura cautelare.

Venendo quindi alla pretesa natura succinta delle motivazioni in punto di esigenze cautelari, rimarca che esse in realtà emergono dal complesso dell'ordinanza, dalla quale si evincono chiari ed evidenti elementi di pericolo, senza che ciò debba essere ulteriormente e specificamente motivato. Per tutte le ragioni esposte, preannuncia che il suo gruppo voterà in favore dell'arresto e contro la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) non può esimersi dallo stigmatizzare l'impianto della relazione ascoltata. Le pare che il relatore si sia posto come avvocato difensore dell'onorevole Cosentino anziché come membro della Giunta tenuto a riferire sugli elementi portati all'esame parlamentare. Quest'ultimo deve concernere solo eventuali profili di *fumus persecutionis* ed è metodologicamente errato spezzettare i singoli punti adottati nell'ordinanza di custodia cautelare senza peraltro considerare il fondamentale dato di partenza, costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla precedente ordinanza di custodia in carcere che oggi si atteggia a vero e proprio giudicato cautelare. Ricollegandosi a quanto sostenuto dal deputato Mantini, sottolinea che l'onorevole Cosentino conosceva perfettamente il contesto ambientale nel quale sono maturate le circostanze che gli vengono addebitate. A pag. 701 dello stampato, per esempio, si

chiarisce che il funzionario dell'UNICREDIT Cristofaro Zara aveva opposto delle difficoltà all'erogazione del finanziamento, in considerazione dell'insufficienza delle garanzie offerte dal soggetto richiedente. Il suo atteggiamento, tuttavia, si era ammorbidito dopo l'incontro del 7 febbraio 2007, organizzato da Di Caterino e dal sindaco Cristiano con i deputati Cosentino e Cesaro. Peraltro deve dissentire dal relatore in ordine alla mancanza di riscontri sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: vi sono al contrario numerosi riscontri empirici costituiti da appostamenti, relazioni di polizia giudiziaria e intercettazioni. Quanto poi al rilievo per cui le esigenze cautelari sarebbero motivate in modo troppo sommario, ricorda che per fatti di questa natura esse sono presunte

dalla legge. Voterà per la concessione dell'autorizzazione.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 6 dicembre 2011, alla pagina 16, colonna di destra, al dodicesimo rigo, in luogo della parola: « sanzioni » leggere la parola: « funzioni ».

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) 15

AUDIZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Edmondo CIRIELLI indi del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica Giampaolo Carlo CANTONI. — Interviene il ministro della difesa Giampaolo Di Paola.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Salvatore CICU (PdL), Antonio RUGGHIA (PD), Franco

GIDONI (LNP), Francesco BOSI (UdCpTP) e Gianfranco PAGLIA (FLpTP), i senatori Luigi RAMPONI (PdL), Mauro DEL VECCHIO (PD) e Maria Ida GERMONTANI (ApI-FLI), i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Michaela BIANCOFIORE (PdL) ed Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*.

Il ministro Giampaolo DI PAOLA risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, al termine dei quali i deputati Giacomo CHIAPPORI (LNP), Ettore ROSATO (PD) e Marco BELTRANDI (PD) svolgono ulteriori brevi interventi.

Il ministro Giampaolo DI PAOLA replicando, fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia il ministro e gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento e conclusione*) 16

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA. — Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inol-

tre ricorda che sarà pubblicato il resoconto stenografico dell'audizione.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Dopo un intervento di Paolo RUSSO, *presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati*, il ministro Mario CATANIA riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Dopo un intervento di Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, prendono la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Sebastiano FOGLIATO (LNP), la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), il deputato Viviana BECCALOSSO (PdL) il senatore Fedele SANCIU (PdL), il deputato Teresio DELFINO (UdCpTP), la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), il deputato Luciano AGOSTINI (PD), il deputato Giuseppe RUVOLLO (PT), il deputato Sandro BRANDOLINI (PD), il deputato Corrado CALLEGARI

(LNP), il deputato Roberto ROSSO (PdL), il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVIERIO (PD), il senatore Alfonso ANDRIA (PD), il deputato Vincenzo TADDEI (PT), la senatrice Maria ANTEZZA (PD) e nuovamente il deputato Sebastiano FOGLIATO (LNP).

Il ministro Mario CATANIA interviene in sede di replica.

Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829-A Governo	18
---	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 14 dicembre 2011.

**DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
C. 4829-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
20.20 alle 20.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	26

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Testo base C. 3858 Di Biagio ed altri ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato ed altri (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	21
5-05806 Tassone: Iniziative per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova la città di Rosarno	21
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	29
5-05807 Livia Turco e Bressa: Circolare del 1° aprile 2011 del Ministro dell'interno sul divieto di accesso per la stampa ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e ai centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA)	21
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Emendamenti C. 4829-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, richiama la relazione illustrativa svolta nella precedente seduta e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996
Testo base C. 3858 Di Biagio ed altri ed abb.

(Parere alla III Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando come l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservi la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e

come non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, delle disposizioni con quest'ultima incompatibili della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961, resa esecutiva dalla legge 24 agosto 1980, n. 742 con essa. Rileva che il termine « abrogazione » appare improprio con riferimento a norme di un accordo internazionale, mentre sarebbe più pertinente fare riferimento alla cessazione degli effetti delle disposizioni della Convenzione internazionale in questione nell'ordinamento interno.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744 Rosato ed altri.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando come l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservi la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e come non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05806 Tassone: Iniziative per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova la città di Rosarno.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la situazione drammatica ed emergenziale in cui si trova la città di Rosarno. Si tratta di una situazione che supera i confini della legalità ed in cui si assiste ad una aperta violazione dei diritti umani.

Il sottosegretario Saverio Ruperto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TASSONE (UdCpTP), replicando, ringrazia il sottosegretario per le notizie fornite, anche con riguardo alle sue preoccupazioni relative al rilevante incremento

della presenza di immigrati rispetto all'anno precedente.

Sottolinea come rimanga il tema dell'integrazione. Intende quindi sollecitare l'attenzione del Governo sull'esigenza di un monitoraggio dei controlli, particolarmente importante anche per individuare le responsabilità.

Segnala, inoltre, come si tratti di un mondo che rischia di essere manipolato dalla criminalità organizzata. Evidenzia poi come quella di Rosarno sia una situazione emblematica della delicatezza e della vulnerabilità delle problematiche in essere, che vale anche per altre realtà italiane.

Rileva, in conclusione, come il confronto auspicato vi sia stato e prende atto delle informazioni fornite dal Governo e delle intenzioni manifestate.

5-05807 Livia Turco e Bressa: Circolare del 1° aprile 2011 del Ministro dell'interno sul divieto di accesso per la stampa ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e ai centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA).

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la circolare promulgata il 1° aprile 2011 dal Ministro dell'interno con cui si vieta l'accesso alla stampa nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA), in aperto contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure.

Nell'interrogazione presentata si chiede quindi al Governo se intenda intervenire per superare tale violazione.

Il sottosegretario Saverio Ruperto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianclaudio BRESSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sotto il profilo generale, ritiene comprensibili i motivi straordinari che possono indurre ad adottare provvedimenti di

urgenza che tuttavia non possono mai comprimere i diritti costituzionalmente garantiti della stampa. Ritiene che il prefetto potrebbe svolgere un ruolo importante per assicurare un accesso « regolato » alle strutture in questione.

In conclusione, fa presente come non possa non dichiararsi soddisfatto dell'atto assunto ieri dal Ministro dell'interno, che ha ripristinato il senso corretto della circolare del 1° aprile scorso.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, a nome della Commissione, formula i migliori auguri di buon lavoro al sottosegretario Guerra.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, fa presente di aver attentamente valutato le proposte emendative presentate al testo unificato in esame. Tuttavia, è consapevole

del fatto che il Governo ha potuto avviare l'approfondimento del provvedimento solo da poco tempo e si dichiara sin d'ora disponibile a definire, d'intesa con l'Esecutivo, un'organizzazione dei tempi congrua per l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA fa presente che il Consiglio dei ministri ha attribuito le deleghe in materia di pari opportunità solo nella giornata di ieri. Da parte del Ministro Fornero e sua vi è quindi il massimo impegno a seguire con particolare attenzione la materia e la definizione di meccanismi e procedure per superare l'attuale squilibrio di genere.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, non vi è ancora stata la possibilità di approfondirne adeguatamente i contenuti e chiede quindi alla Commissione maggiore tempo per poter fornire un contributo concreto.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, prende atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Guerra e si dichiara disponibile ad attendere gli approfondimenti del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP) comprende che non è facile subentrare al lavoro avviato da un Governo precedente ma sottolinea come non sia pensabile fermare il lavoro del Parlamento perché il Governo, in più sedi, continua ad affermare di non aver avuto il tempo di approfondire i contenuti. Esprime, quindi, forti perplessità rispetto a questo modo di procedere, anche alla luce di come viene « dipinto » all'esterno il Parlamento in questi giorni, anche a seguito degli interventi assunti dal Governo in carica. Deve essere, a suo avviso, chiaro che il Governo viene costantemente a chiedere più tempo al Parlamento perché non è ancora pronto.

Mario TASSONE (UdCpTP) si unisce al presidente nell'augurare buon lavoro al sottosegretario Guerra. Ritiene che su temi delicati come quello in esame siano necessarie attente riflessioni, trattandosi di profili che incidono su un dato culturale.

Ricorda come nel testo siano previste anche disposizioni di carattere cogente che vanno adeguatamente approfondite.

Occorre quindi una valutazione che deve necessariamente essere complessiva nell'ambito della politica governativa.

Personalmente, ha già manifestato le proprie perplessità sul provvedimento in esame, che con gli emendamenti presentati si rafforzano maggiormente.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa all'augurio formulato al sottosegretario Guerra e concorda sull'opportunità di lasciare il tempo necessario all'Esecutivo per approfondire le questioni in discussione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si associa anch'essa all'augurio formulato al sottosegretario Guerra e segnala l'opportunità che, alla luce delle deleghe conferite dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa programmare, non appena possibile, l'audizione del Ministro Fornero e del sottosegretario Guerra sulle linee programmatiche in materia di pari opportunità.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, come evidenziato dal sottosegretario Guerra, il Consiglio dei ministri ha attribuito le deleghe in materia di pari opportunità solo nella giornata di ieri e che quindi è necessario lasciare al Governo un congruo lasso di tempo per approfondire i contenuti del provvedimento.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che, per riprendere il filo della discussione dei provvedimenti in titolo, sui quali la Commissione, in ragione della concomitanza di altre scadenze, non ha avuto modo nei mesi passati di soffermarsi con la dovuta attenzione, potrebbe essere utile che il relatore illustrasse le posizioni fin qui emerse in materia di revisione della disciplina costituzionale sulle province, alla luce delle proposte di legge presentate.

Mario TASSONE (UdCpTP), premesso che in materia di province il decreto-legge n. 201 del 2011, che è all'esame della Camera per la conversione in legge, ha già disposto un percorso ben preciso, prevedendone la trasformazione in enti di secondo grado con sole funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni, ritiene comunque non inutile riprendere la discussione dei progetti di legge in titolo, anche per verificare se siano intervenuti cambiamenti nelle posizioni dei diversi gruppi sull'ipotesi di soppressione delle province. Ritiene d'altra parte che il discorso debba essere affrontato dalla prospettiva giusta, che è quella di un complessivo ripensamento del sistema delle autonomie territoriali in vista di un nuovo disegno istituzionale che prescindano eventualmente dalla province. Discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha, a suo parere senso, se non si parla anche dell'assetto che si vuole realizzare sul territorio.

Raffaele VOLPI (LNP) reputa senz'altro utile un riepilogo del dibattito fin qui svolto dalla Commissione in materia di province nelle diverse sedi. Esprime comunque l'auspicio che quanti ieri si sono espressi contro la soppressione delle province e a favore di un ripensamento, anche in sede costituzionale, dell'istituto non dichiarino domani di aver cambiato com-

pletamente idea e che si possa quindi addivenire ad un accordo soddisfacente per tutti.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che le modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 23, commi 14 e seguenti, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riordino delle province, hanno tenuto conto dei rilievi contenuti nel parere espresso mercoledì scorso dalla Commissione affari costituzionali, osserva che i tempi di attuazione delle disposizioni anzidette sono piuttosto serrati ed è pertanto necessario muoversi in tempi rapidi, se si vuole rivedere la disciplina costituzionale in materia di province in tempo utile perché le leggi previste dal decreto-legge possano tenerne conto. Il suo gruppo è pertanto favorevole a una accelerazione dell'iter del provvedimento.

Dichiara poi di concordare con il deputato Tassone sul fatto che discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha senso e che occorre affrontare il discorso da una prospettiva più ampia, che prenda in considerazione, ad esempio, anche le città metropolitane e le forme di associazione tra comuni.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che sarebbe in effetti utile che il presidente riepilogasse le posizioni emerse. Nel merito, osserva che la riforma delle province introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, anche con le modifiche apportate dalle Commissioni di merito alla luce del parere della Commissione affari costituzionali, non è probabilmente sostenibile a Costituzione invariata. Dichiara quindi che anche il suo gruppo è favorevole a un'accelerazione dell'iter del provvedimento in esame, fermo restando che si tratterà di capire come raccordare la revisione costituzionale alla riforma introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che l'intervento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 non è forse pienamente soddisfacente dal punto di vista

tecnico-giuridico e costituzionale, ma risponde all'esigenza di contrastare l'ipertrofia del sistema istituzionale generata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione e dalla sua attuazione successiva. A suo avviso, il lavoro che il Parlamento deve svolgere nei prossimi mesi, se non vuole di nuovo essere sopravanzato dal Governo, è quello di semplificare il disegno istituzionale della Repubblica. A questo scopo sarebbe utile, a suo parere, disporre anche di un riepilogo delle sparse modifiche apportate dall'inizio della legislatura all'ordinamento degli enti locali, per capire qual è il quadro d'insieme risultante e dove occorre intervenire.

Raffaele VOLPI (LNP) sollecita la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione relativi ai provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, assicura che rappresenterà al Governo l'esigenza manifestata dal deputato Volpi, fermo restando che, come detto in altra sede, occorre attendere che l'Esecutivo si sia organizzato al proprio interno e siano quindi chiaramente definite le deleghe di ciascun suo componente. Sarà sua cura, inoltre, ricordare alla Commissione le modifiche apportate all'ordinamento degli enti locali dall'inizio della legislatura, come richiesto dalla deputata Lanzillotta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 20.15.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Emendamenti C. 4829-A Governo.

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo Borghesi 22.02, limitatamente al comma 3, che viola l'autonomia organizzativa delle regioni, disponendo la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spet-

tanti alle regioni nel caso in cui queste non sopprimano le proprie sedi di rappresentanza all'estero e non si avvalgano della sede unica (Palazzo Italia). Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Borghesi 22.02, limitatamente al comma 3, e parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 20.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi (Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1934 Froner e abbinate, recante « Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi », come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che determinati profili – quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti – devono ritenersi comunque riservati alla disciplina statale, per il loro carattere necessariamente unitario, rientrando invece nella competenza delle regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (Testo base C. 3858 Di Biagio ed altri ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3858 Di Biagio ed altri, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, delle disposizioni con quest'ultima incompatibili della Convenzione sulla competenza delle autorità e

sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961, resa esecutiva dalla legge 24 agosto 1980, n. 742 con essa;

il termine « abrogazione » appare improprio con riferimento a norme di un accordo internazionale, mentre sarebbe più pertinente fare riferimento alla cessazione degli effetti delle disposizioni della Convenzione internazionale in questione nell'ordinamento interno;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito se sostituire le parole « sono abrogate » con le seguenti: « cessano di avere efficacia ».

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 (C. 3744 Rosato ed altri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3744 Rosato ed altri, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

5-05806 Tassone: Iniziative per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova la città di Rosarno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Tassone ripropone all'attenzione di codesta Commissione un problema ben noto alla Camera dei Deputati per aver formato oggetto di precedenti dibattiti nel corso dei quali sono state riferite tutte le iniziative adottate per migliorare le condizioni di vita degli immigrati che operano a Rosarno.

Ricordo innanzitutto che una delle priorità dell'Esecutivo è quella di favorire, all'interno del nostro Paese – caratterizzato da tradizioni di civiltà ed accoglienza – l'integrazione di cittadini stranieri provenienti da contesti economici, sociali, culturali e religiosi diversi.

Venendo al caso specifico, rispondo sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del Prefetto di Reggio Calabria.

Obiettivo della locale Prefettura, dell'amministrazione comunale di Rosarno e di tutte le altre istituzioni coinvolte è quello di garantire il rispetto della legalità e l'effettiva integrazione degli immigrati nell'ambito della comunità rosarnese, assicurando condizioni alloggiative dignitose a quanti sono impegnati nei lavori stagionali.

A tal fine, presso la Prefettura, è stato istituito un tavolo tecnico permanente – del quale fanno parte oltre al Sindaco del Comune di Rosarno, anche rappresentanti della Regione Calabria, delle associazioni di categoria del settore agricolo e delle organizzazioni di volontariato – per definire tutte le iniziative necessarie a scongiurare il ripetersi di situazioni critiche, a prevenire situazioni di degrado igienico-sanitario e ad assicurare ai lavoratori immigrati sistemazioni dignitose.

Dai lavori del tavolo sono emerse importanti indicazioni sulla fisionomia attuale del fenomeno.

In particolare, è risultato che il numero degli extracomunitari si aggira attualmente intorno alle 1.000 unità, ed è superiore di oltre il doppio rispetto a quello registrato lo scorso anno.

Tale dato appare, peraltro, in controtendenza rispetto all'andamento del settore agricolo che ha subito gli effetti della grave crisi del mercato, con una preoccupante caduta dei prezzi, tale da comprimere i ricavi delle imprese agricole, scoraggiando l'assunzione di lavoratori da adibire a tale attività.

Al fine di dare adeguata sistemazione alloggiativa ai lavoratori extracomunitari, su impulso della Prefettura, il Sindaco di Rosarno ha disposto la riapertura del centro di accoglienza situato in località Testa dell'Acqua, in grado di ospitare circa 120 stranieri. La Regione Calabria, inoltre, si è impegnata ad erogare le somme necessarie a sostenere le spese di ristrutturazione del centro.

La struttura non può accogliere, tuttavia, tutti gli immigrati che hanno richiesto alloggio, i quali – secondo i dati forniti dal Comune – sono circa duecentosessanta.

Il Ministero dell'interno, pertanto, ha disposto che vengano dislocati in un'area limitrofa a quella del centro altri moduli prefabbricati, previa realizzazione degli interventi di adeguamento a carico dell'amministrazione comunale.

Nel medio periodo, tra l'altro, risulterà disponibile un'ulteriore struttura destinata

all'ospitalità, relativa al progetto « utilizzo di un bene confiscato per la realizzazione di un centro di accoglienza e di formazione per migranti, per l'inserimento sociale e lavorativo » finanziata con risorse del PON sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, i cui lavori sono stati già aggiudicati alla ditta vincitrice del relativo appalto.

Alle iniziative di carattere istituzionale si aggiungono quelle promosse dalle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio, tra cui la Caritas che assicura banchi alimentari a favore dei migranti e servizi di assistenza presso una struttura di proprietà del Comune di Rizziconi ove sono ospitati circa 40 extracomunitari.

L'associazione Medici senza Frontiere, inoltre, ha provveduto a distribuire *kit* di assistenza sanitaria mentre l'ONLUS *Emergency* ha reso disponibile un ambulatorio mobile per attività di primo soccorso.

Desidero, infine, ribadire che la situazione è oggetto di costante attenzione in occasione delle periodiche riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia ed è stata ulteriormente approfondita in sede di Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che, riunitosi questa mattina, ha dato indicazioni affinché presso il centro di accoglienza in località Testa dell'Acqua vengano predisposte 20 tende – fornite dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – per assicurare ulteriori 120 posti letto.

Certamente l'obiettivo invocato dall'onorevole Tassone può essere raggiunto non soltanto con una costante attività di vigilanza e prevenzione da parte delle Forze di Polizia, ma anche con la predisposizione di una rete che coinvolga gli enti locali e tutte le altre istituzioni che operano sul territorio nonché le associazioni di volontariato, in un'ottica di responsabilità e solidarietà.

ALLEGATO 5

5-05807 Livia Turco e Bressa: Circolare del 1° aprile 2011 del Ministro dell'interno sul divieto di accesso per la stampa ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e ai centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli Turco e Bressa pongono all'attenzione del Governo la questione dell'accesso ai centri di accoglienza, trattenimento e assistenza destinati agli immigrati.

Il tema costituisce da anni oggetto di approfondita riflessione da parte del Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia della sicurezza degli stranieri presenti nelle suddette strutture.

Dal 2005 ad oggi sono state emanate diverse disposizioni di natura amministrativa volte a disciplinare le visite nei centri per immigrati.

Ricordo, in particolare, la direttiva del Ministro dell'interno del 24 aprile 2007 che forniva una compiuta disciplina della materia, riconoscendo anche alla stampa la possibilità di accesso a tali centri, nel rispetto, tuttavia, di alcune prescrizioni poste a tutela del diritto alla riservatezza degli stranieri.

In seguito alla grave emergenza determinata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa e della necessità di apprestare con tempestività ed efficacia adeguate misure di accoglienza ed assistenza, si è reso necessario imporre temporaneamente alcune restrizioni.

In particolare, con la direttiva del Ministro dell'interno del 1° aprile 2011 – integrata con ulteriori disposizioni il successivo 8 aprile – la possibilità di accesso ai centri destinati all'accoglienza nonché a quelli di identificazione ed espulsione degli stranieri è stata limitata ai soli delegati

dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), dell'OIM, della Croce rossa italiana, di *Amnesty International*, di Medici senza frontiere, di *Save the Children* e della Caritas e alle associazioni che avevano in corso di realizzazione progetti in collaborazione con il Ministero dell'interno, nonché ai Parlamentari europei e nazionali e ai Consiglieri regionali.

Tali disposizioni, tengo a precisarlo, erano volte a fronteggiare situazioni eccezionali.

Il superamento della fase più acuta dell'emergenza umanitaria e il potenziamento del sistema di accoglienza ed assistenza hanno fatto progressivamente venire meno i motivi che avevano indotto il Ministero dell'interno ad imporre restrizioni nell'accesso alle strutture.

Sulla base di tali considerazioni, con la direttiva di ieri 13 dicembre, il Ministro dell'interno ha ritenuto opportuno ripristinare i contenuti della direttiva del 24 aprile 2007, revocando quelle diramate nel 2011. Ad integrazione, è stato riconosciuto ai Prefetti il potere di differire l'accesso ai centri, oltre che per motivi di ordine pubblico, anche per ragioni di sicurezza nei casi in cui la struttura sia interessata da interventi di ristrutturazione o, comunque, dall'esecuzione di rilevanti lavori di manutenzione straordinaria. Infatti, le strutture sono quasi quotidianamente oggetto di tali interventi e, pertanto, non sempre risultano completamente accessibili ai visitatori a causa dei continui danneggiamenti provocati dagli immigrati.

ALLEGATO 6

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (emendamenti C. 4829-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Borghesi 22.02, limitatamente al comma 3, che viola l'autonomia organizzativa delle regioni, disponendo la riduzione dei trasferimenti statali

a qualunque titolo spettanti alle regioni nel caso in cui queste non sopprimano le proprie sedi di rappresentanza all'estero e non si avvalgano della sede unica (Palazzo Italia), prevista dal comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione)
(Esame emendamenti e conclusione – Pareri) 33

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166,
approvata dalla 2^a Commissione del Senato (Seguito dell'esame e conclusione) 37

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Pareri).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli articoli aggiuntivi 5.019 Garavini e 5.040 del Governo al disegno di legge C. 4623 trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

In merito agli effetti del parere su tali articoli aggiuntivi, ricorda che quelli sui quali la Commissione dovesse esprimere parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda, poi, agli articoli aggiuntivi sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrebbe recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo 5. 019 Garavini è diretto stabilire i principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la preven-

zione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

In particolare, il Governo verrebbe delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla predetta Direttiva sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;

b) con particolare riferimento alla punibilità degli «atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime», di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;

c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;

d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;

e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings) – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;

f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;

g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno *status* giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.

L'articolo aggiuntivo 5.040 del Governo è diretto a delegare il Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

Ritiene che in merito all'articolo aggiuntivo 5.019 potrebbe essere espresso parere contrario non tanto in relazione al merito dell'articolo aggiuntivo quanto piuttosto alla scelta di intervenire attraverso la delega legislativa in materia penale. Esprime forti perplessità anche in relazione all'istituzione di nuovi organi rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento per tutelare le vittime della tratta. Propone invece di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.040.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara la propria contrarietà alla delega prevista dall'articolo aggiuntivo 5.040, esprimendo peraltro dubbi circa l'esigenza di dover adeguare la normativa nazionale vigente alla direttiva in materia di tratta oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame. Si sofferma a tale proposito sulla disciplina prevista dal codice penale su tale materia, modificata da ultimo nel 2010, richiamando gli articoli 601 (tratta di persone), 602-bis (pene accessorie) e 602-ter (circostanze aggravanti). Esprime fortissime perplessità sulla scelta di istituire il Relatore nazionale con il compito monitorare il fenomeno della tratta e di scambiare informazioni sulle politiche nazionali, rite-

nendo che si tratterebbe di un organo sostanzialmente superfluo per la lotta contro la tratta, che si aggiungerebbe ai tanti enti inutili presenti nel nostro ordinamento. Anche in relazione alle disposizioni sulle vittime della tratta formula alcuni rilievi, evidenziando come l'ordinamento già preveda una disciplina in materia adeguata. Dichiara la propria totale contrarietà alla lettera g) dell'articolo aggiuntivo, ritenendo che questa, specialmente nella parte in cui prevede una sorta di ampliamento del diritto di asilo, possa provocare dei seri problemi applicativi in concreto ed in particolare degli abusi. Conclude sottolineando come la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 5.040 sia comunque motivata principalmente dalla scelta di usare lo strumento della delega legislativa per una materia estremamente delicata che dovrebbe essere affrontata dal Parlamento in via esclusiva.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere affatto l'intervento dell'onorevole Contente. Ritiene, infatti, nonostante il nostro ordinamento sia all'avanguardia nella materia in esame, tuttavia vi siano dei principi nella direttiva che devono ancora avere attuazione e che consentirebbero di migliorare sensibilmente la normativa interna.

Evidenzia, in particolare, come rispetto alla previgente disciplina, la direttiva riordini la materia, da un lato precisando che la cd. «posizione di vulnerabilità» in cui versa la vittima presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva se non quella di cedere all'abuso, dall'altro propone una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del codice penale. In quest'ultima nozione rientrano anche il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o

l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (articolo 2 della direttiva). Per questo si prevede, alla lettera *a*) dell'articolo aggiuntivo 5.019 di adeguare l'articolo 601 cod. pen. con l'introduzione dei suddetti ulteriori atti dolosi.

Alla lettera *b*) della proposta emendativa si sottolinea la necessità di rendere più precise e determinate le condotte punibili di cui all'articolo 2 della nuova direttiva, con particolare riferimento alla punibilità degli atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione; tale precisazione accoglie le osservazioni della Commissione Giustizia contenuti nel parere del 2 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del 2011/36/UE.

La nuova direttiva stabilisce inoltre che le condotte sopra descritte quando coinvolgono minori di anni 18 debbano essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (articolo 2, par. 5). In aderenza a tale paragrafo si prevede l'introduzione di tale ipotesi alla lettera *c*) del citato articolo aggiuntivo.

In aderenza alla previsione del paragrafo 4 dell'articolo 2 della direttiva, si introduce alla lettera *d*) la previsione dell'irrilevanza del consenso della vittima in presenza dei mezzi di coercizione sopra descritti.

Un altro elemento di novità della direttiva in questione riguarda la specifica definizione di « sfruttamento », ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (articolo 2, par. 3). Per tali motivi, si prevede la necessità di adeguare la definizione dello sfruttamento nel suo ambito minimo descritto.

Ritiene che potrebbe essere utile, quale strumento di raccordo, anche l'adeguamento

all'articolo 19 della direttiva, che prevede che « gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituire Relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni ». Pertanto, alla lettera *e*) dell'articolo aggiuntivo 5.019, si prevede di istituire nel nostro Paese un relatore nazionale, un ufficio antitratta e un organismo di cooperazione e di monitoraggio, il cd. National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings).

La direttiva introduce, inoltre, una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (dagli artt. 11-16); va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (articolo 16). Tenendo conto che il nostro ordinamento già prevede alcune misure importanti, anche se di natura temporanea, come l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, tuttavia mancano alcune misure di protezione di natura duratura e permanente. A tal fine si prevede, alla lettera *g*) dell'articolo aggiuntivo, che sia istituita la figura del Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero vittima di tratta (in adeguamento alla previsione di cui all'articolo 16), nonché la previsione espressa per facilitare la concessione di uno status giuridico e, in taluni casi, del diritto d'asilo. Il concreto rafforzamento delle tutele per tali soggetti che versano in situazioni di particolare vulnerabilità trova fondamento nella direttiva, laddove i minori vittime di tratta sono considerati meritevoli di ulteriori e specifiche tutele.

Per i motivi illustrati ritiene quindi che la Commissione debba esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.019.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 5.019.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

La Commissione formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso il parere sul testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Rossomando, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	38
RISOLUZIONI:	
7-00732 Tempestini: Sulla Conferenza di Bonn (5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00156</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di nuova formulazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05805 Tempestini: Sull'erogazione dei fondi ministeriali per la cooperazione e lo sviluppo ..	42
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a New York in occasione della 66 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (20-24 settembre 2011)	42
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	53
Sulla missione a Busan (Corea del Sud) in occasione del IV Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti (27 novembre-2 dicembre 2011)	43
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	61
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ringrazia i presenti per essere intervenuti ai

lavori del Comitato e preannuncia le proprie dimissioni da deputato, intendendo optare per il mantenimento dell'incarico di sindaco di Verbania. Di conseguenza non potrà mantenere la presidenza del Comitato.

Richiamando brevemente il lavoro svolto finora, ringrazia i colleghi che hanno partecipato attivamente alle sedute del Comitato, riconoscendo che si è trattato per lo più di esponenti dell'opposizione al precedente Governo.

Manifesta il suo dispiacere per la diversità di *status* rispetto all'analogo organismo del Senato, condizione che ha pregiudicato in molti casi l'efficacia dell'azione del Comitato stesso.

Esprime, infine, rammarico per la scarsa attenzione rivolta dal precedente Governo alle realtà delle collettività italiane all'estero, sottolineando che ciò si è determinato anche perché non si sono comprese le potenzialità derivanti dal mantenimento di legami più intensi.

Fabio PORTA (PD), intervenendo anche in qualità di vicepresidente del Comitato, ringrazia il presidente Zacchera per l'impegno profuso a favore delle collettività italiane residenti all'estero, nonostante la scarsa collaborazione da parte dei deputati del suo stesso partito e l'atteggiamento di chiusura su questi temi assunto dal precedente Governo. Riconosce che il collega Zacchera ha mostrato comprensione per le sensibilità del Partito Democratico anche nei comportamenti in Assemblea sui temi di competenza del Comitato e nella presentazione della sua proposta di legge sulla riforma del voto all'estero.

Si rammarica per il perdurare dell'assenza dei rappresentanti della passata maggioranza di Governo dai lavori del Comitato anche nell'attuale fase politica, nella quale possono aprirsi spazi per un'azione più efficace a tutela degli italiani all'estero.

Marco FEDI (PD), dopo avere augurato al presidente Zacchera buon lavoro per l'importante compito di sindaco di Verbania, esprime il suo convincimento che il lavoro svolto finora dal Comitato si sia dimostrato utile come occasione di approfondimento su temi che in alcuni casi sono stati successivamente svolti nell'ambito della Commissione affari esteri, anche se è mancato il confronto con i colleghi del Popolo della Libertà e di altri gruppi parlamentari.

Ritiene che occorrerà nei prossimi mesi una forte attenzione del Comitato su questioni connesse ai provvedimenti in corso di adozione per sanare i conti pubblici. In

primo luogo occorre monitorare il processi di *spending review* relativamente alla rete consolare, per conseguire una razionalizzazione effettiva e non una semplice riduzione delle sedi. Ritiene inoltre necessaria una riforma dei Comites, per evitare la loro atrofia in conseguenza della riduzione dei fondi disponibili.

Giudica necessario seguire con attenzione anche il processo di riforma fiscale, per scongiurare la possibilità che i cittadini residenti all'estero subiscano indirettamente conseguenze negative in seguito alle misure che potrebbero essere giustamente adottate per colpire chi esporta illecitamente capitali. Auspica un analogo impegno anche per le ricadute sui connazionali all'estero della riforma pensionistica.

Conclude ringraziando il presidente Zacchera per il lavoro svolto finora, invitandolo a continuare a seguire con attenzione la realtà dell'emigrazione italiana.

Marco ZACCHERA, *presidente*, coglie l'occasione per rendere partecipi i colleghi di una iniziativa sul tema assunta recentemente dal comune da lui amministrato che ha riscosso un indubbio successo, in particolare dall'Australia, a seguito dell'invio a tutti i cittadini emigranti di una sua lettera.

Laura GARAVINI (PD), giudicando opportuna la decisione adottata dal collega Zacchera, esprime il proprio dispiacere per il venir meno della sua presenza sia come presidente del Comitato che per il complesso dell'attività parlamentare. Evidenzia in proposito la disponibilità e la sensibilità da lui dimostrata verso i bisogni degli italiani all'estero, nonostante lo scarso appoggio fornito dal suo partito di appartenenza e la sottovalutazione del tema nell'azione di Governo. Esprime pertanto la sua stima e il riconoscimento per l'impegno profuso.

Ritiene in ogni caso che il Comitato debba acquistare maggiore visibilità e peso politico, anche in relazione al fatto che le diversità rispetto all'analogo organismo del Senato compromettono l'azione dei suoi

membri in differenti ambiti, a cominciare dal CGIE. Occorre quindi, a suo avviso, un maggiore impegno, soprattutto da parte di quei gruppi parlamentari che, diversamente dal Partito Democratico, raramente partecipano ai lavori del Comitato, per rilanciare i lavori dello stesso, anche in considerazione delle importanti questioni richiamate dal collega Fedi.

Franco NARDUCCI (PD) augura buon lavoro al collega Zacchera nella sua funzione di sindaco di Verbania, ricordando la difficile situazione economica di quel comprensorio e le problematiche, solo parzialmente risolte, relative alla situazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per le espressioni di stima e ricorda di avere più volte sollecitato la questione delle scarse risorse del Comitato e di avere ottenuto in proposito l'appoggio del presidente della Commissione affari esteri ma nessun riscontro da parte del Presidente della Camera.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.

7-00732 Tempestini: Sulla Conferenza di Bonn (5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan.

(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00156).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), esprimendo soddisfazione per la sottoscrizione

della risoluzione da parte di colleghi appartenenti a diversi gruppi, ne illustra il contenuto, alla cui elaborazione hanno contribuito significativamente le colleghe Boniver e Villecco Calipari, segnalando che essa contempla elementi di valutazione generale sulla situazione in Afghanistan focalizzando poi sul tema della condizione femminile quale parametro di valutazione sulla capacità della comunità internazionale di realizzare progressi sulla situazione complessiva di quel Paese. Esprime quindi l'auspicio affinché anche dopo la Conferenza di Bonn prosegua l'attenzione nei confronti di tale tematica, da cui dipende una parte rilevante dell'impegno italiano soprattutto in vista del definitivo ritiro dal Paese, da compiersi entro il 2014. Sottolinea l'esigenza che la comunità internazionale operi con determinazione affinché non si perda il patrimonio di sforzi e risultati ad oggi conseguiti. La comunità internazionale si trova di fronte ad una sfida e ad un fase di transizione complessa, come testimonia il rifiuto del Pakistan, soggetto imprescindibile per la pace della regione, a prendere parte ai lavori della Conferenza. Alla luce di tali considerazioni auspica un ampio consenso da parte della Commissione sulla risoluzione in discussione, di cui presenta una nuova formulazione rispetto al testo già pubblicato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ testimonia il pieno accordo del Governo sia sulla parte motiva che su quella dispositiva della risoluzione e richiama i risultati conseguiti dal nostro Paese in Afghanistan in termini di progressi sul terreno delle riforme giuridiche e della condizione di donne e minori. Ricorda l'ingente impegno anche finanziario profuso dall'Italia, pari a circa 73 milioni di euro a partire dal 2001, e si associa all'auspicio dell'onorevole Tempestini perché la comunità internazionale prosegua nella propria azione per la ricostruzione anche dopo la Conferenza di Bonn.

Franco FRATTINI (Pdl) esprime convinto consenso sulla risoluzione in discus-

sione e propone l'inserimento, tra le considerazioni in premessa, di un punto che auspichi la prosecuzione delle iniziative realizzate dal Governo italiano, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, nel settore della prevenzione, della repressione dei crimini contro le donne afgane e dell'assistenza alle vittime, con particolare riferimento alla istituzione di una sezione giurisdizionale, a composizione femminile, con competenze *ad hoc* e al sostegno assicurato, anche sul piano logistico, alla procura generale di Herat, attualmente diretta da una donna magistrato.

Francesco TEMPESTINI (PD) concorda con la proposta del collega Frattini ritenendo opportuno l'inserimento di tale punto quale nono capoverso della parte motiva.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e Michela BIANCOFIORE (PdL) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Margherita BONIVER (PdL) sottopone all'attenzione dei colleghi il convegno di recente promosso da *ActionAid* sulla questione oggetto della risoluzione in discussione e che ha evidenziato come l'Afghanistan sia oggi forse il luogo più pericoloso al mondo per l'incolumità delle donne. Fa quindi presente che, malgrado gli sforzi fatti, il problema persiste anche tra le etnie *pashtun* e patani. Integrando l'intervento del collega Frattini, ricorda che la maggiore iniziativa realizzata dal nostro Paese in Afghanistan è senza dubbio il noto *Lead* sulla giustizia, che ancora prosegue con successo la sua azione di ricostruzione del sistema giudiziario afgano.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo, fa presente di non sottoscriverla per ragioni di ordine pragmatico, connesse a dubbi e perplessità sull'efficacia di una risoluzione approvata dal Parlamento italiano per il miglioramento della condizione delle donne afgane. A suo avviso occorre altro

genere di interventi per sradicare culture e mentalità che si fondano sulla discriminazione delle donne.

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime una valutazione favorevole sulla proposta avanzata dall'onorevole Frattini ed esprime un riconoscimento all'onorevole Dozzo per avere preannunciato il voto favorevole del suo gruppo. Pur comprendendo le ragioni da lui richiamate e che inducono al pessimismo, appare preferibile a suo avviso valorizzare ogni progresso, per quanto piccola, che possa essere realizzato, ad esempio, sul terreno della scolarizzazione delle bambine afgane.

Francesco TEMPESTINI (PD), associandosi alla riflessione del sottosegretario Dassù in risposta alle considerazioni dell'onorevole Dozzo, ritiene che il confronto sulla complessiva situazione afgana potrà essere ulteriormente approfondito in occasione del prossimo provvedimento per il rifinanziamento delle missioni internazionali. Reformula quindi ulteriormente la risoluzione, integrandola con la proposta del collega Frattini (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00732, come successivamente riformulata, che assume il n. 8-00156.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.25.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05805 Tempestini: Sull'erogazione dei fondi ministeriali per la cooperazione e lo sviluppo.

Francesco TEMPESTINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la precisione della risposta, prendendo atto dell'avvenuta erogazione di 24 milioni di euro, che hanno rappresentato una boccata di ossigeno per il settore della cooperazione, e della recente approvazione dei nuovi progetti annuali in sede di Comitato direzionale.

Anche a nome dei cofirmatari dell'interrogazione e facendosi latore di una diffusa sensibilità, ritiene necessario, dopo il superamento della precedente esperienza di governo nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha mortificato il ruolo della Farnesina, della Commissione affari esteri e soprattutto dei soggetti che concretamente operano nel settore della cooperazione, che l'esecutivo fornisca nelle prossime settimane al Parlamento un quadro complessivo delle questioni cruciali che investono la cooperazione italiana e delle risorse disponibili, in modo che si possa effettuare una discussione ampia e aperta sul tema. Rinnova quindi l'auspicio che si proceda rapidamente ad audire in proposito anche il Ministro Riccardi e che il Ministero degli affari esteri possa al più presto esprimere le proprie valutazioni sui futuri assetti del settore.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione a New York in occasione della 66^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (20-24 settembre 2011).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nello scorso mese di settembre la Commissione è stata rappresentata dai colleghi Migliori e Pistelli all'apertura della sessantaseiesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Li prega pertanto di relazionare su tale missione.

Riccardo MIGLIORI (PdL) dà conto, anche a nome del collega Pistelli, della missione svolta, depositandone la relazione agli atti della Commissione (*vedi allegato 4*). Richiama l'importante contributo recato ai lavori dell'Assemblea ONU dall'allora Ministro degli esteri, Franco Frattini, che ringrazia e saluta.

Lapo PISTELLI (PD), sulla base dell'esperienza svolta assieme al collega Migliori, sottolinea l'importanza della partecipazione degli osservatori parlamentari ai lavori della settimana ministeriale di apertura della sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal momento che in pochi giorni è possibile concentrare l'opportunità di molteplici incontri, confronti ed approfondimenti. Ritiene che la delegazione parlamentare costituisca in tale sede anche un appoggio al Governo.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI) suggerisce che le relazioni sulle missioni abbiano luogo più a ridosso del loro svolgimento, al fine di assicurare l'attualità del dibattito. Auspica che le prossime missioni a New York offrano l'occasione per un più ampio ventaglio di incontri bilaterali.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa alle considerazioni del collega Verneti.

Lapo PISTELLI (PD) concorda con l'indicazione di ampliare gli incontri bilaterali da svolgere a New York, osservando come la sede multilaterale delle Nazioni Unite possa comunque facilitare contatti altrimenti più problematici.

Furio COLOMBO (PD), intervenendo nella sua qualità di presidente del Comitato permanente sui diritti umani, segnala che la Commissione straordinaria del Senato sulla stessa materia è stata rappresentata anche quest'anno a New York a differenza dell'organismo da lui presieduto.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando l'orientamento restrittivo adottato dalla Presidenza della Camera circa la composizione delle delegazioni per le missioni all'estero, prende atto dell'osservazione del collega Colombo che rappresenterà all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutarla ai fini della missione a New York del prossimo anno.

Gennaro MALGIERI (PdL), rifacendosi alla sua esperienza di presidente del Comitato permanente sui diritti umani in una precedente legislatura, ritiene inspiegabile la persistente subalternità nei confronti della Commissione straordinaria istituita presso il Senato ed invita la presidenza ad affrontare la questione.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il collega Malgieri per aver sollevato il tema di cui, come detto, investirà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel richiamare la diversa natura dei due organismi competenti in materia di diritti umani presso la Camera ed il Senato, ritiene che la via maestra per affrontare la questione sia l'istituzione di una commissione bicamerale, così come previsto da

alcune proposte di legge già presentate. A suo avviso, l'iter in corso del provvedimento relativo alla commissione nazionale per i diritti umani potrebbe offrire la migliore occasione in tal senso.

Enrico PIANETTA (PdL), richiamando la sua esperienza di presidente della Commissione straordinaria del Senato in precedenti legislature, ritiene opportuna l'osservazione del collega Colombo e concorda con l'impostazione del collega Tempestini, in quanto l'istituzione di una commissione bicamerale sarebbe la soluzione più dignitosa ed efficace. Ferma restando l'autonomia del Parlamento, invita anche il Governo a svolgere una sua valutazione a tale proposito.

Furio COLOMBO (PD) fa presente, rispetto al più ampio dibattito sviluppatosi, che il suo intervento era esclusivamente mirato a consentire la presenza nella delegazione presso l'ONU di un rappresentante del Comitato da lui presieduto.

Stefano STEFANI, *presidente*, rinnova al collega Colombo l'assicurazione del suo interessamento per il futuro, cogliendo l'occasione per ribadire il suo disagio rispetto alla sottovalutazione delle missioni di competenza della Commissione esteri nell'ambito della complessiva attività internazionale della Camera.

Sulla missione a Busan (Corea del Sud) in occasione del IV Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti (27 novembre-2 dicembre 2011).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che i colleghi Pianetta e Barbi hanno preso parte, in rappresentanza della Commissione, ai lavori del IV Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi dal 27 novembre al 2 dicembre 2011 a Busan, nella Repubblica di Corea.

Enrico PIANETTA (PdL), anche a nome del collega Barbi, illustra gli aspetti salienti della missione in titolo, depositandone la relazione agli atti della Commis-

sione (vedi allegato 5). Alla luce della rilevanza dei temi trattati e in vista del nuovo ruolo che il Documento di Busan assegna ai Parlamenti nazionali nell'attuazione delle nuove linee di azione, segnala l'opportunità che la Commissione proceda quanto prima all'audizione del Presidente dell'OCSE *Development Assistance Committee* (DAC), Brian Atwood., peraltro autorevolmente intervenuto nel corso dei lavori del Forum.

Mario BARBI (PD) si associa alle considerazioni del collega Pianetta, sottolineando come il Forum abbia consentito a tutti i soggetti protagonisti dell'azione internazionale a favore dello sviluppo di contribuire alla elaborazione dei nuovi concetti e delle prospettive di lavoro. Richiama, in particolare, l'intervento del Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, che ha evidenziato come le politiche per lo sviluppo costituiscano uno dei tre pilastri della politica estera, insieme all'iniziativa diplomatica e alla difesa. Quanto al Documento finale, approvato a Busan, a suo avviso i profili innovativi risiedono nell'inclusione e responsabilizzazione delle economie emergenti, per quanto su base volontaria e secondo modalità che dovranno essere accuratamente monitorate nel processo post Busan. L'altro aspetto innovativo è insito nell'evoluzione dalla filosofia, in tema di cooperazione, imperniata sull'aiuto a quella fondata su un concetto integrato di sviluppo, che appare tuttavia di complessa valutazione e misurazione. Auspica che questa evoluzione non faccia arretrare il tema del rispetto degli impegni finanziari assunti, anche alla luce del paragrafo n. 24 del Documento di Busan, dedicato alla questione della prevedibilità degli aiuti. Sottolinea, in generale, l'importanza dell'appuntamento di Busan sul piano politico, diplomatico ed istituzionale, al quale purtroppo il Governo italiano, a causa del troppo recente insediamento della nuova compagine governativa, non ha potuto prendere parte.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara svolte le comunicazioni relative alle missioni in titolo.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio.

C. 4710 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti, Lavoro e Politiche dell'Unione europea.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, segnala l'auspicio, espresso nel parere della Commissione Bilancio, affinché il provvedimento possa essere approvato definitivamente entro la fine dell'anno.

Enrico PIANETTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in esame che contribuisce ad accrescere il prestigio del nostro Paese che già accoglie sul proprio territorio altre rilevanti agenzie internazionali, come ad esempio lo Staff College di Torino. L'Accordo in titolo premia in particolare gli sforzi che l'Italia compie per dare sostegno a programmi di sviluppo che valorizzino

realità di eccellenza, come nel caso del Politecnico di Torino.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

Matteo MECACCI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, in vista del-

l'imminente visita in Italia del presidente del Consiglio Nazionale di Transizione libico, Mustafa Abdel Jalil, sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'opportunità di tenere informato il Parlamento in ordine ad eventuali accordi raggiunti per la revisione del Trattato di amicizia Italia-Libia.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00732 Tempestini: Sulla Conferenza di Bonn
(5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan.****PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

il 5 dicembre 2011 la comunità internazionale, a dieci anni di distanza, si è nuovamente riunita a Bonn per discutere del futuro dell'Afghanistan in vista del progressivo e graduale ritiro dei contingenti internazionali, dopo che nei giorni precedenti la stessa città tedesca aveva ospitato il Forum della società civile afghana;

dalla Conferenza di Bonn è emerso un chiaro orientamento a sostenere l'Afghanistan anche nel decennio post 2014 sul piano civile, della pacificazione e della sicurezza, dello sviluppo economico, sociale e della cooperazione regionale, a fronte del rinnovato impegno del Paese ad attuare le riforme concordate in tema di *governance*, trasparenza, lotta alla corruzione, rafforzamento della democrazia e dei diritti umani;

a Bonn è stata sottolineata l'esigenza che le istituzioni afghane accrescano a tutti i livelli la loro responsabilità nel corrispondere ai bisogni civili ed economici della popolazione garantendo i servizi pubblici necessari;

le Conclusioni della Conferenza ribadiscono, inoltre, così come sottolineato nell'intervento dell'Italia, il ruolo cruciale, per il futuro dell'Afghanistan, dell'effettivo rispetto dei diritti delle donne, dell'egualianza di genere e della promozione del ruolo della società civile, nella ferma convinzione che il rispetto della Costituzione

afghana, e dei diritti della donna in particolare, costituisce un principio irrinunciabile per ogni ipotesi di riconciliazione politica con l'insorgenza;

nonostante alcuni significativi progressi a livello legislativo e istituzionale l'Afghanistan resta, secondo l'*Afghan Woman's Network* (AWN), « uno dei posti più pericolosi dove essere donna », in quanto i miglioramenti della condizione delle donne sono ancora insoddisfacenti. L'aspettativa media di vita di una donna è di 43 anni e ancora oggi ogni 30 minuti una donna muore di parto, collocando l'Afghanistan al secondo posto per mortalità materna nel mondo, con una media di 1600 morti ogni centomila parti, un numero superiore di dodici volte quello dell'Iran e di ben centotrenta volte quello degli Stati Uniti. Il tasso di alfabetizzazione delle donne afgane adulte è appena del 21 per cento e tra il 60 e l'80 per cento delle donne è costretta a matrimoni forzati e spesso precoci;

nel contempo, sulla base del riconoscimento nella Carta costituzionale della parità tra uomo e donna, alcuni risultati sono comunque stati conseguiti: 7 milioni di bambini (il 35 per cento bambine) vanno a scuola, rispetto ai 900.000, solo maschi, sotto i talebani; l'istruzione universitaria femminile è passata dallo 0 per cento al 19.3 per cento del totale; i servizi sanitari hanno raggiunto il 64 per cento della popolazione (partendo dall'8 per cento); in Parlamento siedono 69 donne,

pari al 28 per cento dell'Assemblea, che ha peraltro istituito, con il sostegno di UN Women e con il contributo anche dell'Italia, un centro per promuovere il ruolo delle donne nei processi decisionali nell'intento di migliorarne le competenze, le conoscenze tecniche ed istituzionali e le abilità comunicative;

in particolare, nel 2009 è stata approvata un'importante legge contro la violenza sulle donne. Questa legge prevede una casistica di oltre 20 reati e punisce, fra l'altro, i matrimoni di bambine, i matrimoni forzati, la vendita o l'acquisto di donne con obiettivo o pretesto di matrimonio, il cosiddetto « baad » (consegna di una donna o ragazza per risolvere una disputa), l'auto-immolazione forzata, lo stupro e le percosse. Tuttavia nel corso della presentazione, da parte della missione dell'Onu di assistenza all'Afghanistan (UNAMA), del Rapporto sulla violenza contro le donne afgane, l'Alto commissario per i diritti umani, Navi Pillay, ha sottolineato che « il Governo dell'Afghanistan non è ancora riuscito a far applicare la legge alla maggior parte dei casi di violenza contro le donne afgane ». Pillay ha quindi ribadito che il Governo afgano dovrà « moltiplicare i suoi sforzi affinché le donne di questo paese siano protette dalla violenza e la loro dignità, uguale a quella degli uomini, sia sostenuta in modo appropriato da questa importante legge (Evaw) »;

L'Italia ha attivamente contribuito alla redazione di tale legge e ne ha sostenuto l'attuazione concreta promuovendo e finanziando l'istituzione delle prime *Gender Units* presso le procure generali a Kabul e a Herat e formando il relativo personale giudiziario, tanto che la Procura di Herat, secondo il citato Rapporto ONU, è la prima del Paese per numero di procedimenti per violazione dei diritti delle donne e viene presentata a modello per le altre procure;

L'Italia, con l'adozione del Piano d'azione nazionale per l'attuazione della

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 su « Donne, pace e sicurezza », nel dicembre dello scorso anno, ha assunto un ulteriore impegno per la promozione e tutela dei diritti delle donne nelle situazioni di conflitto, anche attraverso la loro inclusione nei negoziati di pace;

secondo un'indagine commissionata da *ActionAid* nell'estate 2011, emerge il forte timore delle donne afgane in relazione al fatto che la fase di transizione – che prevede il graduale passaggio del controllo del territorio e della sicurezza del Paese in capo al Governo afgano – comporti un disinvestimento da parte del governo stesso e della comunità internazionale nella tutela dei diritti delle donne,

impegna il Governo:

a partecipare fattivamente all'attuazione delle Conclusioni della Conferenza di Bonn affinché il partenariato tra la comunità internazionale e l'Afghanistan possa consolidarsi ed evolvere nel passaggio dall'attuale fase della transizione a quella della trasformazione del Paese, sottolineando l'importanza del pieno recupero del contributo del Pakistan, assente alla Conferenza stessa;

a continuare a promuovere, in coerenza la linea tenuta dalla delegazione italiana a Bonn, l'inclusione dei diritti delle donne tra le priorità nelle discussioni e programmazioni relative alla ricostruzione afgana, quale elemento irrinunciabile delle negoziazioni di pace;

a destinare, contestualmente al progressivo e graduale ritiro dei contingenti militari, già deciso in accordo con la comunità internazionale, una parte delle risorse che si libereranno ad interventi di cooperazione, volti a favorire la ricostruzione civile dell'Afghanistan e la tutela e promozione dei diritti umani, con parti-

colare attenzione alla questione dei diritti delle donne e all'*empowerment* femminile;

a sostenere la previsione nel Piano d'azione nazionale adottato in conformità alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, degli indicatori temporali, degli obiettivi quantitativi, degli indicatori di successo e delle informazioni

sulle risorse finanziarie, in linea con quanto indicato dal Segretario Generale dell'ONU nel suo ultimo rapporto in materia del 29 settembre 2011.

(7-00732) « Tempestini, Villecco Calipari, Boniver, Mogherini Rebesani ».

ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00732 Tempestini: Sulla Conferenza di Bonn
(5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan.****ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

il 5 dicembre 2011 la comunità internazionale, a dieci anni di distanza, si è nuovamente riunita a Bonn per discutere del futuro dell'Afghanistan in vista del progressivo e graduale ritiro dei contingenti internazionali, dopo che nei giorni precedenti la stessa città tedesca aveva ospitato il Forum della società civile afghana;

dalla Conferenza di Bonn è emerso un chiaro orientamento a sostenere l'Afghanistan anche nel decennio post 2014 sul piano civile, della pacificazione e della sicurezza, dello sviluppo economico, sociale e della cooperazione regionale, a fronte del rinnovato impegno del Paese ad attuare le riforme concordate in tema di *governance*, trasparenza, lotta alla corruzione, rafforzamento della democrazia e dei diritti umani;

a Bonn è stata sottolineata l'esigenza che le istituzioni afgane accrescano a tutti i livelli la loro responsabilità nel corrispondere ai bisogni civili ed economici della popolazione garantendo i servizi pubblici necessari;

le Conclusioni della Conferenza ribadiscono, inoltre, così come sottolineato nell'intervento dell'Italia, il ruolo cruciale, per il futuro dell'Afghanistan, dell'effettivo rispetto dei diritti delle donne, dell'egualianza di genere e della promozione del ruolo della società civile, nella ferma convinzione che il rispetto della Costituzione

afghana, e dei diritti della donna in particolare, costituisce un principio irrinunciabile per ogni ipotesi di riconciliazione politica con l'insorgenza;

nonostante alcuni significativi progressi a livello legislativo e istituzionale l'Afghanistan resta, secondo l'*Afghan Woman's Network* (AWN), « uno dei posti più pericolosi dove essere donna », in quanto i miglioramenti della condizione delle donne sono ancora insoddisfacenti. L'aspettativa media di vita di una donna è di 43 anni e ancora oggi ogni 30 minuti una donna muore di parto, collocando l'Afghanistan al secondo posto per mortalità materna nel mondo, con una media di 1600 morti ogni centomila parti, un numero superiore di dodici volte quello dell'Iran e di ben centotrenta volte quello degli Stati Uniti. Il tasso di alfabetizzazione delle donne afgane adulte è appena del 21 per cento e tra il 60 e l'80 per cento delle donne è costretta a matrimoni forzati e spesso precoci;

nel contempo, sulla base del riconoscimento nella Carta costituzionale della parità tra uomo e donna, alcuni risultati sono comunque stati conseguiti: 7 milioni di bambini (il 35 per cento bambine) vanno a scuola, rispetto ai 900.000, solo maschi, sotto i talebani; l'istruzione universitaria femminile è passata dallo 0 per cento al 19.3 per cento del totale; i servizi sanitari hanno raggiunto il 64 per cento della popolazione (partendo dall'8 per cento); in Parlamento siedono 69 donne, pari al 28 per cento dell'Assemblea, che ha peraltro istituito, con il sostegno di UN

Women e con il contributo anche dell'Italia, un centro per promuovere il ruolo delle donne nei processi decisionali nell'intento di migliorarne le competenze, le conoscenze tecniche ed istituzionali e le abilità comunicative;

in particolare, nel 2009 è stata approvata un'importante legge contro la violenza sulle donne. Questa legge prevede una casistica di oltre 20 reati e punisce, fra l'altro, i matrimoni di bambine, i matrimoni forzati, la vendita o l'acquisto di donne con obiettivo o pretesto di matrimonio, il cosiddetto « baad » (consegna di una donna o ragazza per risolvere una disputa), l'auto-immolazione forzata, lo stupro e le percosse. Tuttavia nel corso della presentazione, da parte della missione dell'Onu di assistenza all'Afghanistan (UNAMA), del Rapporto sulla violenza contro le donne afgane, l'Alto commissario per i diritti umani, Navi Pillay, ha sottolineato che « il Governo dell'Afghanistan non è ancora riuscito a far applicare la legge alla maggior parte dei casi di violenza contro le donne afgane ». Pillay ha quindi ribadito che il Governo afgano dovrà « moltiplicare i suoi sforzi affinché le donne di questo paese siano protette dalla violenza e la loro dignità, uguale a quella degli uomini, sia sostenuta in modo appropriato da questa importante legge (Evaw) »;

L'Italia ha attivamente contribuito alla redazione di tale legge e ne ha sostenuto l'attuazione concreta promuovendo e finanziando l'istituzione delle prime *Gender Units* presso le procure generali a Kabul e a Herat e formando il relativo personale giudiziario, tanto che la Procura di Herat, secondo il citato Rapporto ONU, è la prima del Paese per numero di procedimenti per violazione dei diritti delle donne e viene presentata a modello per le altre procure;

nell'auspicio che possano proseguire le iniziative promosse dal Governo italiano, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, nel settore della prevenzione, della repressione dei

crimini contro le donne afgane e dell'assistenza alle vittime, con particolare riferimento all'istituzione di una sezione giurisdizionale, a composizione femminile, con competenze *ad hoc* e al sostegno assicurato, anche sul piano logistico, alla procura generale di Herat, attualmente diretta da una donna magistrato;

L'Italia, con l'adozione del Piano d'azione nazionale per l'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 su « Donne, pace e sicurezza », nel dicembre dello scorso anno, ha assunto un ulteriore impegno per la promozione e tutela dei diritti delle donne nelle situazioni di conflitto, anche attraverso la loro inclusione nei negoziati di pace;

secondo un'indagine commissionata da *ActionAid* nell'estate 2011, emerge il forte timore delle donne afgane in relazione al fatto che la fase di transizione – che prevede il graduale passaggio del controllo del territorio e della sicurezza del Paese in capo al Governo afgano – comporti un disinvestimento da parte del governo stesso e della comunità internazionale nella tutela dei diritti delle donne,

impegna il Governo:

a partecipare fattivamente all'attuazione delle Conclusioni della Conferenza di Bonn affinché il partenariato tra la comunità internazionale e l'Afghanistan possa consolidarsi ed evolvere nel passaggio dall'attuale fase della transizione a quella della trasformazione del Paese, sottolineando l'importanza del pieno recupero del contributo del Pakistan, assente alla Conferenza stessa;

a continuare a promuovere, in coerenza la linea tenuta dalla delegazione italiana a Bonn, l'inclusione dei diritti delle donne tra le priorità nelle discussioni e programmazioni relative alla ricostruzione afgana, quale elemento irrinunciabile delle negoziazioni di pace;

a destinare, contestualmente al progressivo e graduale ritiro dei contingenti

militari, già deciso in accordo con la comunità internazionale, una parte delle risorse che si libereranno ad interventi di cooperazione, volti a favorire la ricostruzione civile dell'Afghanistan e la tutela e promozione dei diritti umani, con particolare attenzione alla questione dei diritti delle donne e all'*empowerment* femminile;

a sostenere la previsione nel Piano d'azione nazionale adottato in conformità alla risoluzione 1325 del Consiglio di Si-

curezza dell'ONU, degli indicatori temporali, degli obiettivi quantitativi, degli indicatori di successo e delle informazioni sulle risorse finanziarie, in linea con quanto indicato dal Segretario Generale dell'ONU nel suo ultimo rapporto in materia del 29 settembre 2011.

(8-00156) « Tempestini, Villecco Calipari, Boniver, Mogherini Rebesani, Biancofiore, Nirenstein ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05805 Tempestini: Sull'erogazione dei fondi ministeriali per la cooperazione e lo sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina ha seguito, sin dalle prime fasi nel maggio scorso, la vicenda relativa alla mancata erogazione delle seconde e terze annualità dei progetti promossi dalle ONG, attivandosi tempestivamente presso il competente Ministero dell'economia e delle finanze.

A riguardo, si illustra di seguito la situazione attuale: a causa dell'insufficiente disponibilità di cassa 2011 a disposizione della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo sul capitolo di bilancio 2181, dal mese di maggio ai primi giorni di novembre, l'esecuzione di pratiche di liquidazioni di contributi per i cooperanti e rate dovute alle ONG per la realizzazione dei progetti per complessivi 20 milioni di euro circa è stata effettivamente sospesa.

A partire dal 3 novembre scorso, anche a seguito di ripetuti solleciti da parte della Farnesina, è pervenuta una prima integrazione di cassa pari a più di 15 milioni di euro. Successivamente, con l'approvazione della Legge di assestamento al bilancio 2011 varata dalle Camere sempre nel mese di novembre, sono stati attribuiti ulteriori 9 milioni di euro circa sul medesimo capitolo di bilancio. Tale duplice integrazione di cassa ha permesso di effettuare tutti i pagamenti in sospeso dovuti alle ONG, ad esclusione di un numero estremamente limitato di rate, i cui rendiconti erano pervenuti dalle stesse ONG con un ritardo superiore a sei mesi rispetto alle scadenze.

Ciononostante, va segnalato che la prolungata indisponibilità di cassa (situazione che si è protratta per oltre cinque mesi) ha posto seri problemi all'operatività della

Cooperazione: l'insufficiente dotazione di cassa – a fronte di somme di competenza a suo tempo regolarmente impegnate per l'esercizio finanziario 2011 – ha infatti generato temporaneamente l'impossibilità di procedere ai pagamenti dovuti alle ONG.

Con riferimento ai progetti presentati dalle ONG nel corso del 2011, si fa presente che la competente Direzione Generale – oltre ad essersi impegnata per ottenere adeguata integrazione di cassa sul capitolo 2181 – ha anche associato misure atte a ridurre il temporaneo impatto negativo sugli stessi progetti, quali la concessione in via eccezionale di proroghe e varianti, che sono state esaminate facendo specifico riferimento alla situazione contingente.

Va infine rilevato che il Comitato Direzionale della Cooperazione allo sviluppo, nella riunione dello scorso 12 dicembre che ho presieduto in rappresentanza del Ministro, ha definitivamente approvato 24 nuovi progetti di ONG limitati a una sola annualità, in sostituzione di altrettanti progetti pluriennali delle medesime ONG deliberati dallo stesso Comitato a settembre e poi annullati a novembre a causa dell'indisponibilità di fondi. L'approvazione, da parte del Comitato di dicembre, dei 17 progetti in modalità annuale, che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo al competente Ufficio della DGCS a causa dei temi ristretti, ha consentito da una parte di venire incontro alle esigenze delle ONG interessate e, dall'altra, di evitare che i fondi nel frattempo pervenuti « andassero in economia ».

ALLEGATO 4

Sulla missione a New York in occasione della 66^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (20-24 settembre 2011).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Si è svolta a New York, dal 21 al 24 settembre 2011, la cosiddetta « settimana ministeriale » che ha inaugurato la 66^{ma} sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. L'Italia vi è stata rappresentata dal Ministro degli affari esteri, Franco Frattini. Ha assistito ai lavori una delegazione parlamentare formata dai senatori Lamberto Dini e Giorgio Tonini e dai deputati Riccardo Migliori e Lapo Pistelli in rappresentanza delle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento, nonché dal senatore Pietro Marcenaro, presidente della Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani. La presente relazione dà conto dei principali temi politici del dibattito generale e degli elementi acquisiti negli incontri svoltisi sia con esponenti dell'ONU sia con le delegazioni di alcuni Paesi. Come di consueto, i parlamentari hanno avuto uno scambio di vedute con il Ministro degli affari esteri per fare il punto sui lavori assembleari.

La questione israelo-palestinese.

Il dibattito generale, pur avendo per tema la mediazione come metodo di prevenzione e risoluzione dei conflitti (« diplomazia preventiva »), si è politicamente incentrato sulla questione israelo-palestinese ed in particolare sulla richiesta di riconoscimento come Stato membro che l'Autorità palestinese ha presentato al Consiglio di sicurezza nella giornata del 23 settembre, in cui hanno preso la parola, a breve distanza, sia Abu Mazen che il premier israeliano Netanyahu.

La stragrande maggioranza dei Capi di Stato e di Governo che sono intervenuti si è schierata a favore del riconoscimento dello Stato palestinese, a cominciare dal Brasile che, come di consueto, ha svolto il primo discorso (per la prima volta, il dibattito è stato aperto da una donna, la presidente Dilma Rousseff). La Francia, per bocca del presidente Sarkozy, ha sostenuto l'ipotesi intermedia del riconoscimento come Stato non membro (status oggi goduto dal Vaticano), senza tuttavia escludere altre ipotesi. Il presidente USA Obama – su cui pesa evidentemente la prospettiva elettorale del prossimo anno – ha tuttavia escluso in modo perentorio l'appoggio statunitense ad ogni soluzione che non abbia il consenso di Israele, confermando il preventivato veto in seno al Consiglio di sicurezza. D'altra parte, Netanyahu ha formulato un appello alla ripresa del negoziato diretto in termini che sono apparsi più determinati delle aspettative.

Ha suscitato molto interesse in Assemblea il discorso del premier turco Erdogan che ha sostenuto con grande forza i diritti del popolo palestinese, attaccando l'attuale leadership israeliana, ma ribadendo il riconoscimento da parte del suo Paese dello Stato ebraico. Erdogan ha dichiarato il suo appoggio alle rivendicazioni democratiche del mondo arabo, ponendosi in evidente contrasto con l'impostazione anti-occidentale ripetuta dal presidente iraniano Ahmadinejad.

Sul piano procedurale, la richiesta palestinese è dunque sul tavolo del Consiglio di sicurezza, ma potrebbe essere esaminata senza fretta, in modo da dare tempo

alla mediazione in corso ad opera del Quartetto (ONU, USA, UE, Russia) che sta lavorando al testo di una risoluzione da presentare presso l'Assemblea generale che possa essere approvato sia dagli israeliani che dai palestinesi. Il testo dovrebbe indicare una scadenza per il negoziato, ribadire i confini del 1967 con gli opportuni scambi territoriali e precisare la formula « due Stati per due popoli » al fine di farvi rientrare il riconoscimento del carattere ebraico dello Stato di Israele.

Ove si arrivasse al voto in CdS, invece, l'esito sarebbe scontato stante il preannunciato veto USA, che però rischierebbe di compromettere quel patrimonio di credibilità presso l'opinione pubblica araba che in qualche modo la presidenza Obama ha costruito sul famoso discorso del Cairo. Resterebbe allora in piedi la già citata ipotesi « vaticana », conseguibile con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale. L'impressione finale è comunque che l'Autorità palestinese di Abu Mazen si sia guadagnata, anche sul piano interno nei confronti di Hamas, una nuova e sino a poco tempo fa insperata « finestra » di opportunità che starà alla comunità internazionale nel suo complesso valorizzare o meno.

L'Unione europea – in virtù dell'azione finalmente dispiegata da Lady Ashton – è impegnata direttamente nella mediazione del Quartetto anche al fine di evitare che i 27 Paesi si esprimano in modo differenziato (al momento, hanno manifestato maggiori perplessità sulla richiesta palestinese Germania, Italia, Olanda e Polonia), secondo l'esigenza unitaria più volte richiamata dal ministro Frattini. Ove la trattativa naufragasse, non è stata esclusa l'ipotesi di un'astensione.

Per approfondire il ruolo dell'UE in seno all'ONU, la delegazione ne ha incontrato il Rappresentante permanente, ambasciatore Pedro Serrano il quale ha rilevato come per la prima volta nella sua storia, il presidente di una organizzazione regionale (il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy) ha parlato all'Assemblea generale in uno dei primi giorni, fra i Capi di Stato e di Governo. Ciò grazie

alla risoluzione approvata a maggio scorso dall'Assemblea generale che garantisce all'Unione europea uno statuto privilegiato di osservatore, un importante successo che conferisce un profilo più marcato al ruolo dell'Unione nelle istituzioni onusiane. Chiamato infine ad esprimersi sul ruolo dell'Alto Rappresentante, Serrano ritiene che Lady Ashton sia riuscita ad entrare comunque in questo complesso negoziato. Il consolidamento del Servizio diplomatico potrà essere a suo avviso uno strumento essenziale per la costruzione di una vera politica estera dell'Unione che al momento attuale mostra tuttavia tutte le sue carenze.

La Libia.

L'Assemblea generale ha sancito il riconoscimento della nuova Libia del Consiglio nazionale transitorio, rappresentata tuttavia dallo stesso ambasciatore del regime di Gheddafi. È attesa a breve la formazione del nuovo governo che dovrebbe essere piuttosto numeroso per consentire la rappresentatività di tutte le componenti dell'opposizione.

A latere, si è tenuto un vertice dei Paesi che hanno partecipato all'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dello scorso marzo, in cui si è verificato un incidente diplomatico ai danni dell'Italia, che non è stata menzionata dal presidente Obama nel ringraziamento ai Paesi che si sono impegnati militarmente al fianco degli USA. A seguito delle proteste italiane, è stato precisato che sarebbe stata un'omissione « tecnica ».

Le Nazioni Unite – come ha riferito alla delegazione l'Assistente Segretario Generale Oscar Fernandez Taranco a nome del Dipartimento per gli affari politici – stanno predisponendo una missione in Libia, a carattere civile, che, su richiesta delle autorità di quel Paese, dovrebbe collaborare alla costruzione del nuovo Stato (*institution-building*). Inviati ONU già operano sia in Tunisia che in Egitto soprattutto nel campo dell'assistenza elettorale.

La missione in Libia sarà di *peace-building* e sarà gestita dal Dipartimento per gli affari politici, rispettando il principio della *ownership* libica (responsabilità nazionale), anche perché dovrebbe essere autofinanziata.

A sua volta, l'Unione europea dovrebbe invece occuparsi dello Stato di diritto e del controllo dei confini.

L'Italia opererà in campo umanitario e sanitario, ma soprattutto nel training per le forze di sicurezza, il controllo delle frontiere e la pubblica amministrazione. Sarà poi riattivato il trattato di amicizia. Da parte libica, ci sarebbe poi la disponibilità alla riapertura dell'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che dovrebbe svolgere una funzione di « filtro » in loco, come ha riferito alla delegazione l'Alto Commissario per i rifugiati Antonio Guterres.

La « primavera araba ».

Il Segretario generale dell'ONU, Ban Ki Moon, riletto quest'anno, ha appoggiato apertamente la cosiddetta « primavera araba », sostenendo la costellazione delle forze politiche e sociali nei diversi Paesi interessati. Condividendo l'esperienza maturata nelle transizioni sia in America Latina che in Europa orientale, l'ONU sta assistendo i nuovi governi in modo cauto e riservato, secondo le esigenze del caso, soprattutto in materia elettorale e costituzionale, nonché nel rapporto con i militari per definire il passaggio ad « istituzioni di sicurezza ».

L'Italia si sta impegnando perché l'Europa vari un programma Erasmus per i giovani dei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo.

Naturalmente, le maggiori preoccupazioni riguardano la Siria su cui si addensa un rischio-Iraq. Il Consiglio di sicurezza è diviso e la situazione appare più delicata rispetto a quella libica per il quadro regionale. L'opposizione interna risulta debole e frazionata; non si presenta ancora un'alternativa credibile al regime di Assad, il cui crollo preoccupa soprattutto la mi-

noranza cristiana. Ci si interroga sull'efficacia delle sanzioni, promosse principalmente dall'UE, mentre il Consiglio per i diritti umani ha stabilito una commissione d'indagine, ma manca l'accesso alla Siria.

Resta in generale l'ipoteca di una deriva « islamista » in tutto il mondo arabo. Si considera decisiva la ricostruzione economica su cui il G8 si è impegnato a Deauville affinché la molteplicità delle voci sin qui registrata possa orientarsi verso l'elaborazione di programmi politici credibili.

Iran.

Dopo aver chiarito che le accuse all'Italia dell'ayatollah Khamenei riguardavano il periodo coloniale, il neo-ministro degli esteri Salehi ha rivendicato la natura democratica dell'Iran, che ha sinora cambiato sette presidenti, nonché l'elevato progresso scientifico e tecnologico che ne fa un grande paese che, al pari dell'Italia, potrebbe andare avanti anche senza governo. Quanto al nucleare, ha sostenuto la piena verificabilità da parte dell'AIEA, ribadendo l'inflessibilità sul piano dei principi a proseguire gli esperimenti ritenuti ad uso civile. Lamentando l'approccio negativo da parte dell'UE, ha richiamato l'attenzione storica del suo Paese verso l'Europa, paventando l'alternativa di doversi rivolgere verso la Cina. In tale ottica, ha ricordato come l'appoggio iraniano alla missione in Afghanistan sia stato ripagato dalla presidenza Bush con l'inclusione tra gli Stati « canaglia ». Ha infine invitato a considerare in evoluzione la situazione interna iraniana, anche con riferimento ai diritti umani (ed in particolare alle donne), menzionando espressamente di aver personalmente incontrato l'ex presidente Khatami nonostante le obiezioni di altri membri del suo stesso governo.

Sul piano regionale, ha raccomandato di considerare ancora non salda la situazione in Iraq e di temere per la Siria l'avvento del radicalismo islamico.

Afghanistan.

L'Assemblea è stata scossa dall'assassinio dell'ex presidente Rabbani (tagiko), che era impegnato al più alto livello nel dialogo con i talebani, ormai da loro stessi richiesto e riconosciuto dallo stesso mulлах Omar. Naturalmente, il presidente Karzai è tornato in patria. La vicenda è stata esaminata nel dettaglio dalla delegazione nell'incontro con il Rappresentante speciale per l'Afghanistan del Segretario Generale dell'ONU, Staffan de Mistura.

Ha colpito molto che l'attentatore, a differenza dei ventenni allievi delle madrasse responsabili dei recenti attacchi a Kabul, sia stato una personalità di rango della Shura talebana e proprio per tale sua funzione partecipe del negoziato e quindi legittimato ad incontrare Rabbani. Resta da chiarire se l'azione sia pertanto stata decisa dalla stessa Shura, nel qual caso il negoziato sarebbe ipotecato, oppure se sia stata una cellula «deviazionista», magari influenzata dall'ala più violenta e radicale. In questa seconda ipotesi, l'evento potrebbe invece accelerare il negoziato spingendo i talebani moderati ad andare avanti. Va da sé che da parte tagika le perplessità sulle trattative sono purtroppo aumentate.

Al momento, si sta discutendo con i talebani di aspetti specifici, quali l'accesso degli aiuti umanitari, la frequenza delle scuole, la limitazione delle vittime civili, ma sullo sfondo si profila il negoziato politico sul futuro dell'Afghanistan.

La prospettiva del ritiro della comunità internazionale resta comunque inevitabile. Gli USA non si possono più permettere la spesa annua di 120 miliardi di dollari. Anche l'Italia non potrà che valutare dal 2012 una graduale riduzione del suo contingente. Naturalmente, il ritiro non sarebbe mai totale. Gli USA manterrebbero centri di addestramento dotati anche di capacità militari. All'Italia potrebbe essere richiesto un nucleo di carabinieri, come per l'Iraq.

Si sta rivelando positiva l'esperienza della transizione alle forze afgane della gestione della sicurezza. Ne è un buon

esempio l'area di Herat sotto la responsabilità italiana. Del resto, i talebani sembrano anch'essi interessati a favorire la transizione per agevolare il ritiro internazionale, pur non rinunciando ad alcuni attentati spettacolari.

Si valuta negativamente l'atteggiamento sia del Pakistan sia dell'Iran. Islamabad teme l'invadenza indiana, ma dovrebbe sapersi accontentare dell'influenza su 2-3 ministri del governo afgano. Invece, i suoi servizi di sicurezza sostengono le correnti più estremiste ed hanno creato il «mostro» dei talebani pakistani. Ormai, gli stessi talebani sembrano insofferenti delle inframmettenze pakistane. Il Pakistan dovrebbe rassegnarsi ad esercitare un'influenza e non un controllo su Kabul e capire che ormai lo storico nemico indiano gioca una partita globale e non regionale! L'Iran ha invece un ben più limitato raggio d'azione (si ricordi la comunità sciita degli Azara), ma di fatto usa la crisi afgana come strumento di pressione sugli USA.

Il prossimo 2 novembre si terrà ad Istanbul una conferenza internazionale sull'Afghanistan. Si confida nella diplomazia turca per persuadere i paesi confinanti a puntare su un Afghanistan stabile, in cui nessuno abbia il sopravvento sull'altro.

L'ONU dal canto suo è pronta a sostenere una «formula afgana» di democrazia, ma non abbasserà la guardia sui diritti umani e soprattutto sui diritti delle donne.

Russia.

La Russia — come ha dichiarato alla delegazione il vice ministro degli esteri Grushko lamenta — che, pur avendo condiviso nel Documento di Lisbona la percezione delle minacce strategiche, la NATO continui ad operare in un clima da guerra fredda, come dimostra l'implementazione della difesa missilistica. Si spera che a maggio il vertice di Chicago possa chiarire la situazione, altrimenti si rischia il fallimento della cooperazione NATO-Russia, che si ripercuoterebbe negativamente soprattutto sull'Europa.

La Russia ribadisce l'obiettivo delle denuclearizzazione mondiale anche sulla base del nuovo trattato siglato con gli USA ed è pronta a trattare sulle armi nucleari tattiche in Europa. Promuoverà una conferenza sulla *nuclear free zone* in Medio Oriente per rispondere alle accuse iraniane di doppio standard. Considera comunque necessario dialogare con Teheran che almeno formalmente non starebbe lavorando sul nucleare militare. C'è una proposta russa di abolire le sanzioni se l'Iran rispetterà pienamente tutte le regole dell'AIEA.

Con riferimento al Mediterraneo ed al Medio Oriente, la presenza NATO in Libia è giudicata negativamente anche perché non collima con l'atteggiamento ad esempio verso lo Yemen. Quanto alla Siria, c'è un progetto russo di risoluzione che mette in mora il governo di Assad alternativo a quello britannico più sanzionatorio. Un inviato speciale di Mosca (l'on. Margelov) andrà a Damasco per premere su Assad. A giudizio russo, la situazione sul terreno non è quella mostrata dai media, dal momento che ci sono violenze da entrambe le parti e che le conseguenze regionali potrebbero essere gravissime. Pieno sostegno viene espresso da parte russa alla richiesta palestinese in Consiglio di sicurezza, non ritenendola in contrasto con la ripresa del negoziato su cui il Quartetto sta lavorando per ristabilirne le condizioni.

Con riferimento all'Asia centrale, la Russia continua ad essere preoccupata per l'instabilità dell'Afghanistan e sta promuovendo un'intesa con Afghanistan, Pakistan e Tagikistan anche per la lotta al narcotraffico.

* * *

L'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale.

I lavori dell'Assemblea Generale sono stati aperti il 21 settembre 2011 dal Segretario Generale, Ban Ki Moon, confermato per un altro mandato. Prospettando

un messaggio di pace, prosperità e giustizia in un mondo in crisi, egli ha additato all'ONU ed agli Stati membri cinque priorità:

1) lo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, all'educazione ed alla salute ed alle energie sostenibili e rinnovabili (la delegazione italiana ha incontrato al riguardo la direttrice della *Millennium Campaign*, Corinne Woods);

2) la diplomazia preventiva, per un forte impegno della mediazione politica nella prevenzione dei conflitti, da preferirsi all'invio di truppe in missione;

3) la costruzione di un mondo più sicuro, sia promuovendo la soluzione delle crisi regionali, a cominciare da quella israelo-palestinese (ma ha menzionato anche Afghanistan, Iraq e Sudan), sia portando avanti la non proliferazione per un pianeta libero dalle armi nucleari e l'azione globale contro le catastrofi;

4) supporto alle nazioni in transizione verso la democrazia, soprattutto a favore della «primavera araba»: in Libia opererà una missione ONU per favorire la formazione di un nuovo governo e di un ordine costituzionale conforme alla volontà popolare; in Siria occorre che cessino le violenze in corso da sei mesi senza che siano state attuate le riforme promesse, in Sud Sudan sarà prestata assistenza sia elettorale che costituzionale;

5) donne e giovani, le prime poiché rappresentano un enorme potenziale non realizzato dell'umanità, i secondi poiché ne costituiscono non solo il futuro, ma anche una presenza necessaria al cambiamento politico e sociale. Quest'ultimo punto è stato poi oggetto di approfondimento da parte della delegazione negli incontri con l'Assistente Segretario Generale per il programma UNWOMEN, John Hendra e il Rappresentante speciale del Segretario Generale per la tutela dei bambini nei conflitti armati, Radhika Commaraswamy.

Ban Ki Moon ha conclusivamente fatto appello alle ragioni della solidarietà dal momento che nessun obiettivo può essere raggiunto senza risorse. Raccomandando di investire nell'ONU (*budget-supply*), ha promesso di fare di più a costi minori, accrescendo velocità e flessibilità di intervento, ma anche responsabilità e trasparenza.

Al discorso del Segretario Generale ha fatto seguito l'indirizzo di saluto del Presidente dell'Assemblea Generale appena insediatosi, il diplomatico qatarino Nassir Abdulaziz Al-Nasser, la cui elezione ha confermato la sempre maggiore influenza internazionale del suo Paese, i cui obiettivi non sembrano in ogni caso chiari ed univoci, a detta degli osservatori. Dopo aver auspicato per tutti i popoli lo sviluppo della democrazia e dei diritti umani, ha sottolineato il dramma della questione palestinese invitando tutti gli Stati a contribuire a risolverla. Ha indicato quindi come valori fondamentali dell'*United Global Partnership* la volontà politica, il dialogo aperto, la stretta cooperazione e la costruzione del consenso. Si è poi riproposto di contribuire ai seguenti obiettivi:

- 1) dialogo tra le civiltà,
- 2) risoluzione pacifica delle controversie,
- 3) riforma dell'ONU rivitalizzando l'Assemblea come centro decisionale e ricercando una volontà collettiva per la riforma del Consiglio di sicurezza,
- 4) prevenzione delle catastrofi naturali,
- 5) sviluppo sostenibile e conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, a partire dalla sfida della crisi umanitaria in Somalia.

L'Ambasciatore Al Nasser ha concluso richiamando la funzione dell'ONU di fonte esclusiva di legittimazione della legalità internazionale.

La riforma del Consiglio di sicurezza.

Il tema della riforma del CdS è stato rilanciato nel corso dell'anno, con una nuova iniziativa del G4 (India, Brasile, Giappone, Germania), vale a dire dei Paesi che aspirano ad un seggio permanente al pari dei 5 già esistenti (USA, Russia, Cina, Francia, Regno unito). Nonostante l'appoggio esplicito dato all'India dal presidente Obama, l'ipotesi di una risoluzione da presentare in Assemblea generale per l'allargamento dei membri permanenti e non del CdS, senza ulteriori specificazioni, non ha raggiunto le adesioni sperate (rimaste a circa 80) nonostante l'elevata pressione politica esercitata soprattutto dall'India. Ha senz'altro pesato l'opposizione della Cina esplicitata in una lettera aperta. L'Italia ha ravvivato le posizioni della coalizione *United for Consensus* nell'incontro svoltosi a maggio a Roma con la presenza di 123 delegazioni nazionali.

L'esigenza di rendere il CdS più rappresentativo dell'attuale *membership* resta comunque all'ordine del giorno dell'ONU. Lasciando da parte l'incremento dei seggi permanenti, si affaccia l'ipotesi di prevedere seggi non permanenti di « lunga durata » (non più di un biennio, ma di 5/6 o addirittura 10/15 anni) oppure di consentire la rielezione anche immediata. Si potrebbe arrivare ad un CdS a 25 membri, anche se ad esempio gli USA ritengono che la soglia massima di funzionalità dell'organo si attesti a 20-21 (rispetto agli attuali 15 membri).

L'Italia è impegnata da 15 anni in senso contrario all'incremento dei seggi permanenti ed è interessata a soluzioni che non ne pregiudichino lo status, anche in seno all'UE. L'obiettivo minimo sembra essere garantirsi un mandato biennale in CdS ogni decennio. Sino ad ora, la nostra posizione è stata rafforzata dalla buona immagine derivante dall'essere l'Italia tra i primi dieci contributori del sistema ONU, condizione perduta quest'anno a vantaggio della Spagna. Si aggiunge negativamente il taglio alla cooperazione bilaterale, ridottasi ad un decimo, per cui deteniamo in

ambito UE la quota minore (0,15 per cento). Altri Paesi europei invece, nonostante la crisi, non hanno ridotto ma hanno addirittura aumentato i fondi per la cooperazione, di cui è ben nota la capacità di attrazione di voti in seno alla *membership*. A questo proposito, si registrano vive preoccupazioni circa la tenuta dell'Italia non solo nella difesa delle sue *issues* in seno all'Assemblea generale, ma anche nella votazione delle sue candidature.

Quanto all'ipotesi del seggio europeo, pur restando una battaglia di prospettiva, si segnala da una parte la maggiore attenzione di alcuni Stati membri, forse ispirati da una logica di sganciamento dalla Germania (Polonia, Belgio, Portogallo), dall'altra parte l'analogo interesse di altre Organizzazioni regionali come l'Unione africana e la Lega araba.

Le Missioni ONU.

L'attività di peace-keeping delle Nazioni Unite vive una fase di « consolidamento » dopo il picco raggiunto nel 2010 con l'impiego di 125.000 unità, ad oggi ridottesi a 104.000 divise in 16 missioni (soprattutto in Africa) con un bilancio di circa 7 miliardi di dollari, pari comunque allo 0,5 per cento delle spese militari mondiali. Pur essendo 114 i Paesi contributori, solo quindici forniscono il 70 per cento del totale delle truppe. L'Italia, primo paese occidentale, è al sedicesimo posto, ma è al sesto posto della contribuzione finanziaria con una quota pari al 5 per cento.

Per quanto concerne UNIFIL, si profila la richiesta all'Italia di esprimere il nuovo comandante della missione, sulla scorta dell'ottima prova del generale Graziano, nonostante la prevista riduzione del nostro contingente. L'ONU considera raggiunto lo scopo principale della missione di pacificazione del Libano meridionale e di *empowerment* dell'esercito libanese, anche se permane il mancato controllo sulla persistenza di milizie armate (hezbollah) e continuo da parte israeliana i sorvoli.

L'Italia è altresì interessata al crescente ruolo della base logistica di Brindisi. Al riguardo, è in corso un dibattito interno circa la possibilità di farne l'unico punto di riferimento per le missioni ONU ovvero ripartirne la funzione in un sistema di basi regionali. Si osserva che la Spagna sta potenziando la base di Valencia.

Più in generale, il tema della protezione dei civili, e quindi dell'uso della forza in modo più esteso, è stato rilanciato dall'approvazione della risoluzione per la Libia. Restano maggiormente legate alla difesa della sovranità statale le posizioni di Cina, Russia, Brasile ed India; è ancora pertanto considerato decisivo il consenso del Paese (anche nel caso della Libia, ci sarebbe stata in un certo senso la richiesta di una sorta di governo provvisorio).

Somalia.

L'inviato speciale dell'ONU, ambasciatore Mahiga (Tanzania), nel riconoscere la sincera e genuina attenzione dell'Italia, ha affermato che la crisi somala è sempre più complessa perché si alimenta di volta in volta di nuovi problemi, dalla guerra civile, al terrorismo, alla pirateria. Considera un successo il nuovo processo politico inaugurato dagli accordi di Kampala perché vi ravvisa da parte somala una maggiore consapevolezza di doversi impegnare per la fine della transizione. Altrettanto positiva, seppure allo stadio iniziale, è la formazione da zero di forze di sicurezza per cui si auspica il contributo italiano. È invece naturalmente molto negativo l'impatto della carestia in tutto il Corno d'Africa. Si insiste sull'esigenza di allestire un piano finanziario, di migliorare l'assistenza sanitaria, di sviluppare le strade e di sostenere la raffinazione del petrolio.

A latere della sessione, si è tenuto un mini-vertice in vista di un appuntamento a Copenaghen dell'*International Contact Group* il 29 e 30 settembre 2011.

Corea del Nord.

La delegazione ha quindi incontrato il Vice ministro degli esteri della Corea del Nord Pak Kil-Yon che, provocato circa la necessità di dare un segno visibile di dialogo con la comunità internazionale e con i grandi paesi vicini, non ha mostrato segni di apertura quanto allo sviluppo di

un dialogo regionale ha ribadito che il suo Paese è politicamente stabile che la sua leadership gode di un unanime consenso, ha lamentato quindi la mancata conclusione dell'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato del 2000 sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci tra Italia e Corea.

ALLEGATO 5

Sulla missione a Busan (Corea del Sud) in occasione del IV Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti (27 novembre-2 dicembre 2011).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

La Commissione affari esteri della Camera dei deputati – rappresentata dagli onorevoli Mario Barbi (PD) ed Enrico Pianetta (PdL) – ha partecipato ai lavori del IV Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, promosso e organizzato dall'OCSE e dalla Corea del Sud e conclusosi con l'istituzione della *Partnership* globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo sulla base di un documento che definisce la nuova strategia della comunità internazionale per il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. I parlamentari hanno preso parte ai lavori del Forum con ruolo di osservatori nell'ambito della delegazione del Governo italiano, guidata dal Ministro Elisabetta Belloni, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri.

Nel solco di un'attenzione rafforzata ai temi della cooperazione allo sviluppo, culminata con l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, la partecipazione della Commissione al Forum di Busan è da valutare anche alla luce dell'esame – condotto in fase istruttoria dal Comitato permanente sugli MDG e poi concluso dalla Commissione proprio il 29 novembre 2011 – sulla Comunicazione della Commissione europea relativa alla Proposta per la posizione comune dell'Unione europea per il IV Forum ad alto livello di Busan. Il documento finale approvato dalla Commissione, in parte anticipando i contenuti più innovativi del Forum di Busan e dimostrando un'affinità rispetto alle prevalenti tendenze in atto, aveva invitato, in primo luogo, l'Unione

europea ad operare a Busan per il pieno coinvolgimento delle cosiddette « economie emergenti » sui temi dell'efficacia e della trasparenza degli aiuti, secondo i principi fissati a Parigi ed Accra; in secondo luogo aveva esortato la stessa Unione europea ad operare per individuare nelle assemblee rappresentative lo snodo chiave per la realizzazione della nuova strategia delle politiche per lo sviluppo, anche in un'ottica di riforma della *governance* mondiale in materia di aiuti alla cooperazione. Si tratta di punti che il Documento finale di Busan ha recepito e valorizzato in modo alquanto soddisfacente.

Quanto al contesto complessivo, il Forum di Busan ha rappresentato la quarta tappa di una riflessione, avviata a Roma nel 2003 e maturata poi nei successivi appuntamenti di Parigi nel 2005 e di Accra nel 2008, sul tema dell'efficacia degli aiuti, questione divenuta prioritaria nell'attuale contesto di crisi economica e di conseguente aumentato rischio di instabilità a livello globale.

La prima finalità del Forum è consistita, infatti, in una verifica stringente sull'attuazione dei cinque Principi di Parigi (*ownership, alignment, harmonization, managing for results, mutual accountability*) e degli obiettivi dell'Agenda di Accra, da cui sono emersi progressi generalizzati, con l'eccezione del principio della *ownership*.

In seconda battuta, il Forum ha operato per un salto di qualità nella dinamica tra Paesi donatori e Paesi riceventi al fine di favorire un'assunzione di responsabilità

condivisa a favore dello sviluppo, cui partecipino anche altri attori delle politiche di cooperazione, società civile e settore privato in primis.

La consapevolezza circa il valore decisivo del Forum è emersa sin dalla cerimonia inaugurale del Forum, segnata dagli autorevoli interventi del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Myung-Bak, del Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurría, del Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki Moon, quali rappresentanti del Paese ospitante e delle organizzazioni internazionali protagoniste. Sul versante della rappresentanza geografica e per marcare l'evoluzione verso un modello più integrato di sviluppo sono seguiti gli interventi del Presidente del Rwanda, Paul Kagame, dalla Regina Rania di Giordania e del Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, nonché del presidente di *BetterAid*, Antonio Tujan, quale leader esponenziale del sistema delle organizzazioni della società civile.

L'insieme di questi interventi ha contribuito a fissare alcuni punti di riferimento per i lavori del Forum: la necessità per i donatori di mantenere gli impegni assunti e per i riceventi di operare per la piena titolarità nelle politiche di aiuto; la capacità di promuovere sviluppo incentivando le politiche che ad esso concorrono, come la lotta contro la corruzione, l'impegno per l'ambiente ma anche l'accento sulle politiche per l'istruzione e per l'*empowerment* femminile; la nuova consapevolezza sulle potenzialità del settore privato se opportunamente coinvolto nelle dinamiche di finanziamento per lo sviluppo. Significativo l'intervento del presidente della Repubblica di Corea, Lee Myung-Bak, unico a menzionare il ruolo dei Parlamenti, accanto alla società civile, soprattutto ai fini dello sviluppo dell'*accountability*. A segnalare la marginalità politica dell'Unione europea in questo contesto è stata l'assenza dal *panel* introduttivo del rappresentante dell'Unione europea, il Commissario europeo per lo sviluppo Piebalgs, intervenuto a conclusione dei lavori del Forum per annunciare due iniziative europee (la *EU Transparency*

Guarantee e il Programma Congiunto) ma senza l'incisività necessaria a valorizzare il modello europeo, incentrato sulla cooperazione delegata, e il ruolo dell'UE quale primo donatore mondiale. Peraltro, la presenza ai lavori del Forum dei ministri della cooperazione di Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi ha evidenziato la difficoltà tutta europea di pervenire anche sui temi dello sviluppo ad una visione e ad una strategia unitaria e coesa.

I lavori del Forum si sono quindi sviluppati secondo un programma a tutto campo, articolato in sessioni tematiche e in un numero assai elevato di eventi a margine, cui hanno anche contribuito i componenti della delegazione italiana. In particolare, il Ministro Belloni è intervenuta nell'ambito della sessione dedicata a diritti umani e sviluppo, al fine di valorizzare la prospettiva italiana che correla il conseguimento della piena *ownership* da parte dei Paesi partner ad un impegno stringente per la tutela dei diritti umani e dei valori democratici (come nell'esempio di un'iniziativa di cooperazione realizzata in Kosovo). Un ulteriore intervento del Ministro Ricci, coordinatore multilaterale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ha portato all'attenzione del Forum il modello italiano di cooperazione decentrata quale *best practice* da emulare nel segno delle nuove indicazioni emerse nel corso del Forum.

La delegazione parlamentare, oltre a seguire le sessioni principali, ha preso parte ad un primo approfondimento tematico sulla misurazione dei risultati, nell'ambito della prima giornata del Forum, dedicata alla verifica sull'attuazione dei Principi di Parigi. L'intervento del ministro tedesco della cooperazione ha posto enfasi sulla necessità di porre la misurazione dei risultati al centro del Documento finale, nonché degli *accountability agreements* tra Paesi donatori e Paesi riceventi, mettendo a frutto la speciale esperienza maturata dalla società civile e dal settore privato e riducendo il più possibile i costi delle burocrazie. Il contributo degli ulteriori relatori ha dato risalto alla necessità di

conciliare *leadership* politica a leadership tecnica, sviluppando un discorso pubblico capace di ispirare tutti i titolari di poteri pubblici. I rappresentanti dei Paesi partner hanno sottolineato l'importanza di statistiche di qualità, che sappiano migliorare la comunicazione sui risultati tra livello nazionale e livello internazionale. A fronte del caso positivo del Congo (Paese in cui nel 2009 si è riunita la comunità dei paesi membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe per discutere i temi di un'agenda politica per lo sviluppo), quali profili problematici da affrontare sono emersi l'assenza di programmazione finanziaria e contabile da parte dei Paesi partner e i ritardi nella realizzazione delle riforme delle amministrazioni pubbliche. L'auspicio da parte dei Paesi partner è che i donatori sappiano dare sostegno ai sistemi nazionali dei Paesi partner, agendo in modo coordinato ed evitando il più possibile sistemi paralleli di cooperazione, che contribuiscono ad alterare i dati statistici.

Tuttavia, l'approccio fondato sulla misurazione dei risultati deve conciliare la valutazione sulle cifre con quella relativa alla qualità dei processi, al fine di non penalizzare Paesi virtuosi nella ridefinizione delle politiche ma non ancora in grado di esprimere progressi in termini quantitativi. In ogni caso i risultati vanno valutati anche in termini di progressi sul terreno dei diritti umani. Il rappresentante della Banca Mondiale, soggetto protagonista nel processo decisionale di Busan, ha indicato cinque dimensioni centrali sul tema della verifica dei risultati: un approccio cooperativo; il ricorso ad indicatori standard, che restano centrali strumenti di comunicazione; la presenza di istituzioni efficienti; il ricorso ad incentivi per finanziare programmi basati sui risultati; lo scambio di esperienze nell'ottica di un apprendimento basato sui risultati.

La delegazione parlamentare ha preso parte al Forum interparlamentare, evento indetto dall'Unione interparlamentare e dall'AWEP, l'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa, alle cui attività la Commissione ha contribuito nell'anno in

corso. Il Forum si è concluso con l'adozione di un Rapporto che pone l'accento sulla necessità che si considerino i Parlamenti, in quanto « voce » dei popoli sulla base del principio della rappresentanza democratica, non come semplici co-attori nelle politiche di sviluppo ma come istituzioni statuali chiave di ogni processo finalizzato allo sviluppo, anche alla luce della titolarità esclusiva della funzione di controllo sull'operato dei governi. Il Rapporto ha sottolineato come da Accra ad oggi sia accresciuta la consapevolezza, anche da parte di un numero più elevato di donatori, sul ruolo specifico svolto dai Parlamenti nelle politiche di sviluppo. In questo senso il Rapporto ha espresso il sostegno dei Parlamenti ad una visione strategica che parta innanzitutto da una valorizzazione dei *country systems* dei Paesi partner.

Il Rapporto ha quindi formulato sette linee di indirizzo, rivolte prevalentemente ai Paesi donatori, auspicandone il recepimento nel Documento di Busan:

- 1) rafforzare, nel dialogo con i Paesi partner, i *fora* parlamentari sui temi dell'efficacia dell'aiuto e dello sviluppo, promuovendo lo scambio di *expertise* sulla gestione del rischio e sulla coerenza delle politiche;

- 2) porre il principio della divisione dei poteri quale presupposto essenziale per l'efficacia delle istituzioni e delle politiche, introducendo entro il giugno del 2012 indicatori per la valutazione sulla performance dei parlamenti, anche in occasione di negoziati su contratti e programmi;

- 3) sia i donatori che i governi partner incrementino l'impegno per la parità di genere riconoscendo il valore e potenziando il ruolo delle donne parlamentari;

- 4) riconoscere il valore prioritario ai Parlamenti regionali nel quadro della cooperazione Sud-Sud e della cooperazione triangolare;

5) i Parlamenti rappresentino l'anello di congiungimento tra società civile, settore privato e governi locali soprattutto per temi quali la lotta contro la corruzione e i cambiamenti climatici;

6) privilegiare i Parlamenti dei Paesi fragili o in situazione di conflitto nei programmi di aiuto;

7) introdurre sistemi di verifica finanziaria e contabile per le ong che operano al di fuori di un quadro di regole in tale ambito, in modo da accrescere la conoscenza da parte dei Parlamenti e la trasparenza.

Il Rapporto ha espresso vivo rammarico per il mancato coinvolgimento dei Parlamenti nel gruppo di lavoro preparatorio del Forum (il *Working Party on Aid Effectiveness*), così come nel gruppo degli *sherpa* impegnati, durante il Forum, nella stesura del Documento finale, auspicando che nel processo post Busan tale tendenza si inverta.

Nel corso del dibattito in seno al Forum interparlamentare, che si è caratterizzato per una presenza attiva e quasi esclusiva delle assemblee di Paesi africani, si è posto l'accento sulla responsabilità primaria dei Parlamenti nazionali e regionali sul tema della *accountability*. Si è inoltre registrata una crescita di ruolo dei Parlamenti nel processo da Accra a Busan, testimoniata dall'inserimento nelle bozze di Documento finale del paragrafo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, accanto a quello dei governi locali e della società civile (con riferimento ai paragrafi 1, 21 e 29 del Documento finale). È stato riconosciuto inoltre un ruolo centrale alle assemblee regionali sui temi della cooperazione allo sviluppo ed è stata valorizzata la funzione di controllo (*scrutiny*) nei confronti degli Esecutivi che le assemblee dei Paesi partner devono indubbiamente rafforzare.

La delegazione parlamentare ha quindi preso parte ad un segmento dedicato al tema della trasparenza. La sessione ha

segnalato quali strumenti per assicurare la trasparenza sul versante dei Paesi partner: la pubblicità degli accordi di finanziamento; il miglioramento delle procedure e della pubblicità sugli utili di gestione; la realizzazione di un circuito integrato dei finanziamenti esterni per convogliare i flussi di aiuti all'interno del bilancio statale. È emersa la difficoltà di individuare i flussi da e verso le ong. Dal lato dei donatori, la trasparenza degli aiuti, che deve accompagnarsi a piena trasparenza sul piano fiscale, può essere assicurata mediante la prestazione di specifiche garanzie e con strumenti, come nell'esempio dell'organizzazione svedese *OpenAid*, che diano visibilità e ampia pubblicità agli impieghi di fondi da parte dello Stato per finalità di aiuto allo sviluppo, con modalità che consentano la disaggregazione dei dati. Tali strumenti dovrebbero essere auspicabilmente conformi ai parametri della IATI, l'*International Aid Transparency Initiative*, lanciata ad Accra, ed operare in collaborazione con i sistemi bancari, oltre che con i competenti ministeri per le finanze. Quanto alla IATI, su esplicito auspicio del rappresentante della Banca Mondiale, essa deve essere adottata da un numero crescente di Stati.

Nel successivo segmento sulla gestione della diversità e riduzione della frammentazione degli aiuti è intervenuto anche il Commissario europeo Piebalgs che ha descritto la proposta europea per il ricorso a programmi congiunti, basati sul *country systems approach*, e sulla divisione dei compiti che facilita la prevedibilità degli interventi, secondo le esperienze positive maturare ad Haiti e nel Sud Sudan.

A conclusione del Forum è stato quindi adottato, con voto unanime, il Documento che ha istituito la *Busan Partnership for Effective Cooperation* (BDED), frutto di un complesso negoziato condotto nei mesi precedenti al Forum dal Gruppo di Lavoro sull'Efficacia degli aiuti e, nel corso del Forum, da un gruppo di 18 *sherpa* in rappresentanza di un ampio spettro di attori regionali e non.

Il Documento definisce per la prima volta linee di fondo in tema di cooperazione allo sviluppo condivise dai tradizionali Paesi donatori, dagli attori della cooperazione Sud-Sud, dai Paesi BRIC's (Brasile, Russia, India e Cina), dalla società civile e dal settore privato. Esso definisce un nuovo partenariato, di più vasta portata e più solidale, fondato su « principi condivisi, obiettivi comuni e impegni differenziati ».

A partire da un nuovo modello integrato di sviluppo, che include in modo più stringente il settore privato e la società civile, il Documento di Busan segna un ampliamento dell'approccio tradizionale, fondato sulla dimensione Nord-Sud, e definito una nuova filosofia delle politiche internazionali per lo sviluppo che coinvolge la cooperazione Sud-Sud, di cui sono protagonisti i paesi emergenti, capaci di assumersi nuove responsabilità nei confronti degli Stati a più basso reddito e a cui la comunità internazionale chiede oggi nuovi impegni di solidarietà. A Busan i Paesi emergenti hanno chiesto e ottenuto che venisse loro riconosciuto il doppio status di paesi donatori e riceventi in ragione delle persistenti gravi sacche di povertà ancora presenti al loro interno.

La specifica riluttanza della Cina – che sarebbe rimasta quasi isolata nel corso del negoziato nell'ambito del blocco BRIC – ad allinearsi ai Paesi donatori quanto alle modalità di assunzione dei nuovi impegni, sarebbe stata superata, anche su specifica pressione degli Stati Uniti e della Corea, con l'inserimento della clausola relativa alla base volontaria degli impegni da parte dei Paesi partner e della formula di compromesso sulla differenziazione degli impegni. È importante sottolineare che il differente trattamento riservato ai Paesi emergenti non li esenta tuttavia dal rispetto degli obiettivi e anzi li vincola al processo di verifica del dopo-Busan. Il Documento di Busan ha ribadito, anche nella nuova impostazione, i punti di riferimento universali della lotta alla povertà e alla disuguaglianza e dell'impegno per una crescita sostenibile ed inclusiva nel

segno del rispetto dei diritti umani, dei valori democratici e dei principi del buon governo.

A conclusione del Forum un'analisi sul valore storico del risultato conseguito a Busan è stata condotta dal Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurría, che ha individuato nel ruolo guida svolto dai Paesi partner il dato di maggiore novità, menzionando l'azione responsabile svolta dalla Cina nei due anni di preparazione del Forum nell'ambito del gruppo di lavoro con i Paesi africani. Gurría, richiamando il passaggio del Documento finale relativo ai principi, obiettivi ed impegni, ha segnalato quale ulteriore dato innovativo il passaggio dal concetto di « efficacia dell'aiuto » a quello di « efficacia per lo sviluppo » ed ha elencato i principi fondamentali su cui orientare il processo dopo Busan: *ownership*, focus sui risultati, trasparenza e accountability reciproca. Nel dare conto del ruolo che l'OCSE intende svolgere in tale processo, ne ha richiamato la vocazione di fondo all'attenzione per gli aspetti di *governance*, sintetizzati nello slogan: *Better institutions for better policies for better lives*.

A margine dei lavori del Forum la delegazione parlamentare ha incontrato alcuni rappresentanti della società civile italiana coinvolti nel processo negoziale di Busan (Coordinamento Italiano Network Internazionali CINI e *ActionAid*) sui temi della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della normativa italiana. Gli interlocutori presenti a Busan hanno complessivamente apprezzato gli esiti del Forum pur con taluni rilievi critici sulle concessioni fatte ai Paesi partner. Hanno riconosciuto comunque che il Documento finale rappresenta il più inclusivo accordo mai raggiunto in materia di cooperazione allo sviluppo, che vede per la prima volta pienamente coinvolti i paesi emergenti, divenuti donatori, i rappresentanti del settore privato, i parlamentari, la società civile, oltre naturalmente ai paesi partner ed ai donatori tradizionali. C'è soddisfazione per il riconoscimento del ruolo svolto delle organizzazioni della so-

cietà civile: la società civile, organizzata nella piattaforma di *BetterAid*, per la prima volta ha negoziato e approvato un accordo internazionale, segnando un punto di non ritorno nel processo e garantendosi per il futuro uno spazio nella nuova struttura di *governance* post Busan. Resta il rammarico per la mancanza di un impegno chiaro circa l'approccio allo svi-

luppo basato sui diritti umani; l'assenza di una scadenza temporale entro la quale onorare gli impegni presi a Parigi e ad Accra; il carattere volontario e non vincolante dei principi ed impegni sottoscritti, oltre ad un ruolo che la società civile paventa troppo centrale per il settore privato in nome delle condizioni dettate dalla crisi economica.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Giorgio HOLZMANN (PdL) ricorda che il Corpo militare della croce rossa rappresenta una istituzione che ha una lunga e prestigiosa storia. Basti ricordare che esso opera fin dai tempi della guerra di Crimea e ha svolto un importante ruolo sia nella prima che nella seconda guerra

mondiale. Questi meriti storici sono avvalorati dai rilevanti compiti svolti dal Corpo anche in tempi recenti, a supporto della missione in Iraq e nei numerosi casi in cui è stato chiamato a intervenire in occasione di calamità naturali sul suolo nazionale.

Ricorda, altresì, che il Corpo è composto da più di mille unità di personale che lavora in modo continuativo e dispone di un bacino di circa dodicimila volontari. Ciò consente a tale struttura di potersi avvalere di professionalità molto qualificate e difficilmente reperibili in altri organismi. Si tratta con tutta evidenza di un organismo che è assolutamente necessario preservare nel suo carattere di forza ausiliaria delle Forze armate – come peraltro confermato dall'intervento del rappresentante del Governo svolto nella precedente seduta – e che richiederebbe invece di essere implementato, assicurando il superamento dell'anacronistica previsione che esclude l'impiego di personale femminile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda di aver egli stesso evidenziato, nel corso della prima seduta dedicata all'esame del provvedimento, l'esigenza di tutelare il personale che presta il proprio servizio a favore del Corpo.

Antonio RUGGHIA (PD) propone che l'espressione della posizione della Commissione avvenga solo dopo che si sia sviluppato un dibattito ampio ed articolato. Tale richiesta è motivata dall'esigenza di acquisire ulteriori elementi di informazione su un tema delicato e che avrebbe richiesto maggiore cautela e ponderazione. Peraltro, la disciplina sui corpi ausiliari delle Forze armate su cui la Commissione difesa è chiamata ad esprimersi, si inquadra in un contesto ben più ampio, caratterizzato da profili problematici anche con riguardo alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana e del relativo personale, orientata nel senso della privatizzazione delle strutture periferiche e dei connessi rapporti di lavoro. Fa inoltre presente che la prevista riorganizzazione della parte operativa dell'Associazione non potrà non avere risvolti sul Corpo militare della croce rossa italiana i

cui oneri ammontano a circa 60 milioni di euro annui, di cui 10 milioni a carico del Ministero della difesa.

Pertanto, ritiene opportuno che si attenda di poter acquisire elementi di valutazione utili a delineare il quadro di riferimento, dalle audizioni programmate dalla Commissione di merito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sciogliendo le riserve formulate nella seduta del 7 dicembre 2011, esprime parere favorevole rispetto alle osservazioni formulate dal relatore e sull'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato che:

in via generale, lo schema di decreto legislativo è volto essenzialmente a razionalizzare e a ridurre gli adempimenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

il provvedimento sarà attuato a partire dal 2012 e tale previsione appare coerente con il profilo temporale della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche;

le risorse stanziare per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono state oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 3 della legge di stabilità per il 2012;

rilevata l'esigenza di precisare che non vengono modificate le disposizioni dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di accesso della Camere ai dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della medesima legge;

ritenuto necessario introdurre una disposizione che indichi in modo esplicito che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

preso atto del parere favorevole condizionato all'accoglimento di talune proposte di modifica espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che il Governo ha manifestato l'intendimento di confermare la posizione assunta nella seduta del 20 ottobre 2011 della Conferenza unificata;

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato;

all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro con le seguenti: Con decreto del Ministero;

all'articolo 6, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.

all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso diretto alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, che sono rese disponibili in formato elettronico elaborabile

all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: ART. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e con la seguente osservazione:

è opportuno che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati sul provvedimento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che attengono essenzialmente al merito tecnico del provvedimento e al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	71
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, professore Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il deputato Brunetta ha cessato di far

parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Crimi.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da

ultimo, nella seduta del 29 novembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sui provvedimenti all'ordine del giorno, atti del Governo n. 395 e 396, il deputato Tocci sostituirà la deputata Melandri.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ringrazia innanzitutto il rappresentante del Governo per la presenza costante ai lavori della Commissione e i rappresentanti dei gruppi per aver partecipato fattivamente all'esame dello schema di decreto e all'elaborazione della proposta di parere. Ricorda che il decreto riguarda una materia molto importante per la vita delle università, concernendo l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Evidenzia, in particolare, come nel corso dell'esame si sia posta molta attenzione al problema dell'autonomia gestionale dei dipartimenti, segnalata da più parti nel dibattito, che ha trovato un'opportuna e condivisa soluzione nella proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia, anche a nome del gruppo del partito democratico il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, evidenziando come essa tenda a risolvere il problema dell'autonomia gestionale dei dipartimenti, considerando, tra l'altro, il patrimonio non solo immobiliare ma anche mobiliare degli atenei. Ringrazia quindi il relatore per aver tenuto nel debito conto le richieste del suo gruppo, opportunamente enunciate nelle condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ringraziandola per il proficuo lavoro svolto. Sottolinea che anche il gruppo dell'opposizione, la Lega, ha par-

tecipato alla definizione di una proposta condivisa, a dimostrazione del fatto che è possibile continuare a svolgere un lavoro costruttivo tra tutte le forze parlamentari della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del gruppo dell'UDC, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata e ringrazia la relatrice per l'impegno profuso nell'esame dello schema di decreto. Chiede, quindi, al ministro Profumo di tener conto anche delle osservazioni inserite nella proposta di parere, con particolare riguardo al rapporto tra ministero e ANVUR ai fini della valutazione delle sedi decentrate degli atenei.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, osservando come gli aspetti critici dello schema di decreto siano stati affrontati durante l'esame dello stesso e abbiamo trovato un'opportuna sistemazione nella proposta di parere della relatrice.

La Commissione, approva, quindi, all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.

Atto n. 396.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato nella seduta del 29 novembre 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia innanzitutto la relatrice per aver approfondito con molto impegno i vari profili, anche critici, dello schema di decreto in esame, accogliendo quindi nella proposta di parere presentata le opportune correzioni per raddrizzare un provvedimento nato, a suo parere, un po' *storto*. Tiene a ricordare, al riguardo, come il partito democratico non si sia mai opposto a un sistema di valutazione dell'università e all'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche aggiuntive al fabbisogno. Con riguardo al metodo di lavoro seguito per l'esame dello schema di decreto, ne apprezza la natura condivisa che ha portato ad un approfondimento condotto insieme, utilmente, da tutte le componenti della Commissione, auspicando che possa essere seguito anche in futuro e segnatamente sui prossimi provvedimenti attuativi della legge n. 240 del 2010. Auspica che tutte le valutazioni espresse dalla Commissione siano acquisite nel testo definitivo del decreto legislativo al fine di avviare un equo sistema di valutazione e accreditamento. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo, che ha contribuito anche alla stesura della proposta di parere.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, condivide l'apprezzamento formulato dall'onorevole Ghizzoni riguardo al metodo di lavoro seguito per l'esame del provvedimento, auspicando che esso possa replicarsi anche per il lavoro futuro della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), con riguardo al testo della proposta di parere presentato dalla relatrice, suggerisce di riformulare la condizione *sub* lettera a), esplicitando più chiaramente la terza fase del sistema, consistente nell'accredimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, propone quindi una nuova proposta di

parere, che accoglie la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Ghizzoni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Valentina APREA (PdL), *presidente*, esprime apprezzamento per l'ottimo risultato conseguito a seguito dell'esame dello schema di decreto congratulandosi per il lavoro portato avanti dalla relatrice e da tutti i gruppi parlamentari.

Il ministro Francesco PROFUMO intende innanzitutto ringraziare la relatrice, i gruppi parlamentari e gli uffici per il lavoro svolto nonché la direzione generale dell'università presso il Ministero, che ha collaborato fattivamente agli approfondimenti necessari. Con riguardo, in particolare, allo schema di decreto n. 395 ricorda come esso sia importante ai fini della gestione dei bilanci delle università, assicurando che il Governo terrà conto sia delle condizioni sia delle osservazioni del parere approvato dalla Commissione. Con riguardo, inoltre, allo schema di decreto n. 396, ringraziando ancora tutti i soggetti che hanno contribuito al proficuo lavoro svolto, sottolinea la necessità di prevedere un'autonomia responsabile per gli atenei che può essere conseguita mediante la previsione di un adeguato sistema di valutazione. Ringrazia, inoltre, i commissari per l'attenzione posta alla questione del trattamento retributivo dei ricercatori non confermati, rivolgendo loro un caloroso augurio per le prossime festività natalizie.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ricambia, a nome della Commissione, gli auguri al ministro, ricordando che la sua audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero avrà luogo alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio. Potranno essere così assicurati tempi adeguati per il relativo svolgimento, che, stante il contestuale esame del decreto-legge di manovra finanziaria in Assemblea, non potrebbero essere garantiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico, su questioni concernenti il settore dell'editoria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto del seguito dell'audizione.

Il sottosegretario Carlo MALINCONICO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto), Giancarlo MAZZUCA (PdL), Ricardo Franco LEVI (PD), Enzo CARRA (UdCpTP), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Antonio PALMIERI (PdL) e Paolo BONAIUTI (PdL).

Il sottosegretario Carlo MALINCONICO risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. (Atto n. 395).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 395, recante introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395);

tenuto conto delle audizioni svolte;
considerato che:

il nuovo sistema contabile previsto dalla legge 240/10 e contenuto nei suoi principi di riferimento nel presente decreto legislativo rappresenta una significativa innovazione nella gestione delle università;

tale nuovo sistema avrà un forte impatto sull'organizzazione del lavoro degli atenei e richiederà notevoli costi sia per gli investimenti tecnici, sia per la formazione del personale, sia infine per la necessità di mantenere, anche a regime, la contabilità finanziaria oltre a quella economico-patrimoniale e a quella analitica;

i tempi previsti dallo schema di decreto in esame appaiono estremamente ristretti, in considerazione non solo delle forti innovazioni tecnologiche, culturali e organizzative richieste, ma anche dei tempi necessari per l'emanazione dei non pochi decreti ministeriali successivi già indicati nello schema di decreto;

il patrimonio delle università presenta alcune specificità, sia per quello immobiliare che è ampiamente demaniale o di provenienza demaniale, sia per quello

mobiliare che contiene particolari tipologie – come la strumentazione scientifica d'avanguardia o prototipale, le raccolte bibliografiche e museali o altre ancora – che impongono di realizzare idonee speciali procedure nel loro trattamento contabile;

si ritiene necessario salvaguardare le scelte di autonomia organizzativa degli atenei, con particolare riferimento alle strutture dipartimentali che nella legge 240/10 sono identificate quali articolazioni di riferimento della ricerca e della didattica e che da decenni godono di autonomia amministrativa e gestionale che va accuratamente preservata pur nell'unicità del bilancio dell'ateneo, assicurando loro l'autonomia decisionale nell'utilizzo del budget disponibile per consentire di continuare a svolgere in modo tempestivo ed efficiente le loro funzioni istituzionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda all'articolo 5, comma 3, in relazione alle specifiche esigenze di ciascun ateneo, di riconoscere ai centri di responsabilità ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti una autonomia gestionale e amministrativa e si modifichi, di conseguenza, l'articolo 11, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 9, si valuti l'opportunità di prevedere un con-

creto ed efficace supporto ministeriale agli atenei nella sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile e nella formazione degli addetti;

b) con riferimento all'articolo 2, si valuti l'opportunità di tener conto delle caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare e mobiliare delle università

nello stabilire i principi contabili e gli schemi di bilancio;

c) si valuti l'opportunità di mantenere o meno gli incentivi previsti al comma 4 dell'articolo 7 anche in relazione all'effettiva adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico entro il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività» (Atto del Governo n. 396);

tenuto conto delle audizioni svolte;

premesso che

lo schema di decreto legislativo all'esame della commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), primo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel sopracitato articolo di legge al comma 3, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*);

l'obiettivo da conseguire è la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predeterminati, anche mediante

un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio delle università;

tale obiettivo, in base all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della legge n. 240/210, richiede la definizione di un «sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore»;

tale sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei prevede, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 3 sopracitato, in tre sottosistemi: I) sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università (da potenziare); II) sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca; III) sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;

le linee guida europee sopracitate prevedono che la valutazione della qualità delle attività didattiche delle università europee è centrata su un confronto dialettico e costruttivo tra un'autovalutazione interna, affidata a docenti e studenti del corso di studio, e una successiva valutazione esterna, affidata ad esperti provenienti da altri atenei (visite *in situ* in peer review);

ciascuna procedura di valutazione si conclude con un rapporto di valutazione che indica punti di forza e di debolezza del corso di studio e suggerisce possibili interventi migliorativi o correttivi, in modo da ottenere un monitoraggio permanente della qualità e uno stimolo al miglioramento continuo;

in base agli esiti delle procedure di valutazione può essere rilasciato o meno un accreditamento del corso di studio che è destinato ad indicare a tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie degli studenti, datori di lavoro, etc.) se il corso di studio è in grado di mantenere fede ai suoi impegni in termini di contenuti e di qualità;

considerato che:

è una necessità imprescindibile e urgente del sistema universitario nazionale dotarsi di un sistema di valutazione della qualità dei risultati in quanto l'autonomia e la responsabilità delle singole università dev'essere controbilanciata da continue e accurate valutazioni, in base alle quali sarà distribuita la quota premiale delle risorse pubbliche;

è recentemente entrata in funzione l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR) per cui è finalmente possibile mettere a regime un congruo sistema nazionale e locale di valutazione;

è conveniente, nel rispetto della legge delega e anche per ragioni di semplicità e economicità, definire un unico sistema nazionale di valutazione e assicurazione della qualità articolato in più sottosistemi e allineare le procedure di tale sistema a quelle europee;

ogni criterio, parametro o indicatore che sarà utilizzato per la valutazione dovrà essere, per ragioni di trasparenza e di equità, prestabilito con precisione e reso noto alle università, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex ante, cioè relativi alla progettazione e alle risorse necessarie a priori per il funzionamento del corso di studio, sia che si tratti

di indicatori qualitativi e quantitativi ex post, cioè relativi al processo didattico effettivamente realizzato e soprattutto alla qualità dei risultati ottenuti in termini di qualità della formazione e di successo personale e lavorativo dei laureati;

occorre coordinare il nuovo sistema di valutazione e assicurazione della qualità con la normativa di riferimento e con l'esperienza operativa dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università;

occorre preservare il valore costituzionalmente garantito dell'autonomia universitaria, in particolare di quella didattica e organizzativa;

sono apprezzabili e condivisibili l'impianto generale dello schema di decreto e la possibilità di una rapida ed efficiente implementazione del sistema di valutazione e accreditamenti;

sono pienamente condivisibili le norme riguardanti il potenziamento del sistema di auto-valutazione (capo IV) con il ruolo assegnato alle commissioni paritetiche docenti-studenti e le incentivazioni per la qualità e l'efficienza degli atenei (capo V), con particolare riguardo alla rivalutazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati;

visto tutto quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda un sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema locale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie attività didattiche e di ricerca attivato presso ciascuna università, un sistema nazionale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca condotte dalle singole università, affidato all'ANVUR anche

ai fini dell'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le università;

2) si preveda che il sistema di valutazione funzioni in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e quindi ciascun processo di valutazione metta tra l'altro a confronto i rapporti di auto-valutazione e la valutazione esterna ad opera di esperti non appartenenti all'università (in *peer review* o revisione tra pari) anche a seguito di visite *in loco*;

3) sia meglio definita la differenza tra accREDITAMENTO iniziale, fondato su indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR e che consente al Ministero di autorizzare le Università all'attivazione dei corsi, e accREDITAMENTO periodico che dev'essere fondato principalmente sugli esiti della valutazione e su indicatori *ex post*;

4) le parole « ispezioni » vengano sostituite con le parole « visite *in loco* »;

5) si espliciti che le procedure di valutazione si riferiscono a tutte le tipologie e sedi dell'università, comprese le

sedi decentrate, e alle articolazioni interne delle università, come prescritto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010;

6) sia esplicitato che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia meglio chiarito che l'ANVUR propone al Ministro l'accREDITAMENTO periodico o meno delle sedi decentrate e dei corsi di studio delle università in base agli esiti della valutazione;

b) sia chiarito il rapporto tra i sistemi locali di qualità attivati presso gli atenei, i rispettivi nuclei di valutazione interna e le procedure interne di auto-valutazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e nel rispetto dell'organizzazione interna degli atenei.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. (Atto n. 396).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396);

tenuto conto delle audizioni svolte;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo all'esame della commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), primo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel sopracitato articolo di legge al comma 3, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*);

l'obiettivo da conseguire è la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predeterminati, anche mediante

un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio delle università;

tale obiettivo, in base all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della legge n. 240/210, richiede la definizione di un « sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore »;

tale sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei prevede, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 3 sopracitato, in tre sottosistemi: I) sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università (da potenziare); II) sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca; III) sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;

le linee guida europee sopracitate prevedono che la valutazione della qualità delle attività didattiche delle università europee è centrata su un confronto dialettico e costruttivo tra un'autovalutazione interna, affidata a docenti e studenti del corso di studio, e una successiva valutazione esterna, affidata ad esperti provenienti da altri atenei (visite *in situ* in peer review);

ciascuna procedura di valutazione si conclude con un rapporto di valutazione che indica punti di forza e di debolezza del corso di studio e suggerisce possibili interventi migliorativi o correttivi, in modo da ottenere un monitoraggio permanente della qualità e uno stimolo al miglioramento continuo;

in base agli esiti delle procedure di valutazione può essere rilasciato o meno un accreditamento del corso di studio che è destinato ad indicare a tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie degli studenti, datori di lavoro, etc.) se il corso di studio è in grado di mantenere fede ai suoi impegni in termini di contenuti e di qualità;

considerato che:

è una necessità imprescindibile e urgente del sistema universitario nazionale dotarsi di un sistema di valutazione della qualità dei risultati in quanto l'autonomia e la responsabilità delle singole università dev'essere controbilanciata da continue e accurate valutazioni, in base alle quali sarà distribuita la quota premiale delle risorse pubbliche;

è recentemente entrata in funzione l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per cui è finalmente possibile mettere a regime un congruo sistema nazionale e locale di valutazione;

è conveniente, nel rispetto della legge delega e anche per ragioni di semplicità e economicità, definire un unico sistema nazionale di valutazione e assicurazione della qualità articolato in più sottosistemi e allineare le procedure di tale sistema a quelle europee;

ogni criterio, parametro o indicatore che sarà utilizzato per la valutazione dovrà essere, per ragioni di trasparenza e di equità, prestabilito con precisione e reso noto alle università, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex ante, cioè relativi alla progettazione e alle risorse necessarie a priori per il funzionamento del corso di studio, sia che si tratti

di indicatori qualitativi e quantitativi ex post, cioè relativi al processo didattico effettivamente realizzato e soprattutto alla qualità dei risultati ottenuti in termini di qualità della formazione e di successo personale e lavorativo dei laureati;

occorre coordinare il nuovo sistema di valutazione e assicurazione della qualità con la normativa di riferimento e con l'esperienza operativa dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università;

occorre preservare il valore costituzionalmente garantito dell'autonomia universitaria, in particolare di quella didattica e organizzativa;

sono apprezzabili e condivisibili l'impianto generale dello schema di decreto e la possibilità di una rapida ed efficiente implementazione del sistema di valutazione e accreditamenti;

sono pienamente condivisibili le norme riguardanti il potenziamento del sistema di auto-valutazione (capo IV) con il ruolo assegnato alle commissioni paritetiche docenti-studenti e le incentivazioni per la qualità e l'efficienza degli atenei (capo V), con particolare riguardo alla rivalutazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati;

visto tutto quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda un sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema locale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie attività didattiche e di ricerca attivato presso ciascuna università, un sistema nazionale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca condotte dalle singole università, affidato all'ANVUR e un

sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le università;

2) si preveda che il sistema di valutazione funzioni in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e quindi ciascun processo di valutazione metta tra l'altro a confronto i rapporti di auto-valutazione e la valutazione esterna ad opera di esperti non appartenenti all'università (in *peer review* o revisione tra pari) anche a seguito di visite in loco;

3) sia meglio definita la differenza tra accreditamento iniziale, fondato su indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR e che consente al Ministero di autorizzare le Università all'attivazione dei corsi, e accreditamento periodico che dev'essere fondato principalmente sugli esiti della valutazione e su indicatori *ex post*;

4) le parole « ispezioni » vengano sostituite con le parole « visite *in loco* »;

5) si espliciti che le procedure di valutazione si riferiscono a tutte le tipologie e sedi dell'università, comprese le

sedi decentrate, e alle articolazioni interne delle università, come prescritto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010;

6) sia esplicitato che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia meglio chiarito che l'ANVUR propone al Ministro l'accREDITAMENTO periodico o meno delle sedi decentrate e dei corsi di studio delle università in base agli esiti della valutazione;

b) sia chiarito il rapporto tra i sistemi locali di qualità attivati presso gli atenei, i rispettivi nuclei di valutazione interna e le procedure interne di auto-valutazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e nel rispetto dell'organizzazione interna degli atenei.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
ALLEGATO (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	90
--	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Imbrota.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.

Atto n. 414.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Il sottosegretario Guido IMPROTA osserva come lo schema di decreto legislativo in esame, al pari dell'altro atto del Governo iscritto all'ordine del giorno della Commissione, presenta almeno tre ambiti di possibile sovrapposizione con il quadro normativo vigente e con le misure annunciate dal Governo – e contenute nel cosiddetto « decreto salva Italia » – in ordine alla programmazione delle opere pubbliche, alla disciplina delle infrastrutture strategiche e degli studi di fattibilità delle opere infrastrutturali.

Ferma restando dunque, l'esigenza generale di procedere all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, ritiene utile sottoporre all'attenzione della Commissione una nota sul contenuto degli schemi di decreto in esame (*vedi allegato*), chiedendo di rinviare ad altra seduta l'espressione dei prescritti pareri della Commissione, al fine di addivenire in collaborazione con la Commissione alla definizione di provvedimenti che non ostacolino ma, al contrario, accelerino i tempi della realizzazione delle opere pubbliche e semplifichino le relative procedure amministrative.

Raffaella MARIANI (PD), nel dichiararsi d'accordo con la richiesta avanzata dal sottosegretario Improta di un breve rinvio dei tempi per l'espressione da parte della Commissione dei prescritti pareri sugli atti del Governo in titolo, segnala la necessità che tale supplemento di riflessione e di istruttoria sia proficuamente utilizzato per conseguire prioritariamente due obiettivi: da un lato, la semplificazione delle procedure e la velocizzazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e, dall'altro, l'approntamento dei nuovi e più adeguati strumenti, anche normativi, per porre il Parlamento in condizione di svolgere al meglio i propri compiti di indirizzo e di controllo in tema di politiche infrastrutturali.

Su quest'ultimo versante, nel citare gli esempi negativi – aggravatisi in questa legislatura – della inaccettabile lunghezza dei tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle delibere CIPE in materia di infrastrutture e della opacità delle norme introdotte in materia di revoca di finanziamenti già stanziati per la realizzazione di talune infrastrutture strategiche – come è accaduto, ad esempio, nel caso della metropolitana di Parma –, rivolge un appello al Governo a procedere alla revisione del testo dei due provvedimenti in esame, tenendo conto anche delle segnalate esigenze ed operando in un rapporto stretto e proficuo con la Commissione e con i gruppi parlamentari in essa presenti.

Coglie, infine, l'occasione per segnalare al rappresentante del Governo che un'analogha e, se possibile, più acuta esigenza di un più stretto e più stabile rapporto fra Governo e Commissione, rispetto all'esperienza del precedente Governo e ad una fase politica ormai, fortunatamente, conclusa, riguarda la necessità di procedere ad una organica revisione del Codice degli appalti che, al di fuori di ogni logica contingente o emergenziale, persegua gli obiettivi strategici della semplificazione del quadro normativo e della sua stabilità e chiarezza, sentiti come urgenti e indifferibili sia dagli operatori del mercato che dai rappresentanti degli enti territoriali e delle comunità locali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in risposta alle osservazioni svolte dal deputato Mariani, ritiene anzitutto opportuno portare a conoscenza della Commissione quanto deliberato dal CIPE il 6 dicembre scorso in ordine alla conferma di una serie di finanziamenti già stanziati per la realizzazione di opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla « legge obiettivo ». Si tratta, a suo avviso, di un atto importante che rappresenta un primo, fondamentale elemento di chiarezza su quali siano, in concreto, gli interventi infrastrutturali che, prioritariamente, beneficeranno degli stanziamenti necessari alla loro completa realizzazione. Al tempo stesso, ringrazia l'onorevole Ma-

riani per i giusti richiami all'esigenza di finalizzare l'approfondimento istruttorio e la riflessione anche sullo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 415 agli obiettivi al rafforzamento degli strumenti informativi a disposizione del Parlamento e alla semplificazione delle procedure e dell'attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte. A questo proposito, precisa che l'approntamento, nei termini di cui al citato schema di decreto legislativo, della banca dati delle amministrazioni pubbliche presenta taluni profili di problematicità in rapporto al rischio concreto di farraginosità delle procedure e di duplicazione di strumenti già operanti, come la banca dati dell'Autorità di vigilanza sugli appalti e quella gestita dalla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture.

Con riferimento, infine all'ultimo dei temi opportunamente sollevato dall'onorevole Mariani, vale a dire quello relativo alla adeguatezza della disciplina in materia di definanziamento delle opere pubbliche, rileva che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del governo n. 415, laddove fonda la procedura di revoca dei finanziamenti sul concetto di mancato avvio della realizzazione dell'opera, appare, oggettivamente, troppo generico, non specificando in quali mancati fatti o atti si concretizzi l'indicato concetto di mancato avvio dell'opera.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), scusandosi preventivamente per un intervento che esula dal tema concreto in discussione, chiede al rappresentante del Governo se corrisponda al vero la notizia dell'avvenuta soppressione nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti in sede referente del decreto legge n. 201 del 2011 della norma che estendeva anche al settore autostradale la competenza regolatoria della istituenda *Authority* dei trasporti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA conferma che tale notizia corrisponde a quanto effettivamente accaduto presso le Commissioni che stanno esaminando il richiamato provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti, riferiti al provvedimento in oggetto, trasmessi dalla XIV Commissione e di competenza della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi gli articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo, presentati presso la XIV Commissione, sui quali la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere.

Ricorda che al parere della Commissione sugli emendamenti trasmessi è riconosciuta una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione differisca l'espressione del

prescritto parere sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione di merito, al fine di dar modo ai deputati di approfondirne il contenuto e la portata degli effetti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, verificata per le vie brevi la disponibilità dei gruppi ad accedere alla proposta dell'onorevole Realacci, rinvia alla prossima settimana l'espressione del prescritto parere sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle 12.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.25.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 28 febbraio 2012, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico», secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 novembre 2011.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 28 febbraio 2012.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.30.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame di una proposta di legge finalizzata a reintegrare le competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti, ponendo fine all'anomala situazione determinatasi in conseguenza dell'adozione, in questa legislatura, di misure che hanno spogliato i comuni campani delle citate competenze.

Fa presente che, nell'ambito della legislazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, ha attribuito alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività, ordinariamente affidate ai comuni, di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Le citate società provinciali sono state altresì rico-

nosciute come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa (TARSU) o tariffa (TIA) per la gestione dei tributi. Si tratta, peraltro, di disposizioni non ancora entrate in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale, operata, da ultimo, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 196/2010. Per effetto di quest'ultimo provvedimento, infatti, le citate attività continuano ad essere gestite dai comuni campani secondo le tradizionali modalità e forme procedurali.

Segnala, peraltro, che nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame si ricorda che il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n. 195 del 2009, nel presupposto «che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione e con l'irrazionale creazione di un regime legislativo speciale applicabile solo in Campania e proprio nella fase di ritorno al sistema ordinario delle competenze, dopo anni di gestione commissariale e in stato di emergenza in tale regione».

Quanto al contenuto specifico della proposta di legge in esame, osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4, siano i comuni campani ad esercitare le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della TARSU e della TIA.

Al riguardo, aggiunge che l'articolo 10, comma 1-*bis* della legge regionale della

regione Campania n. 4 del 2007, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2008, dispone che «Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento». Ricorda altresì che gli articoli 8 e 9 della medesima legge disciplinano le funzioni di province e comuni. In particolare, l'articolo 9, al comma 1, prevede che i comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Segnala, infine, che l'articolo 14 del cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011), in corso di esame alla Camera, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Al riguardo, ricorda che la VIII Commissione, nell'esprimere il prescritto parere sul citato decreto legge nella seduta del 9 dicembre 2011, ha sottolineato l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.

In conclusione, ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i comuni possono provvedere all'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del

decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.). Lo stesso comma prevede, inoltre, che i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Testo unico, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia, anzitutto, il relatore per la chiara illustrazione della proposta di legge di cui è primo firmatario. Nel sottolineare, inoltre, l'assurdità e l'inaccettabilità dell'attuale quadro normativo, secondo il quale dal 1° gennaio 2012 tutte le attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania saranno sottratte ai comuni per essere attribuite alle province, ricorda che la VIII Commissione, nel parere espresso sulla manovra finanziaria in corso di esame da parte della Camera, ha già sollecitato il Governo ad intervenire in materia, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della richiamata disciplina transitoria. Rivolge, infine, un forte appello al Governo a farsi carico fin dalle prossime ore del problema in discussione, procedendo sul piano normativo a reintegrare i comuni campani nelle competenze in materia di gestione dei rifiuti, competenze che a tutti i comuni italiani sono riconosciute in aderenza al dettato e allo spirito delle norme costituzionali.

Alessandro BRATTI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore e dal collega Iannuzzi in ordine alla riattribuzione ai comuni campani di tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti, coglie l'occasione per segnalare al sottosegretario Fanelli l'urgenza di assumere provvedimenti altrettanto incisivi per far fronte agli effetti negativi di taluni provvedimenti assunti dal precedente Governo – quali l'abolizione degli AATO e la privatizzazione dei servizi pubblici locali – che rischiano di produrre la paralisi nell'attività amministrativa degli enti locali e in quella degli organismi di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

Precisa, tuttavia, che, se è urgente che il Governo assuma iniziative, anche nor-

native, in tali ambiti, è altrettanto importante che tali iniziative siano assunte, diversamente da quanto accaduto in questa legislatura, in un costante e stretto rapporto con i rappresentanti delle autonomie locali e, ancor prima, con le Commissioni parlamentari competenti.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), nell'associarsi a quanto già detto dai colleghi fin qui intervenuti, segnala tuttavia al sottosegretario Fanelli, ma anche al collega Iannuzzi, l'esigenza di porre fra le questioni prioritarie da affrontare nella discussione sulla situazione in Campania, quella relativa alle competenze e alle risorse necessarie per la realizzazione in tempi brevissimi di un moderno sistema di impianti, dalla cui efficacia dipende in gran parte il superamento definitivo della decennale situazione di emergenza. Segnala inoltre l'esigenza di operare un raccordo della normativa in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania e la nuova disciplina che ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'IMU.

Manuela LANZARIN (LNP) ritiene che le questioni segnalate dal collega Bratti meritino la massima considerazione da parte del Governo. Le ormai imminenti scadenze derivanti dall'abolizione degli AATO e dalla privatizzazione dei servizi pubblici locali, rischiano infatti di produrre un'inaccettabile incertezza normativa che impedisce agli amministratori locali di continuare a garantire ai cittadini sul territorio servizi efficienti a costi contenuti. Nel dichiararsi d'accordo, inoltre, sulla proclamata necessità di restituire ai comuni campani le competenze in materia di gestione dei rifiuti, osserva però che assieme alle competenze vanno attribuite ad essi anche le connesse responsabilità, con adeguate sanzioni nei confronti di tutti quei sindaci ed amministratori locali che continuano a non rispettare gli impegni e i vincoli normativi necessari ad assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottolinea come, mentre sia indubbia la ne-

cessità di procedere alla reintegrazione delle competenze dei comuni in Campania, non siano chiare le modalità attraverso le quali procedere a tale reintegrazione. In tale ottica ritiene che il testo della proposta di legge in esame possa sicuramente costituire una base di partenza per l'elaborazione di una normativa che metta ordine sulla gestione dei rifiuti in Campania.

Quanto poi alla questione della gestione del servizio idrico, fa notare come occorra procedere in sintonia con il Ministero per lo sviluppo economico, stante la necessità di affrontare anche il profilo della concorrenza in tale settore economico. L'intervento operato dal decreto legge in corso di esame alla Camera (DL n. 201 del 2011) che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze della soppressa Agenzia per i servizi idrici in materia di tariffe del servizio idrico rappresenta, a suo avviso, un significativo passo avanti, anche se occorre definire numerose altre questioni sulle quali è opportuno procedere con particolare cautela.

Salvatore MARGIOTTA (PD) fa notare al sottosegretario Fanelli come sia necessario precedere celermente, considerato che il 31 dicembre 2011 scadrà il termine entro il quale le regioni dovranno provvedere all'individuazione degli organismi deputati ad assumere le funzioni delle sopresse Autorità di ambito territoriale.

Ermete REALACCI (PD) rileva la necessità che il Governo provveda a prorogare il termine del 31 dicembre 2011 che segna il passaggio in Campania delle funzioni in materia di rifiuti alle società provinciali.

Con riferimento poi al tema dell'acqua, fa notare come anche in tale ambito occorra procedere speditamente. In tale prospettiva le disposizioni già richiamate recate dal decreto legge n. 201 del 2011, che affidano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze in materia tariffaria sono degne di apprezzamento, anche se occorrerà pensare ad un rafforzamento della struttura considerato che

l'acquisizione delle competenze in materia di tariffa del servizio idrico condurrà inevitabilmente l'Autorità ad un confronto con numerosi operatori del settore. Conclude sottolineando come vada anche verificato quale sarà il ruolo che il Ministero dell'Ambiente giocherà sulla qualità del bene dell'acqua.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara di prendere atto della positiva volontà espressa dal sottosegretario Fanelli di intervenire sulla questione in discussione. Ribadisce tuttavia, da un lato, l'urgenza assoluta di tale intervento e, dall'altro, la necessità che esso non si limiti ad una proroga della disciplina transitoria in vigore fino al 31 dicembre prossimo, ma reintegri stabilmente i comuni campani nelle competenze ad essi spettanti. Riconosce, infine, che la questione sollevata dal collega Libè è fondata, anche se non ha lo stesso carattere di urgenza di quella affrontata dalla proposta di legge in esame.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) ribadisce quanto già detto sia in ordine alla questione dell'impiantistica sia in ordine alla questione del coordinamento con la disciplina dell'IMU.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta il Ministro Clini aveva svolto una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdCpTP), Guido DUSSIN (LNP), Renato Walter TOGNI (LNP), Raffaella MARIANI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Tino IANNUZZI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Chiara BRAGA (PD), Roberto MENIA (FLpTP), Carmen MOTTA (PD), Ermete REALACCI

(PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Agostino GHIGLIA (PdL), Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) e Roberto TORTOLI (PdL)

Il Ministro Corrado CLINI fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » Atto n. 415.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

1. In attuazione della delega conferita con l'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sono stati predisposti due distinti schemi di decreti legislativi:

l'A.G. n. 414, in materia valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche;

l'A.G. n. 415 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo Progetti.

i testi in esame solo in parte accolgono le osservazioni già formulate da questo Ministero con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011 e necessitano comunque di un maggiore coordinamento con la vigente disciplina in materia di programmazione e monitoraggio delle infrastrutture, ordinarie e strategiche.

2. In particolare, quanto all'A.G. n. 414, prevede che ogni Ministero:

rediga con cadenza triennale un Documento pluriennale di pianificazione (articolo 2), in conformità alle linee guida previste dall'articolo 8;

provveda ad effettuare una valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi (articolo 3), alla quale è dedicata la prima sezione del Documento pluriennale di pianificazione;

provveda – attraverso gli studi di fattibilità – ad effettuare una valutazione ex ante delle singole opere (articolo 4);

provveda – sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e della valutazione ex ante delle singole opere – nella seconda parte Documento pluriennale di pianificazione a selezionare in via definitiva le opere da includere nel Documento stesso (articolo 5), precisando che «le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse a finanziamento», facendo comunque salva la disciplina in materia di finanza di progetto di cui all'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20 del codice degli appalti;

provveda ad effettuare una valutazione ex post delle opere (articolo 6), alla quale è dedicata la terza sezione del Documento pluriennale di pianificazione;

affidi l'attività di valutazione ad organismi indipendenti (articolo 7), individuati nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999;

garantisca ampia trasparenza ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere attraverso un'apposita sezione del proprio Sito istituzionale (articolo 9);

trasmetta gli atti relativi ai predetti processi alla Corte dei conti ai fini dell'attività di referto di cui all'articolo 3, comma 4 della legge n. 20/1994.

3. Tale disciplina va a sovrapporsi a quella già vigente in materia di:

Programmazione dei lavori pubblici, contenuta nelle disposizioni generali di cui all'articolo 128 del codice degli appalti ed agli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nonché in disposizioni speciali come l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011.

A tal riguardo – oltre ad evidenziare che non è stata accolta la richiesta dell'Ufficio legislativo di far espressamente salva nel testo dello schema di provvedimento la disciplina posta dall'articolo 128 del codice degli appalti e dagli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (disciplina richiamata solo nella relazione illustrativa) – si deve ribadire l'esigenza di chiarire i rapporti tra la prima e la seconda sezione del Documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 2 e il Programma triennale di cui al predetto articolo 128.

Emblematico al riguardo appare il confronto tra l'articolo 3, comma 2, lettera e), dello schema di provvedimento, ove genericamente si prevede che la prima sezione del Documento contiene « le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite », senza specificare l'esistenza di priorità predefinite a livello normativo. Infatti l'articolo 128, comma 3, non solo già prevede che « il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità », ma specifica altresì che « nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario ». Inoltre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 – nell'assegnare al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88/2011, una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020 – prevede che tale dotazione debba essere destinata « prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, non-

ché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013 ».

Programmazione delle infrastrutture strategiche, contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 443/2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti. A tal riguardo occorre evidenziare che nell'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto è stata recepita la richiesta dell'Ufficio legislativo di precisare che per le infrastrutture strategiche il Documento pluriennale di pianificazione è costituito dall'Allegato infrastrutture di cui all'articolo 2 della legge n. 39/2011, integrato dai criteri di valutazione di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello schema di decreto.

Tuttavia occorre evidenziare che la V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011 ha condizionato il proprio parere favorevole alla sostituzione del primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: « Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte 11, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto ».

Inoltre si deve rilevare che anche per le infrastrutture strategiche si pone l'esigenza di chiarire i rapporti con la disciplina posta dall'articolo 161 del codice degli appalti, proprio con riferimento al tema della priorità degli interventi, sul quale è da ultimo intervenuto il decreto legge n. 201/2011. Infatti – come rilevato anche dalla Struttura Tecnica di Missione – l'articolo 161, comma 1-bis, del codice degli appalti (come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011) prevede che « Nell'ambito del pro-

gramma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: *a)* coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; *b)* stato di avanzamento dell'*iter* procedurale; *c)* possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato » (1).

Studi di fattibilità, contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e nell'articolo 161, comma 1-*quater*, del codice degli appalti (introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011), rispettivamente in materia di lavori pubblici e di infrastrutture strategiche.

A tal riguardo occorre adeguare il testo dello schema di provvedimento alla disposizione del suddetto articolo 161, comma 1-*quater*, secondo il quale « Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente ».

4. Passando all'A.G. n. 415, particolare rilievo assume la disciplina del « definanziamento per mancato avvio dell'opera » posta dall'articolo 4 dello schema di decreto. A tal riguardo si deve rilevare che se, da un lato, è stata accolta la richiesta del concerto di questo Ministero, formulata con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011, dall'altro, non sono state accolte le ulteriori richieste formulate con tale nota e finalizzate a porre in rilievo:

(1) Il previgente comma 1-*ter* dell'articolo 161 disponeva che « Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile ».

l'esigenza di precisare nel testo dello schema di provvedimento che, nell'adozione del D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 1 – recante i « criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti » – occorre tener conto delle procedure già in essere, indicate dall'articolo 32 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 11/2011 (procedure richiamate solo nella relazione illustrativa);

l'esigenza di specificare, sempre all'articolo 4, dello schema di decreto, che il mancato avvio dell'opera (ossia il fatto che determina il definanziamento della stessa) consiste nel mancato avvio della progettazione o, al più, nel mancato avvio della procedura di affidamento dell'opera.

Inoltre appare condivisibile il rilievo formulato dalla V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011, nel corso della quale è stato evidenziato che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha segnalato la necessità di coordinare la nuova disciplina in materia di monitoraggio con quella della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (articolo aggiunto dall'articolo 44, comma 1, del Decreto Legislativo n. 235/2010), secondo il quale « per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la « Banca dati nazionale dei contratti pubblici » (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del

medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo ».

Da ultimo occorre rammentare che – in ossequio all’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche il compito, di svolgere le attività di supporto necessarie per la

vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche – è stata da tempo istituita una apposita banca dati aggiornata trimestralmente dai Responsabili Unici del Procedimento, per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	95
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Nomina n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	99
INTERROGAZIONI:	
5-05281 Burtone: Disagi e disservizi sulla linea ferroviaria Metaponto-Roma, conseguenti alla sostituzione del collegamento <i>Eurostar</i> con un collegamento <i>Intercity</i>	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102
5-05516 Lovelli: Ipotesi di soppressione dei treni <i>Intercity</i> che collegano Genova e Torino	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-05541 Garofalo: Conferma del Corridoio 1 Berlino-Palermo nell'ambito della rete transeuropea di trasporto TEN-T	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.20.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 5.027 del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 5.027 del Governo, riferito al disegno di legge comunitaria 2011.

Avverte che, sulla base della specifica disciplina procedurale prevista per l'esame

del disegno di legge comunitaria, il parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea ha sostanzialmente efficacia vincolante. Gli emendamenti su cui la Commissione di settore esprima parere favorevole sono infatti recepiti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non li ritenga contrastanti con la normativa comunitaria o con esigenze di coordinamento generale.

Rileva come, al contrario, gli emendamenti sui cui la Commissione di settore esprima parere contrario non potranno essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea e quindi non potranno essere approvati nella fase di esame in Commissione.

Ciò premesso, in sostituzione del relatore, fa presente che l'articolo aggiuntivo 5.027 introduce norme per la disciplina dei diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva n. 2009/12/CE.

In relazione al mancato recepimento di tale direttiva, il cui è termine scaduto il 15 marzo 2011, fa presente che, la Commissione europea ha avviato il 18 maggio 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ricorda peraltro che, con la legge comunitaria 2009, il Governo era stato delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 39 della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della predetta direttiva.

Rammenta altresì che nei mesi scorsi la Commissione ha esaminato per il parere al Governo lo schema di decreto legislativo volto al recepimento della citata direttiva, esprimendo, nella seduta del 2 agosto, un parere favorevole con condizioni e osservazioni, per altro di contenuto identico a quello successivamente approvato dalla 8a Commissione del Senato.

In particolare, come risulta dal predetto parere, osserva che la Commissione aveva rilevato alcuni profili di criticità che riguardavano: il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva

concorrenza; la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri; l'individuazione dell'Autorità nazionale di vigilanza, la disciplina transitoria applicabile ai contratti di programma in corso di definizione.

Sottolinea che tali criticità consistevano nel fatto che la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo, secondo la Commissione, non era conforme né alla predetta direttiva comunitaria né ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 39 della legge comunitaria 2009. Conseguentemente il parere dettava, tra l'altro, specifiche condizioni per la riformulazione delle norme dello schema di decreto legislativo conformemente alle prescrizioni della direttiva comunitaria e della delega legislativa.

Osserva che, ciò nonostante, lo schema di decreto legislativo è stato definitivamente approvato nel suo testo originario dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 ottobre 2011, rilevando che il decreto, tuttavia, non è stato emanato dal Presidente della Repubblica per « eccesso di delega, non coerenza con la direttiva Ue di riferimento e profili anticoncorrenziali ».

Tutto ciò premesso, segnala che, essendo ormai scaduto il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge comunitaria 2009, il Governo, mediante l'articolo aggiuntivo in esame, intende introdurre la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria n. 2009/12/CE direttamente con legge, riproducendo in larga parte, anche se con alcune rilevanti modifiche, il contenuto dello schema di decreto già esaminato dal Parlamento.

Innanzitutto, osserva che l'articolo aggiuntivo affida le funzioni di regolazione e di vigilanza per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva ad un'autorità nazionale di vigilanza identificata nell'ENAC al cui interno viene istituita la « Direzione diritti aeroportuali », ai fini dello svolgimento delle predette funzioni.

Segnala che a questo proposito la proposta emendativa, all'articolo 1, comma 2,

fa salvo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che, come è noto, prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni, regolamenti di delegificazione, con i quali si dovrà individuare, fra le autorità indipendenti esistenti, quella cui saranno conferite le competenze in materia di regolazione del settore dei trasporti aereo, ferroviario e marittimo.

Ricorda che in merito all'autorità di vigilanza il parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo sottolineava come fosse « necessario designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale Autorità nazionale di vigilanza effettivamente indipendente ai sensi dell'articolo 11 della citata direttiva, affidando ad un'apposita struttura da realizzare nell'ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati, ferma restando comunque l'esigenza di affidare nel prossimo futuro ad un'unica autorità indipendente le funzioni di regolazione dell'intero settore del trasporto, attualmente frammentate in una pluralità di enti ».

Rileva che l'articolo aggiuntivo del Governo si colloca quindi proprio nella direzione a suo tempo indicata dalla Commissione.

In secondo luogo, segnala che l'articolo aggiuntivo prevede l'applicazione della nuova disciplina introdotta a tutti gli aeroporti con traffico annuo non inferiore a 1 milione di passeggeri e non solo a quelli che abbiano un volume di traffico annuale passeggeri inferiore ai 5 milioni di passeggeri e che risultano in una situazione di effettiva concorrenza, come invece prevedeva lo schema di decreto legislativo.

Osserva, in particolare, che la nuova disciplina prevede che la definizione delle tariffe avvenga al termine di una procedura di consultazione fra gestore e utenti dell'aeroporto, procedura che viene avviata dopo l'individuazione, da parte del gestore, del modello tariffario applicabile, nell'am-

bito di quelli predisposti dall'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies*, del decreto-legge n. 203 del 2005, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare agli utenti degli aeroporti il rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1.

Evidenzia come invece, per gli aeroporti con un volume di traffico annuale inferiore a 1 milione di passeggeri, l'Autorità individua entro 60 giorni dall'inizio della sua attività modelli semplificati di aggiornamento delle tariffe.

Rileva come si tratti di una disciplina che appare coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione nel citato parere che, da un lato, precisava che non si poteva continuare ad applicare, come invece richiedeva lo schema di decreto legislativo, una apposita disciplina, sostanzialmente coincidente con la legislazione vigente, agli aeroporti che non si trovavano in una situazione di effettiva o potenziale concorrenza, dall'altro, riteneva che si dovessero prevedere, per gli aeroporti con un volume di traffico fino a 1 milione di passeggeri, ulteriori norme di semplificazione.

Infine, per quanto riguarda la disciplina transitoria, rileva che l'articolo 12 della proposta emendativa, al comma 1, prevede che la misura dei diritti aeroportuali stabiliti nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge comunitaria in esame può essere determinata secondo la nuova disciplina alla scadenza dei contratti stessi.

Fa presente che il successivo comma 2 dispone che, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009.

Ricorda, in proposito, che la Commissione nel citato parere del 2 agosto 2011 riteneva necessario fissare con estrema chiarezza il regime transitorio, assicurando la salvaguardia dei contratti di pro-

gramma in corso di definizione, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si riflettesse negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali. Si prevedeva quindi l'applicazione della precedente disciplina ai procedimenti in corso per i quali fosse intervenuta una determinazione positiva, anche non definitiva, assunta con delibera da parte dell'ENAC.

Evidenzia come la formulazione adottata dall'articolo aggiuntivo in esame appaia invece più ampia, consentendo l'applicazione della citata disciplina a tutti i procedimenti in corso.

In conclusione, ritenendo che l'articolo aggiuntivo in esame risulti sostanzialmente coerente con il parere reso dalla Commissione il 2 agosto scorso, formulo una proposta di parere favorevole sullo stesso articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel concordare con la proposta di parere del relatore, sottolinea come la designazione dell'ENAC quale Autorità nazionale di vigilanza sia stata effettuata all'articolo 3, comma 1, «in sede di prima applicazione delle norme comunitarie», nel presupposto che, a regime, dovrà applicarsi la nuova disciplina in materia di Autorità nel settore dei trasporti.

Carlo MONAI (IdV) evidenzia come l'affidamento all'ENAC delle funzioni di Autorità di vigilanza, in presenza dell'istituzione con regolamento di delegificazione di un'unica Autorità di regolazione nel settore dei trasporti, potrebbe determinare problemi di coordinamento legislativo difficilmente risolvibili, nel caso in cui l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 si protrasse al Senato oltre il termine fissato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'emanazione del citato regolamento di delegificazione. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile affidare immediatamente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo aggiuntivo all'Autorità da istituire ai sensi del citato articolo 37.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, pur comprendendo i profili problematici evidenziati dal deputato Monai, sottolinea comunque la necessità di affidare, in sede di prima applicazione, le funzioni di vigilanza all'ENAC, al fine di superare la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia su tale materia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel concordare con le osservazioni del rappresentante del Governo, ritiene necessario affidare in prima applicazione le funzioni di vigilanza all'ENAC, in modo da consentire nel più breve tempo possibile l'esercizio delle citate funzioni, dando tempestiva applicazione alle nuove disposizioni sulla determinazione di diritti aeroportuali. Infine, sottolinea l'opportunità di definire più puntualmente la disposizione transitoria, in quanto l'applicazione della disciplina vigente ai procedimenti in corso rischia di essere troppo generica.

Silvia VELO (PD), considerata la complessità del testo in esame, chiede di rinviare l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo, anche al fine di verificarne la coerenza con l'Autorità di nuova istituzione di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, quale risultante dalle modifiche introdotte nella seduta di ieri dalle Commissioni riunite V e VI che, approvando un emendamento presentato dal Governo, hanno escluso l'applicazione della nuova disciplina alle strade e autostrade, diversamente dagli orientamenti assunti dal Governo stesso con la presentazione di una precedente proposta emendativa.

Marco DESIDERATI (LNP), nel concordare con i rilievi formulati dai deputati poc'anzi intervenuti, riguardo al problematico coordinamento fra le funzioni di vigilanza attribuite all'ENAC e l'istituzione Autorità dei trasporti, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, segnala un ulteriore profilo problematico che concerne la copertura degli oneri dell'ENAC derivanti dallo svolgimento delle predette funzioni di vigilanza che, ai

sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'articolo aggiuntivo, dovrebbero gravare sugli utenti degli aeroporti e sui gestori aeroportuali. In particolare, a suo avviso, si dovrebbe chiarire se tali modalità di finanziamento saranno in qualche modo modificate per effetto dell'entrata in vigore del predetto articolo 37, che invece imputa gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di regolazione nel settore dei trasporti a tutti i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, che vi provvedono tramite un contributo non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dallo svolgimento delle attività effettuate nell'ultimo esercizio.

Mario LOVELLI (PD) ritiene che la scelta di affidare temporaneamente le funzioni di vigilanza in materia di determinazione dei diritti aeroportuali all'ENAC rappresenti una soluzione confusa e pasticciata, frutto dell'inerzia del precedente Governo nell'affrontare il tema dell'istituzione di un'unica Autorità nel settore dei trasporti, nonostante le continue sollecitazioni della Commissione a provvedere tempestivamente sulla materia. Nel concordare con la proposta della deputata Velo, ritiene che il rinvio della votazione del parere da parte della Commissione possa consentire di trovare una soluzione adeguata al tema del coordinamento normativo tra il presente articolo aggiuntivo e l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Giacomo TERRANOVA (Misto), pur comprendendo le critiche formulate dai deputati intervenuti nel corso della discussione in merito alla temporanea assegnazione all'ENAC delle funzioni di vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali, ritiene tuttavia prioritario assicurare la tempestiva entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva comunitaria n. 2009/12/CE non solo per superare la procedura di infrazione in corso, ma anche per assicurare un quadro normativo certo ai gestori aeroportuali, in vista dei cospicui investimenti che questi dovranno realizzare.

Antonio MEREU (UdCpTP), nell'associarsi alle richieste di rinvio della votazione sul parere concernente l'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea la necessità di svolgere un adeguato approfondimento in merito al contenuto dello stesso articolo aggiuntivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, concorda con la richiesta di rinvio della votazione, anche alla luce della situazione che si è determinata a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha escluso il settore stradale e autostradale dalle funzioni di regolazione dell'istituenda Autorità dei trasporti. Si tratta, a suo avviso, di una scelta incomprensibile dal punto di vista tecnico, frutto esclusivamente di pressioni lobbistiche, dal momento che le funzioni di regolazione esercitate in tale settore sono equiparabili per molti aspetti a quelle svolte nel settore aereo, che invece risulta compreso nell'ambito delle attività della citata Autorità. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.35.

**Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova.
Nomina n. 130.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Segnala che, con lettera del 16 novembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Rileva che, in vista della scadenza del mandato quadriennale del Presidente Luigi Merlo (7 febbraio 2012), è stata avviata il 26 ottobre scorso la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 per la nomina del nuovo Presidente.

Osserva che a seguito della richiesta formulata dal Ministero, sono pervenute le indicazioni degli Enti interessati: la provincia di Genova ha indicato il dottor Merlo, il Comune di Genova ha indicato il prof. Renato Midoro, la Camera di commercio di Genova ha indicato il dottor Water Bertini.

Evidenzia che sul nominativo del dottor Luigi Merlo è stata raggiunta l'intesa con la Regione Liguria, che si è espressa con nota n. 15634 del 14 novembre 2011 e che il Ministro propone pertanto la conferma del dottor Luigi Merlo a Presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Fa presente che il dottor Luigi Merlo, nato alla Spezia il 31 marzo 1965, è stato Vice Sindaco della Spezia dal 1997 al 2005, e dal 2005 al 2008 assessore della Regione Liguria con delega ai trasporti, ai porti e alle infrastrutture.

È attualmente membro del consiglio di Assoporti, presidente della società Retroporto di Alessandria, membro del Consiglio di amministrazione dell'Aeroporto di Genova; si occupa della materia portuale dal 1987, attraverso la pubblicazione di numerosi articoli e approfondimenti, la partecipazione a convegni nazionali e internazionali in qualità di esperto e lo svolgimento di interventi e lezioni presso l'Università degli studi di Genova.

In conclusione, formula pertanto una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.40.

5-05281 Burtone: Disagi e disservizi sulla linea ferroviaria Metaponto-Roma, conseguenti alla sostituzione del collegamento Eurostar con un collegamento Intercity.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala, più nel dettaglio, che, con il nuovo orario Taranto è collegata a Roma da sette treni con i seguenti orari: ore 5,28 (arrivo 11,24); ore 7,50 (arrivo 14,20); ore 8,35 (arrivo 15,15); ore 9,50 (arrivo 16); ore 12,45 (arrivo ore 19); ore 14 (arrivo ore 20,41); ore 15,30 (arrivo 22,20). Il viaggio da Roma è invece garantito da nove treni con i seguenti orari: ore 6,27 (arrivo 13,05); ore 8,45 (arrivo 15,07); ore 9,39 (arrivo 16,45) ore 10,20 (arrivo 16,45); ore 12 (arrivo 19,57); ore 14,45 (arrivo 21); ore 15,39 (arrivo 22); ore 16 (arrivo 22); ore 19 (arrivo 00,45). In conclusione ritiene che le questioni poste dal cambiamento di orario riguardino non tanto il merito quanto piuttosto il metodo, ossia le

modalità attraverso le quali i cambiamenti vengono comunicati all'utenza e agli enti locali, che, a suo avviso, debbono essere sensibilmente migliorate.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, sottolineando positivamente il fatto che il sottosegretario non si è limitato a fornire degli elementi di carattere meramente burocratico, ma è entrato nel merito delle questioni poste nell'interrogazione in oggetto, evidenziando la necessità di una modifica di metodo nella comunicazione delle informazioni agli utenti. Tuttavia, più in generale, giudica assai allarmante che, a seguito della definizione dell'orario invernale del servizio ferroviario, si sia verificato, nel mezzogiorno, un ulteriore ridimensionamento del servizio stesso, posto che il servizio ferroviario, alla stregua del servizio postale, rappresenta un indice significativo della presenza dello Stato sul territorio.

5-05516 Lovelli: Ipotesi di soppressione dei treni Intercity che collegano Genova e Torino.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, segnalando tuttavia come essa giunga ad orario ferroviario ormai variato. Riguardo al tema delle variazioni dei servizi erogati in corso di contratto da Trenitalia, segnala la necessità che il Governo vigili attentamente sulla procedura disciplinata dal contratto di servizio per giungere a tali variazioni, al fine di verificare

se esse siano funzionali alle esigenze dell'utenza o piuttosto a quelle del gestore del servizio.

5-05541 Garofalo: Conferma del Corridoio 1 Berlino-Palermo nell'ambito della rete transeuropea di trasporto TEN-T.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo GAROFALO (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario per le informazioni fornite, che confermano quanto era già stato affermato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, Corrado Passera, riguardo al Corridoio 1, nel corso dell'audizione tenutasi in Commissione lo scorso 9 dicembre. Si tratta, a suo avviso, di una conferma importante, che prefigura un rilancio, attraverso la realizzazione del Corridoio 1, degli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, che rappresentano un insostituibile volano per la crescita dell'occupazione. Più in generale, ritiene che gli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario rappresentino una priorità assoluta nel settore dei trasporti che, al momento, è attraversato da gravi criticità che riguardano, tra l'altro, anche il trasporto su gomma, come dimostra il blocco dei tir recentemente preannunciato dalle associazioni di categoria. Tenuto conto di questa situazione di difficoltà che attraversa l'intero settore dei trasporti, quindi, sollecita il Governo a rendere risposte tempestive sugli atti di sindacato ispettivo presentati in sede parlamentare, citando a questo riguardo l'interrogazione a sua firma presentata il 29 novembre scorso, riguardo alla problematica dei treni notte.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

5-05281 Burtone: Disagi e disservizi sulla linea ferroviaria Metaponto-Roma, conseguenti alla sostituzione del collegamento *Eurostar* con un collegamento *Intercity*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il collegamento 9360/9363 Taranto-Potenza-Roma (e viceversa) citato dall'onorevole Interrogante, classificato *Eurostar* sino a dicembre 2010, rientra nel novero dei treni del « Servizio Universale », ovvero di quei servizi che per poter essere effettuati necessitano di una contribuzione pubblica, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio nazionale, in quanto presentano un conto economico negativo.

Con l'orario del 12 dicembre 2010, l'offerta del Contratto di Servizio è stata riorganizzata, soprattutto per tener conto delle variazioni intervenute nelle frequenziazioni dei singoli treni, fermo restando il vincolo dell'equilibrio economico del Contratto di Servizio.

Nel quadro di tale riorganizzazione, la coppia dei suddetti treni *Eurostar* 9360/9363 Taranto-Potenza-Roma (e viceversa) è stata trasformata in *Intercity* 700/707.

Ciò ha consentito, oltre al mantenimento del collegamento sulle relazioni precedentemente servite, anche la realizzazione di un nuovo collegamento diretto

tra Taranto/Metaponto/Potenza e Aversa, Formia e Latina, attraverso l'assegnazione delle fermate programmate (cosiddetta fermate di sistema) tra Roma e Napoli.

Sugli *Intercity* sopra citati, si è registrato un apprezzabile aumento dei viaggiatori rispetto agli *Eurostar* precedentemente programmati, sia in considerazione della riduzione del costo dei biglietti sia, presumibilmente, per effetto del posticipo della partenza da Taranto, prevista in un orario più agevole per le esigenze degli utenti (dalle 6.16 alle 7.50).

Ciò ha portato a confermare anche con l'orario in vigore dall'11 dicembre 2011, l'attuale volume di offerta *Intercity* (2 coppie), sulla relazione Taranto-Potenza-Roma e viceversa.

Comunque, questo Governo si è già attivato presso Trenitalia, al fine di concordare un calendario di incontri per approfondire le criticità lamentate e migliorare l'offerta del servizio sulla tratta in questione.

ALLEGATO 2

5-05516 Lovelli: Ipotesi di soppressione dei treni *Intercity* che collegano Genova e Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I treni *Intercity* programmati tra Genova, Alessandria e Torino (e viceversa) rientrano nel novero dei treni classificati come «Servizio Universale», ovvero di quei servizi che per poter essere effettuati necessitano di una contribuzione pubblica, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio nazionale, in quanto presentano un conto economico negativo.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili, lo Stato, rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, definisce, nell'ambito del Contratto di Servizio con Trenitalia, la quantità e la qua-

lità dei servizi di media e lunga percorrenza da effettuare, coprendo la differenza tra i ricavi da traffico ed i costi di produzione certificati.

Orbene, in relazione al timore manifestato dall'onorevole Interrogante circa la soppressione di alcuni *Intercity*, posso con soddisfazione comunicare che, sulla base delle indicazioni del Ministero che rappresento, con l'orario in vigore dall'11 dicembre 2011, il volume complessivo dell'offerta *Intercity* precedentemente previsto tra Genova e Torino è stato confermato.

ALLEGATO 3

**5-05541 Garofalo: Conferma del Corridoio 1 Berlino-Palermo
nell'ambito della rete transeuropea di trasporto TEN-T.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto Corridoio 1 Berlino-Palermo rappresenta per l'intero sistema Paese un'infrastruttura strategica di assoluta rilevanza, in quanto Palermo costituisce il nodo più meridionale della rete *core* nell'intera area del bacino mediterraneo e assolve quindi il compito di raccordare aree periferiche del continente europeo, adempiendo in pieno al criterio di perifericità.

Nel giugno 2011, come evidenziato anche dall'interrogante è stata pubblicata la proposta di bilancio UE 2020, nella quale si fa riferimento ad una lista preliminare di 10 corridoi prioritari TEN-T, tra cui il corridoio n. 5 « Helsinki-La Valletta », che modifica, tra l'altro, il tracciato del Progetto Prioritario 1.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte manifestato, presso le competenti Istituzioni europee, la ferma posizione sul mantenimento del Corridoio Berlino-Palermo, ritenendolo prioritario e non modificabile.

In questo ambito è stata altresì rappresentata l'assoluta necessità per l'Italia di inserire il nodo di Palermo e di Catania all'interno del Corridoio Helsinki-La Valletta per le seguenti argomentazioni:

Palermo soddisfa i requisiti di città « nodo », in quanto la sua area metropolitana supera il milione di abitanti;

il collegamento marittimo più diretto con l'isola di Malta avviene attraverso i porti della Sicilia (Pozzallo, Catania, Palermo);

sono già stati sostenuti dall'Italia ingenti investimenti per dare realizzazione

alla parte meridionale del Progetto Prioritario Europeo 1 (PP1), con specifico riferimento alla rete ferroviaria.

Inoltre, è stato chiesto che alla Sicilia, che annovera una popolazione di 5 milioni di abitanti, fosse garantito lo stesso « grado di libertà » di collegamento alla terraferma concesso ad altri paesi europei (come nel caso del collegamento fisso di Malmoe, che collega la Danimarca alla Svezia, che ha goduto di contributi TEN-T).

Le motivazioni presentate, espressione della forte volontà dell'Italia di mantenere l'attuale conformazione dell'asse, sono state recepite con favore e riconosciute come oggettive dai rappresentanti della Commissione.

Infatti, la nuova rete di trasporto europea, presentata dal Vice Presidente della Commissione europea nella seduta del 19 ottobre scorso, comprende il Corridoio Berlino-Palermo che, nella nuova programmazione, ha assunto la denominazione di Corridoio Helsinki-La Valletta: tale Corridoio oltre ad estendersi a sud-est con la diramazione Napoli-Bari-Taranto si sviluppa nel territorio siciliano secondo la direttrice Messina-Catania-Enna-Palermo, per consentire di servire i principali nodi urbani dell'isola e di migliorare i collegamenti ferroviari con i porti di Catania, Augusta e Palermo.

Sembra, quindi, che ci siano tutti i motivi per esprimere viva soddisfazione per i risultati raggiunti, grazie anche all'impegno profuso dall'Amministrazione che rappresento.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (*Seguito esame e rinvio*) 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli articoli aggiuntivi Vignali 5.015, nonché 5.034 e 5.038 del Governo, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono ambiti di competenza della X Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico,

segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Invita quindi il relatore Vignali a illustrare gli articoli aggiuntivi trasmessi per la formulazione della proposta di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo 5.034 del Governo e Vignali 5.015 recano la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, l'esigenza di prevedere uno o più decreti legislativi in materia deriva dall'entrata in vigore del

regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un nuovo regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. L'articolo aggiuntivo del Governo prevede al comma 4 anche la clausola di neutralità finanziaria disponendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che l'articolo aggiuntivo 5.038 del Governo reca una modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. In particolare, la novella proposta prevede che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo (anziché 30 giorni prima) salvo i casi di urgenza, l'autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi in esame.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che l'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14, dichiarato ammissibile in un primo momento, non è stato trasmesso alla Commissione a causa di una successiva e diversa valutazione da parte della presidenza della XIV Commissione; la sua valutazione in XIV Commissione risulta al momento sospesa. Si tratta di una proposta emendativa che reca importanti disposizioni per contrastare la contraffazione nel settore del commercio elettronico. Chiede pertanto al relatore di

attendere il giudizio definitivo sull'ammissibilità sull'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14 prima di procedere alla votazione del parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, sottolinea che, in attesa della definizione del giudizio di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14, si può procedere alla votazione del parere sugli emendamenti trasmessi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che nella giornata odierna si procederà alla votazione del prescritto parere sulle proposte emendative in esame. Nel caso in cui l'articolo aggiuntivo Fava 5.0.14, dovesse essere, a seguito della conclusione della sua valutazione, trasmesso alla Commissione si procederà naturalmente alla votazione del relativo parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto, sono pervenuti i pareri delle Com-

missioni Giustizia (favorevole) e Lavoro (favorevole con osservazione). Non sono invece ancora pervenuti gli altri pareri, fra cui di particolare rilievo i pareri della I e della V Commissione. Propone quindi alla Commissione di esprimersi sull'ipotesi di chiedere formalmente un breve rinvio al Presidente della Camera al fine di definire un testo ampiamente condiviso.

Il relatore Ignazio ABRIGNANI (PdL) e la Commissione concordano sulla proposta del presidente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (*Esame e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. Parere alla I Commissione (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 111

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 116

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 118

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 113

ALLEGATO 3 (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base*) . 120

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

ALLEGATO 4 (*Emendamenti*) 123

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dai prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione; infatti, lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di procedere all'assegnazione, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, richiamando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Maria Grazia GATTI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) da queste inviati in missione presso imprese utilizzatrici. Rileva che l'attuazione della Direttiva 2008/104/CE è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha inserito la direttiva in questione nell'Allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fa presente, in particolare, che il provvedimento, che si compone di otto articoli, modifica e integra in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, che già prevede una disciplina dell'attività delle agenzie di somministrazione.

Segnala che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo le nuove definizioni di « missione » (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e « condizioni di base di

lavoro e di occupazione » (ossia le condizioni in vigore presso l'utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.

Evidenzia che l'articolo 3 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardante le sanzioni; in primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti), alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento (articolo 23, comma 1, del decreto), l'obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti (articolo 23, comma 7-bis, del decreto), l'accesso alle strutture o attrezzature collettive dell'impresa utilizzatrice e l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori (articolo 23, comma 4, del decreto); inoltre, essa introduce sanzioni penali e la cancellazione dall'albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.

Osserva che gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell'introduzione della nuova definizione di « missione ». Mette in evidenza che l'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l'assunzione anche a tempo parziale. Segnala poi che l'articolo 7 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte: la norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il « trattamento economico e normativo » (come attualmente previsto) ma, più in generale, « le condizioni di base di lavoro e d'occupazione »; la disposizione, inoltre, introduce

una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest'ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Fa presente che tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera; inoltre, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.

Rilevato che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, ribadisce che – come già anticipato dalla presidenza – nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnala che il provvedimento è stato trasmesso privo dei pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, riservandosi di trasmetterli non appena acquisiti. Per questa ragione, ritiene essenziale attendere, prima che la Commissione si esprima, i pareri richiamati precedentemente.

Svolgendo, infine, considerazioni di carattere conclusivo sul provvedimento, esprime su di esso un orientamento favorevole, facendo notare che le stesse associazioni di rappresentanza delle agenzie di somministrazione, ascoltate nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro, avevano segnalato l'esigenza di una omogeneizzazione della normativa a livello europeo, tenuto conto dell'importanza assunta da tale tipologia contrattuale.

Evidenzia, peraltro, l'esigenza di approfondire alcuni punti del testo. Soffermandosi su taluni profili del provvedimento, infatti, rileva l'esigenza – anche al fine di prevenire possibili contenziosi – di rendere esplicito il riferimento alla parità di

trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati, in maniera da ricondurre espressamente tale principio nella definizione di « condizioni di base di lavoro e di occupazione », introdotta dallo schema di decreto in esame e che, al momento, potrebbe apparire troppo restrittiva. Ritiene, altresì, necessario svolgere un approfondimento sul combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di operare un efficace coordinamento tra le norme in questione, considerato che esse, nella loro attuale formulazione, potrebbero limitare in misura eccessiva la libertà del lavoratore di scegliere un impiego meglio remunerato.

Il sottosegretario Michel MARTONE, nel prendere atto della relazione introduttiva svolta e delle richieste di natura procedurale avanzate dal relatore, avverte che è in corso di svolgimento un tavolo di consultazione con le parti sociali sugli argomenti oggetto del presente provvedimento, finalizzato ad adempiere alle prescrizioni della legge di delegazione. Si riserva, pertanto, di portare a conoscenza della Commissione – una volta esaurito il lavoro del tavolo – gli esiti di tale attività di consultazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire chiarimenti anche in ordine ai tempi necessari per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Michel MARTONE assicura che anche la Conferenza unificata è stata attivata ai fini dell'espressione del parere di competenza, riservandosi di aggiornare la Commissione sui relativi esiti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. Parere alla I Commissione.

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, evidenzia che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 4534, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. In proposito, segnala che il presente provvedimento — approvato in un testo unificato dal Senato a seguito di un iter parlamentare articolato, che ha avuto ad oggetto l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare (S. 1223 e S. 1431) e del disegno di legge del Governo (S. 2720) — è stato adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 3 novembre 2011: la Commissione, dunque, è oggi chiamata ad esprimersi sul testo come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, svoltosi nella seduta dello scorso 9 novembre.

Osserva, in linea generale, che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ricorda, in premessa, che in Italia attualmente esistono alcuni organismi, per lo più organizzazioni non governative, che, pur svolgendo attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono i requisiti indicati dalla citata risoluzione, tra cui indipendenza e autonomia (operativa e finanziaria) dal Governo, pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate; tra questi giudica opportuno citare la Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani e il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, che opera presso il Ministero degli affari esteri. Fa notare, pertanto, che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di dotare l'Italia di un organismo di tutela dei diritti umani — nel rispetto dei principi sanciti dalle Nazioni Unite nella predetta risoluzione e di quelli contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali — che viene denominato « Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani ».

Passando a esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, che, nel disciplinare la composizione della Commissione, al comma 6 prevede un regime di incompatibilità per i suoi componenti (un presidente e due componenti scelti tra persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani), i quali per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; si prevede, inoltre, che il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non possa essere sostituito e che, all'atto del

collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

Sempre con riferimento ai componenti della Commissione, osserva che l'articolo 2, ai commi 7 ed 8, detta importanti disposizioni in materia di indennità di funzione e di sostituzione in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. Sottolinea, poi, che l'articolo 3, nel prevedere le competenze della Commissione, al comma 8 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che la disciplina della sua organizzazione interna e del suo funzionamento, anche la regolamentazione del trattamento economico e giuridico del personale (non più di dieci unità) del relativo ufficio, nonché delle procedure e modalità di reclutamento. È previsto, inoltre, che l'ufficio della Commissione, al fine di consentire l'avvio delle attività amministrative si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo – le cui modalità di reclutamento sono stabilite con apposito regolamento – in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Si prevede, altresì, che il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e che all'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

Segnala, altresì, l'articolo 5, che, disciplinando proprio nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, la cui composizione – come già detto – è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre

fra amministrativi e tecnici. Fa notare, peraltro, che un nuovo comma 5 di tale articolo – inserito sulla base di un apposito emendamento votato in I Commissione – disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di direttore da parte del presidente della Commissione istituita con il provvedimento in esame. Infine, rileva che l'articolo 6 prevede anche la creazione di un « Consiglio », del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo.

Rispetto al complesso del provvedimento, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, ritiene tuttavia che non possa non rimarcarsi, in primo luogo, un'assoluta complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari. Per quanto concerne, poi, gli aspetti di più immediata competenza della XI Commissione, mette in evidenza come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità; in proposito, peraltro, fa notare che il citato comma 2 prevede addirittura l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti. In tal senso, giudica opportuno che – pur nel prevedere un parere favorevole rispetto alle finalità sottese all'istituzione del nuovo organismo – si chieda alla Commissione di merito di riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Donella MATTESINI (PD) ritiene preliminarmente opportuno dichiarare che il suo gruppo giudica necessario – al fine di colmare una lacuna normativa dell’ordinamento – provvedere all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in ottemperanza a precisi impegni di carattere internazionale assunti dall’Italia. Al contempo, reputa condivisibili le considerazioni espresse dal relatore circa l’esigenza di superare taluni elementi di criticità presenti nel testo, riferiti, in particolare, alla significativa ridondanza organizzativa e finanziaria della Commissione in questione. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore, ricordando l’importante ruolo svolto dal Paese nell’ambito delle missioni umanitarie, nonché l’azione positiva svolta dall’Italia sul versante della lotta alla pena di morte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) stigmatizza anzitutto – a livello personale e a nome del suo gruppo – la tendenza eccessiva del legislatore a istituire nuovi organismi, più o meno indipendenti, che rischiano spesso di apparire pletorici, soprattutto laddove intervengono in settori già ampiamente garantiti da adeguati strumenti di controllo. Ritiene altresì inaccettabile che, in un momento di crisi come quello attuale, in cui i cittadini sono chiamati a sostenere rilevanti sacrifici economici, si pensi di investire risorse pubbliche nell’istituzione di ruoli organici speciali di personale pubblico e nel conferimento di nuovi incarichi, giudicati chiaramente incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. Si dichiara, pertanto, pronto a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, purché lo stesso relatore si renda disponibile a trasformare le osservazioni in essa contenute in altrettante condizioni, al fine di indirizzare in modo più vincolante il lavoro della Commissione di merito.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, alla luce della richiesta del deputato Fe-

driga, che giudica ampiamente accettabile, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), nella quale le osservazioni vengono trasformate in apposite condizioni.

Il sottosegretario Michel MARTONE prende atto del lavoro svolto dalla Commissione, richiamando l’alto senso di responsabilità mostrato, nell’attuale momento di emergenza economica, con la predisposizione della nuova versione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori svolti nell’ambito del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 3*), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato in esame, riservandosi di presentare emendamenti volti a modificarne il contenuto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 20 dicembre.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Michel MARTONE fa presente che il Governo si riserva di pronunciarsi sul provvedimento in esame anche in relazione agli emendamenti che saranno presentati.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di

legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti – in un confronto costruttivo con il Governo – sulle proposte emendative presentate, anche alla luce delle importanti novità introdotte dallo stesso Governo nel decreto-legge in materia economico-finanziaria, attualmente all'esame della Camera, che ha previsto misure relative alle casse cosiddette « privatizzate ». Prospetta, in tal senso, di aggiornare i lavori della Commissione sul punto al prossimo mese di gennaio.

Il sottosegretario Michel MARTONE giudica condivisibile e opportuna la richiesta di approfondimento formulata dal relatore, considerata la necessità di valutare attentamente gli effetti delle scelte assunte dal Governo nella manovra economica in corso di approvazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene che si registri un sostanziale consenso tra i gruppi rispetto alla proposta testé formulata dal relatore. Avverte, quindi, che il testo unificato in titolo, essendo stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, sarà nel frattempo trasmesso al Comitato per la legislazione, per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nel preannunciare, quindi, che la presidenza si farà carico di sollecitare l'espressione dei predetti pareri, la cui

richiesta originaria risale ormai al 9 novembre scorso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.05.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

ritenute positive le finalità dell'intervento normativo proposto;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all'articolo 6, che prevede anche la creazione di un « Consiglio », del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;

tenuto conto che, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla

nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;

evidenziato come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;

giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l'effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell'ufficio di cui si avvale la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani,

considerato anche l'esiguo numero di unità di personale da proporre all'ufficio medesimo;

2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;

b) all'articolo 7, comma 8, si rileva l'opportunità di non prevedere l'erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.

ALLEGATO 2

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

ritenute positive le finalità dell'intervento normativo proposto;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all'articolo 6, che prevede anche la creazione di un « Consiglio », del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;

tenuto conto che, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla

nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;

evidenziato come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;

giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l'effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell'ufficio di cui si avvale

la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale da preporre all'ufficio medesimo;

2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole or-

dinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;

3) all'articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;

4) all'articolo 7, comma 8, si rileva l'opportunità di non prevedere l'erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.

ALLEGATO 3

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (C. 124 Angeli,
C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Gli sgravi contributivi di cui al comma 3 del presente articolo si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:

«ART. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, commi 3 e 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354,

e successive modificazioni, o al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dai seguenti:

«ART. 3. – 1. Un credito mensile d'imposta pari almeno a 1.000 euro per ogni lavoratore assunto deve essere concesso, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, alle cooperative sociali accreditate e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla determinazione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, in misura proporzionale delle giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

3. Il credito d'imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.

4. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.

ART. 3-bis. — 1. È concesso un credito mensile d'imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

ART. 3-ter. — 1. È previsto un credito mensile d'imposta per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcolicodipendenti ».

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le modalità ed entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter, tenuto conto del limite minimo stabilito dal citato articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il

31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, sono accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in un registro allo scopo istituito. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa

delle ammende, istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

ART. 5-ter. — 1. Le amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti beneficiano, per le attività affidate, di un regime dell'aliquota IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o nella diversa

percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, comunque non inferiore al 4 per cento».

ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 3.423.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 1. Cazzola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non può essere posto a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

1. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Sopprimere il comma 4.

1. 3. Cazzola.

Sopprimere il comma 5.

1. 4. Cazzola.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: Tali quote

rimangono con le seguenti: L'ottanta per cento delle quote rimane.

6. 1. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5.

6. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso comma 36, sopprimere le parole: purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge.

7. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono aderire al Fondo intercategoriale istituito dal medesimo decreto legislativo n. 103 del 1996.

7. 2. Cazzola.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, aggiungere il seguente:

36-ter. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta l'esito dei processi di accorpamento, di incorporazione e di fusione, intervenuti ai sensi del comma 36, al fine di adottare, sentita anche l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), eventuali iniziative legislative in materia.

7. 3. Cazzola.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

ART. 12-bis.

(Istituzione di una gestione a contabilità separata per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2012, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti obbligati per legge all'iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione e di totalizzazione dei periodi di contribuzione versata presso diverse forme pensionistiche, ovvero di riscatto per periodi di lavoro prestato in attività non coperte da assicurazione ob-

bligatoria, antecedenti al 1° gennaio 1996, da far confluire nella gestione a contabilità separata di cui al comma 1, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione.

ART. 12-ter.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.

3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la previdenza dei lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

12. 01. Cazzola.

ART. 13.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. I costi delle risorse umane, strumentali e di funzionamento della sezione della

COVIP di cui al comma 2 sono poste a carico degli enti vigilati. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia

mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

13. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti) 126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello
schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della
Croce rossa (Atto n. 424) 128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2058
Palagianò e C. 4308 Farina Coscioni, recanti « Disposizioni per consentire l'impianto degli
embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente
assistita » 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

AVVERTENZA 128

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presi-
denza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il Ministro della salute Renato
Balduzzi.*

La seduta comincia alle 13.35.

**Legge comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.**
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere
su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame, per
il parere di competenza, degli articoli
aggiuntivi presentati presso la XIV Com-

missione, rinviato nella seduta del 13 di-
cembre 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce le perplessità espresse nella precedente seduta sugli articoli aggiuntivi 5.036 e 5.039 del Governo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, pur comprendendo le perplessità manifestate dalla collega Miotto, ribadisce la proposta di parere favorevole preannunciata nella precedente seduta, ritenendo, in particolare, che il ricorso alla delega legislativa nell'articolo aggiuntivo 5.039 del Governo rappresenti una prassi legislativa normale di fronte all'esigenza di un riordino normativo, dovuta alla stratificazione di diverse norme comunitarie.

Il Ministro Renato BALDUZZI osserva che, come ha già ricordato il relatore,

l'articolo aggiuntivo 5.039 del Governo è volto ad armonizzare l'ordinamento interno con la disciplina comunitaria di settore, anche di recente introduzione, e che, pertanto, il ricorso allo strumento della delega legislativa appare giustificato e ragionevole. Quanto all'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo, esso non appare estraneo alla materia della legge comunitaria, poiché si basa sull'assunto che la procedura di autorizzazione attualmente prevista per i macchinari in questione potrebbe, in teoria, rappresentare un ostacolo all'attuazione del principio di libera circolazione e, pertanto, determinare l'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia. Tuttavia, ritiene personalmente che tale preoccupazione potrebbe risultare eccessiva, atteso che la disciplina comunitaria è piuttosto risalente nel tempo e non ha, sino ad oggi, determinato l'avvio di una procedura di infrazione. Si rimette, pertanto, alla Commissione su tale articolo aggiuntivo, esprimendo, invece, parere conforme a quello del relatore sui restanti articoli aggiuntivi in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ringrazia il Governo per i chiarimenti forniti, alla luce dei quali ritiene che la problematica sottesa all'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo possa essere più correttamente affrontata e risolta nell'ambito del disegno di legge sulla sperimentazione clinica, attualmente all'esame del Senato. Ritiene, inoltre, che la mera abolizione della procedura di autorizzazione prevista dalla normativa vigente potrebbe ridurre la capacità delle aziende sanitarie di resistere alle pressioni delle case produttrici dei macchinari in questione. Preannunciando, pertanto, voto contrario sulla proposta di parere del relatore relativa a tale articolo aggiuntivo, invita i colleghi degli altri gruppi a esprimersi sulla questione da esso sollevata.

Lucio BARANI (Pdl) dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole del relatore su tutti gli articoli aggiuntivi in esame.

Paola BINETTI (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere relativa all'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole del relatore sugli identici articoli aggiuntivi Fava 5.013 e Vignali 5.016, nonché sugli articoli aggiuntivi 5.041, 5.033, 5.039 e 5.042 del Governo, mentre respinge la proposta di parere favorevole del relatore sull'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, essendo stata respinta la proposta di parere favorevole del relatore sull'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo, si intende che la Commissione abbia espresso parere contrario sul medesimo articolo aggiuntivo.

Lucio BARANI (Pdl) stigmatizza la decisione del Governo di rimettersi alla Commissione su una sua proposta emendativa, che rivela, a suo avviso, la capacità di alcuni gruppi di condizionare l'atteggiamento del Governo.

Delia MURER (PD) dichiara di non comprendere le ragioni dell'intervento svolto, da ultimo, dall'onorevole Barani, che invita a riflettere sulla decisione, ben più grave, assunta dalle Commissioni riunite V e VI in ordine alle disposizioni in materia di farmacie contenute nella manovra finanziaria, su cui la Commissione aveva espresso parere favorevole.

Il Ministro Renato BALDUZZI, nel prendere atto delle considerazioni svolte dall'onorevole Barani, osserva che il Governo non poteva, in questa sede, ritirare il proprio articolo aggiuntivo 5.036 e ha ritenuto, pertanto, che la scelta di rimettersi alla Commissione fosse la più saggia e la più rispettosa del ruolo della Commissione medesima.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 dicembre 2011.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 424).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 dicembre 2011.

Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni, recanti « Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

SEDE REFERENTE

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Greenpeace, Legambiente, Marevivo e Ocean2012 129

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca ... 129

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (*Deliberazione della proroga del termine*) 129

AVVERTENZA 130

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 dicembre 2011.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Greenpeace, Legambiente, Marevivo e Ocean2012.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11.40 alle ore 12.05.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 12.05 alle ore 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

(Deliberazione della proroga del termine).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha unanimemente convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 gennaio 2012 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, scaduto il 30 novembre scorso. Tale richiesta è stata pertanto sottoposta al

Presidente della Camera, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria per il 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere XIV Commissione).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011)615 def. <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato)</i>	131
<i>ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	153

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	136
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	140

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i>	142
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	147
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

AVVERTENZA	152
------------------	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011)615 def.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 novembre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia vivamente il Ministro Barca per il suo intervento alla seduta odierna, che costituisce la prima occasione di incontro con la XIV Commissione. Coglie pertanto l'occasione per augurargli buon lavoro, consapevole della complessità e della delicatezza del suo incarico ma anche della sua considerevole competenza ed esperienza nel settore. È certo che saprà contribuire sia a migliorare la capacità delle regioni italiane di utilizzare efficacemente i fondi nell'attuale programmazione sia ad assicurare stanziamenti adeguati per il nostro Paese nella prossimo quadro finanziario 2014-2020.

Evidenzia che i dati forniti dal Ministro nel corso dell'audizione dello scorso 6 dicembre presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono eloquenti: i pagamenti eseguiti sinora rispetto alle risorse programmate per il 2007-2013 sono pari per l'Italia al 12 per cento, meno della metà della media europea del 24,6 per cento: solo la Romania, con il 5,4 per cento, e la Bulgaria con l'11,9 per cento registrano una performance peggiore. Nel corso della medesima audizione il Ministro ha illustrato in dettaglio le cause e soprattutto le azioni che intende portate avanti per rimediare a questa situazione ed evitare la perdita di risorse in base al meccanismo del disimpegno automatico.

Si potranno approfondire questi aspetti – sui quali la Commissione ha concentrato la sua attenzione sin dall'inizio della legislatura – nell'ambito di una specifica audizione che auspica possa essere fissata quanto prima.

La Commissione ha chiesto l'intervento del Ministro alla seduta odierna per l'esame di una questione specifica ma cruciale delle proposte presentate dalla Commissione europea per la riforma della politica di coesione: la previsione di condizionalità legate al rispetto da parte degli

Stati beneficiari dei fondi dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica e delle relative decisioni.

Sia il precedente Governo sia quello in carica hanno manifestato la loro opposizione a tale tipo di condizionalità che sembrano perseguire obiettivi francamente estranei a quelli della politica di coesione. L'effetto delle condizionalità sarebbe infatti non certo quello di assicurare l'adozione di politiche economiche idonee a garantire un'efficace utilizzo dei fondi strutturali quanto piuttosto quello di subordinare l'accesso a risorse per lo sviluppo delle regioni svantaggiate di Paesi in difficile situazione economica al pieno rispetto delle regole rigorose introdotte nell'ambito della nuova *governance* economica. Si tratta, in altri termini, di una ulteriore ed implicita sanzione posta a presidio dei vincoli per la stabilità delle finanze pubbliche.

Il relatore Formichella ha prospettato la possibilità di tradurre queste perplessità di ordine politico in termini giuridici rilevando che, in quanto estranee alle finalità proprie della politica di coesione, le condizionalità macroeconomiche eccederebbero la base giuridica della proposta di regolamento recante regole comuni sui fondi. Ciò giustificerebbe l'adozione da parte della nostra Commissione di un parere motivato ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Si tratta di una decisione molto delicata che potrebbe naturalmente avere un forte impatto anche sulla condotta negoziale del Governo. Non a caso la nostra Commissione ha adottato, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi, solo un parere motivato, sul brevetto unico. Prima di esprimerci intendiamo pertanto acquisire le valutazioni del Ministro.

Ringrazia nuovamente il Ministro per il suo intervento che – intende sottolinearlo – costituisce una «buona prassi» ai fini della creazione di un raccordo stabile tra Parlamento e Governo in materia europea.

Fabrizio BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*, sottolinea innanzitutto

l'importanza della politica di coesione, che, oltre a fornire importanti risorse, costituisce per l'Italia un riferimento ed una guida per orientare gli interventi a livello nazionale. Ritiene che nel complesso la proposta di regolamento in esame rappresenti una base assai buona per una riforma radicale della politica di coesione, che offre all'Italia strumenti per una migliore qualità della spesa e che, nel contempo consente al Paese di avere piena conoscenza – ciò che è particolarmente rilevante in qualità di contributori netti – di quanto avviene negli altri Paesi europei. È vero, infatti, che l'Italia non eccelle sotto il profilo della quantità di risorse utilizzate, ma diversi altri importanti Paesi membri dell'Unione europea presentano profili di criticità sotto il profilo della qualità della spesa.

Malgrado questa valutazione in linea di massima positiva della proposta, ritiene tuttavia opportuno sottolineare – ciò che ribadirà in sede di Consiglio Affari Generali del 16 dicembre prossimo, dedicato alla politica di coesione – alcuni aspetti problematici.

Si sofferma in primo luogo sul fatto che il regolamento prevede la costruzione di un sistema focalizzato sui risultati attesi, rovesciando il criterio che vedeva la Commissione attenta alla quantità della spesa ma non ai suoi obiettivi e motivazioni. Tuttavia tale costruzione non risulta adeguatamente strutturata, anche per complicazione delle procedure previste. Si tratta di un aspetto che il Governo ritiene opportuno modificare.

Osserva, in secondo luogo che il regolamento opportunamente richiede – ciò che sinora non è mai avvenuto – che il Parlamento europeo sia informato dei risultati effettivamente raggiunti, non solamente delle irregolarità di spesa o dei default. Le modalità di tale previsione sono tuttavia, a suo avviso, eccessivamente farraginose e non consentono di creare una effettiva sessione dedicata alla politica di coesione.

Quanto poi ai requisiti per l'attribuzione dei fondi, la valutazione del Governo italiano è che sia troppo poco quanto

previsto per le condizionalità *ex ante* e troppo quanto previsto per le condizionalità *ex post*. Infatti, *ex ante*, i Paesi non sono tenuti a operare modifiche che garantiscano la capacità istituzionale necessaria per dare attuazione ai programmi, ma unicamente a predisporre piani che prevedano tali modifiche: si tratta di requisiti non sufficientemente cogenti.

Le condizionalità *ex post* appaiono invece eccessive, sino a giungere alla sanzione della sospensione dei programmi per i Paesi che non rispondano alle raccomandazioni relative al Patto di stabilità. Si tratta di un punto delicato per l'Italia, tenuto conto delle difficoltà della nostra finanza pubblica. Il Governo è pertanto critico su tale meccanismo che ritiene incongruente con un sistema d'investimenti pubblici ed anche non proporzionale. Se infatti in Italia i fondi costituiscono lo 0,3 per cento del PIL in un altro Paese dell'Unione tale percentuale può essere pari allo 0,03; la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata a tali entità.

Quanto alla possibilità di « attaccare » il provvedimento anche sotto il profilo giuridico ritiene opportuno muoversi con estrema cautela affinché tale azione, ove non risulti vincente, non indebolisca i negoziati in corso sul merito delle questioni.

Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento dei temi in questione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il ministro Barca sarà audito quanto prima sullo stato e le prospettive del negoziato sulla riforma della coesione, congiuntamente con la Commissione Bilancio, ai fini dell'adozione di un documento d'indirizzo. Gli interventi nella seduta odierna vanno pertanto focalizzati unicamente sulla questione delle condizionalità macroeconomiche ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, comprende gli inviti alla cautela del Ministro Barca ai fini della tutela della posizione negoziale italiana. Vuole tuttavia ricordare che la Commissione è oggi chia-

mata ad esprimersi esclusivamente sulla compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà entro il termine di 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2.

Successivamente potrà essere adottato un parere sul merito delle proposte legislative in materia di fondi strutturali nell'ambito del quale si terrà conto, in modo più articolato, delle varie sfumature poste in rilievo dal Ministro Barca.

Ritiene dunque opportuno che la Commissione si esprima con un documento recante un parere motivato, in quanto ritiene che le condizionalità macroeconomiche previste dalla proposta di regolamento in esame non rientrino nella competenza dell'Unione europea in materia di politica di coesione. La previsione di condizionalità non è infatti strumentale ad un efficace utilizzo dei fondi strutturali ma, al contrario, a prevedere una sorta di sanzione per il mancato rispetto dei parametri del Patto di stabilità e di quelli macroeconomici. Si tratta, in altri termini, di un tentativo di riaffermare persino nell'ambito della politica di coesione la logica tedesca del rigore a detrimento della crescita.

Il parere motivato non concernerebbe quindi la proposta di regolamento generale sui fondi nel suo complesso ma soltanto la specifica questione delle condizionalità macroeconomiche. Ritiene che in tal modo il Parlamento darebbe un segnale importante alle istituzioni europee in vista del prosieguo del negoziato.

Sandro GOZI (PD) saluta e ringrazia il ministro Barca per la sua presenza e dichiara di condividere la posizione del Governo sulle criticità delle condizionalità previste, come anche la posizione del relatore circa l'opportunità di adottare un parere motivato. Sotto tale ultimo profilo sottolinea come l'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda che gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, ma che, invece, nella proposta della Commissione si parte dal presupposto inverso, nel senso che do-

vrebbe essere la politica di coesione a dover assicurare il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici. L'articolo 175 invece, non solamente precisa che devono essere le misure di politica economica a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, ma se letto in combinato con l'articolo 120 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, implica che siano le politiche economiche a dover concorrere agli obiettivi politica di coesione.

Comprende l'invito alla prudenza rivolto alla Commissione dal Ministro ma ritiene che la valutazione della conformità al principio di sussidiarietà sia una valutazione che impegna il Parlamento e non il Governo. Riterrebbe in ogni caso opportuno, dato il rilievo delle questioni in esame, approfondire ulteriormente i temi che potranno essere oggetto della proposta di parere motivato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rivolge un saluto al Ministro ed evidenzia preliminarmente l'opportunità di sottolineare l'assoluta insoddisfazione per la disastrosa gestione, in Italia, della politica di coesione, che ha alimentato una dispendiosa rete di consulenze, di servizi, di società. Ritiene anche che sul punto occorrerebbe un segnale drastico, che, a suo avviso, il Governo attuale si può permettere e che dovrebbe divenire parte integrante del negoziato europeo. Occorre recuperare la cultura alla base della politica di coesione, che è il principio della condivisione e del cofinanziamento. A tal fine particolarmente utile potrebbe essere una misura premiale a favore di coloro che utilizzano risorse proprie per cofinanziare progetti sostenuti dai fondi europei.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime soddisfazione per la presenza del Ministro e sottolinea come il punto nodale del dibattito sia a suo avviso il rapporto tra gli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetto ai quali occorre procedere con grande cautela. È infatti vero che l'articolo 175 prevede che il coordinamento delle

politiche economiche sia finalizzato al raggiungimento dell'articolo 174, ma è altrettanto vero che la politica di coesione territoriale è realizzabile solo nel quadro di stabilità. Anche il mancato rispetto del principio di addizionalità pregiudica alla radice il perseguimento degli obiettivi della politica di coesione. In tale quadro potrebbe essere obiettato che le sanzioni ipotizzate sono giustificate dall'assenza di stabilità, poiché non si destinano risorse ad un Paese senza alcuna garanzia di un uso efficace dei fondi; prima di imbarcarsi in un simile contenzioso occorre avere ben chiare le motivazioni da addurre a fronte di simili obiezioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) rivolge un benvenuto al Ministro Barca, rilevando che le condizionalità macroeconomiche hanno un ulteriore effetto perverso: colpiscono il Paese nel suo complesso, mentre la politica di coesione ha carattere regionale. In altri termini, la Lombardia e le altre regioni del Nord avrebbero private dei fondi per parametri di finanza pubblica relativi non alla specifica regione ma all'Italia nel suo complesso. Persino i *länder* tedeschi hanno sollevato la questione.

Fabrizio BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*, rileva che un forte segnale di discontinuità è stato offerto dal Governo italiano con la lettera trasmessa lo scorso 16 ottobre al presidente Barroso dall'ex Presidente del Consiglio e l'attuale Governo continua a lavorare nella medesima direzione. Condivide le osservazioni del presidente Buttiglione, alle quali si può aggiungere che la continua violazione da parte dell'Italia del principio di addizionalità indica l'impossibilità del Paese di corrispondere alle richieste fatte e si domanda pertanto se l'Italia è pronta a controbattere a tali obiezioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva che il termine di otto settimane previsto per l'espressione del parere da parte della Commissione sotto il profilo della conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà scade oggi stesso

e che la possibile apposizione della questione di fiducia questo pomeriggio renderebbe impossibile una convocazione pomeridiana della Commissione. Occorrerebbe pertanto che la Commissione si esprima nella corrente seduta.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene anch'egli opportuno esprimere nella seduta corrente il parere previsto.

Sandro GOZI (PD) ribadisce la necessità di svolgere adeguati approfondimenti, al fine di concordare il parere su una tematica di così grande rilievo.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire a tutti i gruppi di definire una proposta di documento condiviso, propone di sospendere la seduta che potrà essere ripresa al termine dell'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 16.05.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto delle osservazioni dei colleghi, formula una proposta di documento recante un parere motivato (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la proposta di documento formulata, che tiene conto delle osservazioni espresse dal suo gruppo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo della Lega Nord sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che i rapporti tra la Fondazione europea per la formazione professionale, agenzia specializzata dell'Unione europea e l'Italia, che ne ospita la sede, sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111, nonché dalle intese amministrative concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.

La relazione illustrativa segnala come, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario. A seguito di tale modifica, la Fondazione ha richiesto

all'Italia il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale.

Il nuovo accordo di sede ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, il 27 aprile 2004 e ratificato dall'Italia con la legge n. 17/2006. La relazione precisa che si è ritenuto che tale modello rappresenti una versione aggiornata dell'attuale quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede e che, pertanto, possa maggiormente prestarsi a regolare i rapporti tra le Parti.

Il nuovo Accordo di sede con la Fondazione europea per la formazione professionale, che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.

Con l'articolo 1, comma 1, l'Italia mette a disposizione, quale sede della Fondazione a Torino il complesso di Villa Gualino. Il comma 2 del medesimo articolo (mutuato dall'articolo 7 dell'Accordo vigente) reca la definizione di « sede » ai fini del presente Accordo.

Con l'articolo 2, introdotto ex novo, l'Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.

L'articolo 3, come già previsto dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede, impegna l'Italia a sostenere la Fondazione al fine dell'insediamento e del mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia. Alla Fondazione sono concesse, quanto alla fornitura dei servizi necessari al funzionamento della sede, le medesime condizioni garantite alle Amministrazioni pubbliche italiane.

L'articolo 4 riproduce l'articolo 3 del vigente Accordo e prevede che l'Italia agevoli la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione e che ne tuteli la libertà di corrispondenza in ogni sua forma. Il comma 3

ha equiparato il trattamento in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, ecc. a quello accordato dall'Italia alle altre sedi diplomatiche.

L'articolo 5, mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo, esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti.

L'articolo 6, come già previsto dall'articolo 5 del vigente Accordo, stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, precisando che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti.

L'articolo 7 conferma le disposizioni dell'articolo 6 del vigente Accordo, disponendo l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

L'articolo 8, derivato dall'articolo 7 dell'Accordo in vigore, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Rispetto alla disposizione vigente, l'immunità è stata estesa agli archivi. Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza. Il comma 3, inserito ex novo, individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di con-

troverse tra la Fondazione ed il proprio personale statutario. Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione affinché i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese. I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo riconoscono il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso alle aree da essa utilizzate.

L'articolo 9, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo, disciplina le agevolazioni finanziarie della Fondazione. Il comma 1 estende ai redditi della Fondazione l'esenzione da imposte e tasse dovute a Stato, regioni, province e comuni, già prevista per i suoi averi e beni in relazione. Il comma 2 concede alla Fondazione gli stessi esoneri e concessioni accordati alla pubblica amministrazione per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali. Il comma 3 concede alla Fondazione l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo, ossia « superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia ». Nei commi successivi è prevista, tra l'altro, l'esenzione della Fondazione dalle imposte e sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e altri combustibili, dai dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni importati o esportati di rilevante importo, che rimangono comunque sottoposti ai dovuti controlli sanitari, nonché il diritto della Fondazione di ricevere o detenere fondi, valuta o contanti e conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

L'articolo 10 dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione sui veicoli e relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali della Fondazione, nonché dei carburanti e lubrificanti entro i limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

L'articolo 11 definisce le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro. Il primo gruppo comprende i funzionari e gli agenti temporanei, a contratto o ausiliari; il secondo gruppo include esperti nazionali distaccati, gli esperti nazionali in formazione professionale e i tirocinanti. I privilegi e le immunità riconosciute ai membri del personale statutario della Fondazione, esclusi gli agenti locali – fatte salve le previsioni di cui agli articoli 12-15 del Protocollo del 1965 – consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre essi sono esenti da imposizione sulle diverse spettanze versate dalla Fondazione a fronte della loro opera, e godono delle stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria. Completano il quadro dei privilegi le agevolazioni nell'importazione e riesportazione di effetti personali e veicoli, nonché, per un periodo di un anno, dell'esenzione dall'IVA per acquisti o importazioni di ammontare superiore al limite stabilito per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese. Infine, al Direttore della Fondazione, nonché quattro suoi dirigenti e loro familiari, sono attribuite le stesse agevolazioni e immunità di cui godono i componenti di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

L'articolo 12 concerne il regime di sicurezza sociale del personale statutario della Fondazione. Per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto è prevista l'iscrizione al regime dell'Unione europea; per gli agenti a contratto con durata inferiore ad un anno si prevede l'opzione tra l'iscrizione al regime dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; mentre agli agenti locali riserva l'iscrizione al regime italiano, con versamento dei contributi previsti da parte della Fonda-

zione. È questo l'unico caso di non esenzione dell'Autorità dai contributi previdenziali e di malattia nei confronti degli Istituti italiani, che l'Autorità non è tenuta a versare e che semmai, nel caso di personale italiano, sono a carico dello stesso.

L'articolo 13, mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo, contiene una serie di disposizioni particolari: La Fondazione si impegna ad informare le autorità italiane circa le assegnazioni o trasferimenti del proprio personale e, sulla base dell'elenco fornito dalla stessa, il Ministero degli affari esteri rilascia al personale ed ai loro familiari uno speciale documento d'identità (commi 1 e 2).

Le immunità del personale sono revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione qualora possano ostacolare il corso della giustizia; la Fondazione si impegna inoltre a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo (commi 3 e 4).

Il personale della Fondazione, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, ha l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti vigenti in Italia (comma 5).

L'articolo 14, identico all'articolo 14 dell'Accordo vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, esso consta di quattro articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria del provvedimento e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In particolare, l'articolo 3, prevede un'autorizzazione di spesa di 40.000 euro annui a decorrere dal 2011, a cui si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011. Si segnala che la relazione tecnica configura una perdita di gettito dell'IVA a regime pari a circa 40.000 euro annui a causa dell'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobili ed effetti personali per il personale assunto dalla Fondazione. La stessa relazione esclude nuovi o maggiori oneri derivanti dall'impegno italiano a fornire una istruzione plurilingue ai figli del personale, in quanto a tal fine verranno utilizzate le istituzioni scolastiche esistenti nella città di Torino.

Ricorda, con riferimento alla normativa europea, che la Fondazione europea per la formazione professionale (*European Training Foundation – ETF*) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, adottato il 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994.

La base giuridica della Fondazione, modificata più volte nel corso del tempo, è stata da ultimo rivista dal regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Il nuovo regolamento conferisce alla Fondazione una più ampia competenza per materia (estesa dall'istruzione professionale al capitale umano) e per aree geografiche e modifica la struttura degli organismi di gestione interna. La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro. L'ETF è dotata

di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea. L'Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo. L'ETF ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all'adesione all'Unione europea, per poi estenderle ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (1994), del Mediterraneo (1998) e dei Balcani occidentali (2000). In base al nuovo regolamento, l'attività della Fondazione è indirizzata ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell'Unione europea di preadesione (IPA), di vicinato e partenariato (ENPI) e di cooperazione allo sviluppo (DCI). La Fondazione, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da tre rappresentanti della Commissione europea e da tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo, cui si possono unire, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei Paesi beneficiari delle attività della Fondazione. I membri hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Tra i poteri del Consiglio, che delibera a maggioranza dei due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, vi è quello di adottare il programma di lavoro ed il bilancio annuali, nonché di valutare ed adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione. Il Direttore, nominato dal Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante giuridico della Fondazione ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti e delle questioni attinenti al personale, inclusa la definizione della struttura organizzativa della Fondazione.

Come già sopra si è ricordato, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004

del Consiglio, del 22 marzo 2004, sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario. Questa circostanza ha determinato l'adozione dell'accordo in commento.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 1934, C. 2077, C. 3131,

C. 3488 e C. 3917 che disciplina l'istituzione di associazioni di professionisti non organizzati in ordini o collegi e di forme aggregative tra tali associazioni.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione del provvedimento attraverso un criterio « residuale », in virtù del quale l'oggetto delle proposte di legge è costituito da tutte le professioni, sia intellettuali che non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 c.c., con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da leggi in vigore.

La disciplina si applica, pertanto, alle cosiddette attività professionali non regolamentate, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Per professione non regolamentata si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso.

Viene inoltre introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista (comma 3), mentre il comma 4 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale sia in forma associata o societaria. L'esercizio della professione può altresì prefigurarsi come lavoro dipendente.

L'articolo 2 disciplina le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. Le associazioni sono tenute a

garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. Le associazioni devono altresì promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, tra le quali viene prevista l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori. Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. I professionisti iscritti alle associazioni non possono esercitare le attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, tranne nel caso in cui posseggano i requisiti richiesti e siano iscritti al relativo albo professionale.

Alle associazioni viene consentita (articolo 3) la costituzione di forme di aggregazione, aventi funzioni sia di promozione e qualificazione delle attività professionali da esse rappresentate, sia di rappresentanza e controllo.

L'articolo 4 obbliga le associazioni professionali e le loro forme aggregative a pubblicare, sul proprio sito web, tutti gli elementi informativi utili per il consumatore che vengono così indicati dall'articolo 5: atto costitutivo e statuto; identificazione delle attività professionali; composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; eventuali requisiti per la partecipazione, compresi titolo di studio e aggiornamento professionale costante; assenza di scopo di lucro.

Nel caso in cui gli associati possano utilizzare il riferimento all'associazione quale marchio o attestato di qualità per i propri servizi, viene richiesto di indicare anche il codice di condotta, l'elenco aggiornato degli iscritti, le sedi dell'associazione in almeno tre regioni, la struttura tecnico-scientifica, il possesso del sistema certificato di qualità secondo le norme UNI per il settore di competenza e le garanzie attivate a tutela dell'utente.

Il provvedimento in esame intende anche promuovere l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività

svolta dai professionisti. A tal fine l'articolo 6 specifica che la qualificazione della prestazione professionale si intende basata sulla conformità alle norme tecniche UNI e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.

Gli articoli 7 ed 8 disciplinano il rilascio agli iscritti dell'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, tra i quali il possesso della polizza assicurativa. L'attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione. L'attestato di competenza è valido per il periodo di iscrizione del professionista all'associazione.

Con le disposizioni dell'articolo 9 si precisa che le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa UNI e possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.

L'articolo 10 reca, infine, la previsione di sanzioni nel caso di false informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o sul sistema di attestazione. La vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento in esame spetta al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, richiama il rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione. Questi principi sono affermati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente all'articolo 107 (divieto di aiuti di Stato) e all'articolo 45 (libera circolazione dei lavoratori), 49 (libertà di stabilimento) 56 (libera prestazione dei servizi) e 63 (libera circolazione dei servizi). In verità, considerato il contenuto del provvedimento, si potrebbe valutare se richiamare, anziché in senso generico la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 e la libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 63.

Segnala poi che il comma 1 dell'articolo 9 prevede la possibilità delle associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI. Al riguardo, andrebbe approfondito se il riferimento alla partecipazione ai lavori degli organi tecnici prefiguri per i professionisti organizzatisi in associazioni ai sensi della presente legge un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina europea in materia di concorrenza.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 richiama la possibilità di rilascio del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione da parte degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. In proposito, ricorda che tale regolamento istituisce un unico organo di accreditamento nazionale ai fini delle procedure di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Tale funzione è svolta in Italia dall'associazione senza scopo di lucro « Accredia ».

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame consta di 28 articoli suddivisi in tre titoli: il Titolo I (artt. 1-6) relativo all'attività di pesca ed acquacoltura, il Titolo II riferito alle sanzioni (artt. 7-24) e il Titolo III recante le disposizioni finali (artt. 25-28).

Gli articoli del Titolo I relativi all'attività di pesca ed acquacoltura rivedono talune definizioni relative alla pesca professionale (articolo 2), acquacoltura (articolo 3), imprenditore ittico (articolo 4), giovane imprenditore ittico (articolo 5) pesca non professionale (articolo 6).

Quanto alla pesca professionale, l'articolo 2 fornisce al comma 1 la relativa definizione, ripresa dall'articolo 4 del reg. 1224/2009 secondo il quale sono da considerarsi attività di pesca le attività connesse alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. In tal modo, l'attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo non sono più considerate attività connesse, essendo ricomprese nella definizione di pesca professionale, come indicato nel successivo comma 2.

L'articolo 3 fornisce una definizione dell'attività di acquacoltura e delle relative attività connesse. In particolare il comma 1 specifica che per acquacoltura si intende un'attività economica svolta professionalmente, diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine. Il comma 2 definisce per la prima volta in maniera autonoma le attività connesse, differenziandole da quelle riguardanti la pesca.

L'articolo 4 definisce come imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale. Viene poi equiparato all'imprenditore ittico l'acquacoltore, al quale si considerano applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

L'articolo 5 definisce per la prima volta il giovane imprenditore ittico come colui che svolge le attività indicate dall'articolo 4 e che non ha un'età superiore ai 40 anni. Il comma 2 definisce le imprese ittiche giovanili. Il comma 3 inserisce la pesca tra gli ambiti di intervento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura e le associazioni rappresentative del settore. Con il comma 4 viene prevista una riserva del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Con l'articolo 6 si introduce nell'ordinamento la definizione di pesca non professionale, diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'articolo 4 del reg. (CE) 1224/2009 (punto 28) che definisce come pesca ricreativa le « attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi ». Il comma 2 precisa cosa sia la pesca scientifica. Con apposito provvedimento ministeriale sarà regolamentata la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea.

Il Titolo II definisce il sistema sanzionatorio, distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt. 10-13), stabilendo per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano « infrazioni gravi », sanzionate con il sistema a punti introdotto dall'articolo 14. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria.

Le contravvenzioni definite dall'articolo 7 riguardano, in particolare, la pesca di esemplari inferiori alla taglia minima consentita o di specie di cui sia vietata la cattura; l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche; la pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o sotto la competenza di un'Organizzazione regionale e senza possedere la bandiera di uno degli Stati membri; la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca.

L'articolo 8 quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, la cui intensità viene aumentata adeguandola a quanto previsto dal reg. (CE) n. 1005/2008 (artt. 41-47).

L'articolo 9 definisce le sanzioni accessorie, che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi, non essendo più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro.

L'articolo 10, comma 1, definisce gli illeciti amministrativi sostituendo ed aggiornando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 963/1965, alla luce delle disposizioni europee contenute nel reg. (CE) 1005/2008. Il comma 2 prevede che taluni divieti non si applichino alla pesca sportiva e ad altre attività consentite espressamente dalla normativa europea e nazionale. In tali casi resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione del pescato. Il comma 3 prevede poi che gli illeciti previsti nell'articolo in esame non si applichino ai prodotti dell'acquacoltura, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del reg. 1967/2006.

L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative principali aggiornandole rispetto a quanto previsto attualmente dall'articolo 26 della L. 963/1965, mentre l'articolo 12 reca le sanzioni amministrative accessorie, attualmente disciplinate nell'articolo 27 della L. 963/1965, confermandone sostanzialmente il dispositivo.

L'articolo 13 reca talune disposizioni di carattere procedurale, prevedendo: al comma 1, il rinvio alla legge n. 689 del

1981 relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni; al comma 2, quanto già previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 153/2004, secondo il quale il Capo del compartimento marittimo è l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni accertate.

L'articolo 14 istituisce il sistema di punti per infrazioni gravi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (articolo 92 reg CE 1224/2009 e artt. 125 e seguenti, e reg (UE) 404/2011. Il meccanismo, secondo il comma 3, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Un successivo decreto (comma 4) del Ministro delle politiche agricole determinerà le modalità, i tempi e le procedure di applicazione del sistema, fermo restando la competenza della Direzione generale della pesca in ordine alla revoca della licenza.

Con l'articolo 15 viene istituito il Registro nazionale delle infrazioni presso il Centro controllo nazionale del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli 16 e 17 definiscono più dettagliatamente, in linea con le disposizioni europee, la sospensione e la revoca definitiva della licenza, connesse all'accumulo di punti per la commissione di infrazioni, nonché l'adozione di misure di esecuzione immediata nel caso in cui il peschereccio, la cui licenza è stata sospesa o revocata continui a svolgere attività di pesca.

L'articolo 18 prevede che possano essere cancellati due punti nel caso in cui: il peschereccio utilizzi il VSM (*vessel monitoring system*) o proceda alla trasmissione elettronica dei dati o partecipi ad una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; il titolare della licenza sia membro di un'organizzazione dei produttori ed accetti un piano di riduzione del 10 per cento del pescato o partecipi ad un programma di etichettatura ecologica. Nel caso in cui non commetta alcuna ulteriore infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, vengono annullati tutti i punti assegnati.

Gli articoli 19 e 20 istituiscono un sistema di punti per i comandanti dei pescherecci prevedendone le sanzioni da applicare.

L'articolo 21, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 31 della L. 963/1965, prevede che nel caso in cui l'infrazione sia commessa dal personale marittimo, possono essere applicate le sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dagli artt. 1249 e ss del codice della navigazione.

L'articolo 22, relativo ai poteri di vigilanza e controllo, riprende quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 153 del 2004 e dagli articoli 21 22 e 23 della legge n. 963/1965: le funzioni di coordinamento restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza svolto dai vari organi di polizia. Le regioni possono nominare agenti giurati da adibire al controllo ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 23, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 29 della L. 963/1965 prevede che lo Stato e non più il Ministro della Marina mercantile possa costituirsi parte civile nel giudizio penale riguardante i reati previsti dal provvedimento.

L'articolo 24 ripropone quanto già previsto dall'articolo 32 della legge 963/1965, in ordine al potere di deroga del Ministro delle politiche agricole per adeguare le regole nazionali al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Lo stesso Ministro potrà sospendere con proprio decreto l'attività di pesca per conservare e gestire le risorse della pesca.

Il Titolo III, infine, detta talune disposizioni finali relative, alle norme attuative (articolo 25), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 26), alle abrogazioni (articolo 27) e all'entrata in vigore (articolo 28).

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricordo – come evidenziato nella relazione illustrativa, che il provvedimento costituisce l'attuazione della delega contenuta all'articolo 28 della

legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), volto al riordino e all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura. La necessità dell'intervento normativo emerge alla luce dell'esigenza di introdurre nella normativa nazionale alcune fattispecie previste dal legislatore dell'Unione europea, in particolare con riferimento ai regolamenti (CE) n. 1005/2008 (regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) e n. 1224/2009 (regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; le modalità di applicazione del regolamento sono state stabilite con il regolamento (UE) n. 404/2011).

In particolare, nella parte relativa alle definizioni, è stato ripreso l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Si segnala tuttavia che tale disposizione non reca, a differenza dello schema di decreto legislativo, definizioni specifiche di « attività connessa alle attività di pesca professionale » e di « acquacoltura ».

Inoltre, si è provveduto all'adeguamento alla legislazione europea del sistema sanzionatorio e di controllo, attraverso l'introduzione della fattispecie di « infrazioni gravi ». Merita segnalare che, rispetto a quelle indicate a titolo esemplificativo dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le pene accessorie previste dall'articolo 9 dello schema di decreto non appaiono contemplare il sequestro del peschereccio coinvolto nell'infrazione; l'immobilizzazione temporanea del peschereccio; il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche. Nel medesimo ambito, in coerenza con l'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è prevista l'istituzione di un sistema a punti per infrazioni gravi. Il provvedimento non appare quindi presentare significativi profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 13 luglio la Commissione europea ha adottato i seguenti atti relativi alla riforma della

politica comune della pesca (PCP): comunicazione COM(2011)417 sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)425) sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)416) sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura; comunicazione (COM(2011)424) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; relazione (COM(2011)418) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP. Il pacchetto di documenti segue la procedura legislativa ordinaria. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

Inoltre, l'assemblea plenaria del Parlamento europeo del 17 novembre ha approvato la risoluzione di iniziativa sulla « lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE » che, tra l'altro, propone la registrazione obbligatoria delle navi da pesca, un programma mondiale di certificazione delle catture, il controllo delle importazioni e un accordo per il blocco sui mercati del prodotto illegale.

Circa le procedure di contenzioso, ricorda infine che con sentenza del 29 settembre 2009 (causa C-249/08), la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per non avere provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca. In particolare, il riferimento è fatto al mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti e alla mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti.

Le norme disattese sarebbero l'articolo 1, par. 1, del Reg. (CEE) 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché gli articoli 2, par. 1, e 31, par. 1 e 2, del Reg. (CEE) 12 ottobre 1993, n. 2847, che isti-

tuisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e successive modificazioni.

A seguito di due ispezioni effettuate nel 1992 e nel 1993 dalla Commissione europea, sarebbero state rilevate carenze da parte delle autorità italiane nell'uso delle reti da posta derivanti. Pertanto la Commissione il 14 marzo 1994 inviava all'Italia una lettera di messa in mora in cui richiamava l'esigenza di garantire, ai sensi del regolamento n.2241/87, mediante controlli e l'irrogazione di sanzioni, il rispetto della normativa concernente la lunghezza delle reti da posta derivanti. Dopo la replica del Governo italiano con lettera dell'11 maggio 1994 venivano effettuate ripetute ispezioni tra i mesi di luglio 1994 e giugno 1996 che avrebbero rilevato la persistenza di numerose infrazioni alla normativa che vieta il possesso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km nonché l'insufficienza dell'intervento delle autorità italiane in materia.

Il 23 ottobre 1996, la Commissione inviava pertanto alla Repubblica italiana una lettera di messa complementare. Le ispezioni si susseguivano poi fino al mese di giugno 2001 e un nuovo sollecito veniva inviato all'Italia il 18 luglio 2001. Dopo ulteriori controlli e ispezioni il 16 marzo 2005, la Commissione trasmetteva alla Repubblica italiana un parere motivato.

Poiché la Commissione non si riteneva soddisfatta dagli elementi di risposta forniti dalle autorità italiane, il 5 giugno 2008 decideva di proporre il ricorso alla Corte di giustizia.

Sandro GOZI (PD) si sofferma su alcuni aspetti problematici che riguardano la conformità dello schema di decreto in esame con la normativa comunitaria. Obiettivo della normativa europea oggetto di recepimento è quello di creare un sistema sanzionatorio e di controlli per combattere efficacemente la pesca illegale, puntando su infrazioni gravi a cui devono essere comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il Regolamento 1005/2008 elenca all'articolo 3 i casi di pesca illegale, considerati

tali dalle autorità nazionali sulla base del danno arrecato, del valore, della portata dell'infrazione o del suo ripetersi. L'articolo 42 dello schema di decreto stabilisce che sono considerate infrazioni gravi quelle previste all'articolo 3 del Regolamento e altre riguardanti operazioni commerciali con barche che hanno effettuato pesca illegale. Inoltre l'articolo 90 del Regolamento 1224/2009 ribadisce le infrazioni gravi di cui al Regolamento 1005/2008 e inserisce ulteriori fattispecie. La norma di recepimento non appare dunque conforme agli articoli 3 e 42 del Regolamento 1005/2008 e all'articolo 90 del Regolamento 1224/2009; lo schema di Decreto inserisce infatti tra le fattispecie sanzionate solo a livello amministrativo (articolo 10) gravi infrazioni come i casi di pesca senza licenza o senza autorizzazione, pesca di specie di cui è esaurito il contingente, o dopo che il medesimo è esaurito, pesca di specie vietate, pesca nei tempi e negli spazi vietati, pesca con attrezzi o strumenti vietati. Si tratta di fattispecie che, tenuto il danno che arrecano, il valore e la portata, dovrebbero rientrare tra le contravvenzioni (articolo 7 dello schema di decreto).

All'articolo 14 dello schema di decreto vengono poi elencati i casi di infrazione grave, trascurando completamente quanto previsto dai citati Regolamenti.

Quanto alle sanzioni, i Regolamenti comunitari prevedono la possibilità di applicazione di sanzioni amministrative o penali purché efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, l'articolo 44 del Regolamento CE 1005/2008 prevede che le sanzioni per infrazioni gravi debbano essere, al massimo, pari a 5 volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione. La sanzione viene aumentata di 8 volte il valore dei prodotti della pesca se reiterata entro 5 anni. L'applicazione della sanzione deve tenere conto del valore del pescato, del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino.

Inoltre l'articolo 90 del Regolamento CE 1224/2009 prevede che la sanzione deve tenere conto della gravità dell'infra-

zione, della natura del danno arrecato, del suo valore, della situazione economica del trasgressore, della portata dell'infrazione o sua reiterazione.

Lo schema di decreto non appare conforme a tali previsioni, perché per quanto riguarda le sanzioni penali è prevista un'ammenda che va da un minimo di 2.000 ad un massimo di 12.000 euro (in alternativa all'arresto), mentre le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 12.000 euro senza dunque prendere in considerazione i parametri e criteri dei citati Regolamenti.

In ordine infine alle sanzioni accessorie, i regolamenti (articolo 45 del Regolamento CE 1005/2008 e articolo 91 del Regolamento CE 1224/2009) prevedono che oltre al sequestro del pescato e alla confisca degli attrezzi vi sia anche l'immobilizzazione dell'imbarcazione, la sospensione o revoca dell'autorizzazione o dei diritti di pesca, il divieto di usufruire di aiuti finanziari o sovvenzioni pubbliche.

Lo schema di decreto in esame prevede invece (artt. 9 e 12) la possibilità di sospensione della licenza da tre mesi a sei mesi solo per l'uso illecito di reti da posta derivanti. Mentre per le altre infrazioni la sospensione della licenza scatta solo al conseguimento di un minimo di 18 punti sulla licenza (come previsto dal sistema di licenza a punti le cui modalità di applicazione verranno individuate con decreti attuativi futuri e quindi non immediatamente applicabile).

Lo schema di decreto non appare quindi conforme alla normativa dell'Unione europea, perché non prevede la sospensione della licenza o revoca della stessa in caso di recidiva in ogni caso di infrazione grave e neanche la misura accessoria immediata dell'immobilizzazione del mezzo previsti dall'articolo 45, comma 4, del Regolamento CE 1005/2008.

Non è infine prevista alcuna sanzione riferita alla sospensione di aiuti finanziari e di sovvenzioni nei confronti delle imbarcazioni che hanno commesso pesca illegale, come previsto dai Regolamenti CE.

Da ultimo, il sistema a punti (articoli da 14 a 20 dello schema di decreto), che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2012 come previsto dai Regolamenti, non è invece immediatamente attivabile in quanto lo schema di decreto (articolo 14, comma 4) rimette ad un decreto ministeriale successivo le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione del sistema stesso. Anche in questo caso lo schema di decreto non è conforme ai dettami dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, rivolge un saluto ed il proprio benvenuto al Ministro, che per la prima volta prende parte ai lavori della Commissione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, sottolinea di essere particolarmente lieto di partecipare ai lavori della XIV Commissione con la quale desidera instaurare un rapporto di lavoro costante e intenso. La delega a lui attribuita da Presidente del Consiglio è quella per gli affari europei, anche con compiti di

coordinamento nei rapporti con l'Unione, compito nel quale sarà coadiuvato oltre che dalle strutture del Dipartimento, anche dalle strutture del Ministero degli affari esteri, fermo restando il rispetto delle prerogative proprie di tale dicastero.

Coglie l'occasione della sua presenza in Commissione per illustrare in sintesi le risultanze del Consiglio europeo dello scorso 9 dicembre, sul quale nella giornata odierna il Presidente del Consiglio Monti ha riferito all'Assemblea del Senato.

Sottolinea preliminarmente come lo svolgimento del Consiglio europeo e le sue conclusioni siano giudicate, sostanzialmente, in modo positivo dal Governo italiano.

Ricorda che prima dello svolgimento del Consiglio si potevano individuare tre fondamentali posizioni. La prima posizione, di matrice franco-tedesca, mirava a una modifica dei Trattati volta a rafforzare le lacune della politica economica e monetaria ancora derivanti dal Trattato di Maastricht, al fine di rendere l'Europa più convincente nei confronti dei mercati. La seconda posizione era quella che si poteva individuare nella linea assunta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e dal Presidente della Commissione europea Barroso, per i quali non si poteva pensare a una riforma dei Trattati se non nel quadro istituzionale dell'Unione europea. In base a tale posizione si doveva dunque prevedere un lavoro a 27, prevedendo tuttavia un meccanismo di riforma dei Trattati snello che intervenisse attraverso la modifica delle disposizioni recate dal Protocollo n. 12, allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi. Tale modalità, sebbene recasse un indubbio vantaggio procedurale, prevedeva in ogni caso la decisione unanime in seno al Consiglio dell'UE non è stata accolta dalla Francia e dalla Germania, rivelandosi dunque non praticabile per motivi di scelta politica dei Governi. La terza posizione individuabile è stata quella assunta dalla Gran Bretagna, non pregiudizialmente contraria ad un processo di riforma economica e monetaria ma volta a intervenire con l'occasione su alcuni temi

di specifico interesse. In particolare si ipotizzava di introdurre clausole di salvaguardia relativamente ad alcuni profili del mercato interno, con particolare riferimento ai servizi finanziari.

Si trattava di tre posizioni tra loro non incompatibili, ma di difficile conciliazione e che rischiavano di portare ad uno stallo in seno al Consiglio.

In tale quadro la posizione assunta dall'Italia è stata quella, in prima battuta di avviare il discorso nel quadro istituzionale dell'Unione, e di puntare in primo luogo sul risultato affinché dal Consiglio europeo potesse emergere una indicazione convincente per i mercati, che contemporaneamente non vanificasse l'imponente sforzo fatto dall'Italia in questa ultima fase. La posizione italiana si è concretizzata nella proposta di avviare la discussione dagli elementi sostanziali, ovvero dagli obiettivi che si intendevano raggiungere per affrontare in un secondo momento il metodo da seguire.

La Gran Bretagna ha in tale contesto confermato la richiesta di procedere anche sulle versante delle guarentigie per la libera circolazione dei servizi finanziari, mentre le restanti 26 delegazioni nazionali si sono espresse in modo aperto sulla riforma dei Trattati focalizzata sulla politica economica e monetaria. Sottolinea come non si possa che salutare positivamente il fatto che 26 Paesi membri su 27 concordino nel procedere ad una modifica dei Trattati e auspica che la posizione della Gran Bretagna possa non mantenersi eccessivamente rigida.

Quanto al contenuto delle decisioni assunte precisa che non si è aggiunto per il sistema Paese alcun onere supplementare rispetto a quelli già discussi e decisi in precedenza; non si sono, ad esempio, previsti criteri più restrittivi o automatismi sanzionatori con riferimento al debito pubblico. L'attenzione si è maggiormente focalizzata sul fronte del *deficit*, al fine di intervenire sulle lacune e le rigidità derivanti dal Trattato di Maastricht.

Ritiene in conclusione positivo che il Consiglio europeo abbia trovato la strada per procedere a misure urgenti per ri-

spondere ai mercati nazionali e internazionali, in un contesto nel quale l'Italia ha finalmente svolto un ruolo adeguato.

Mario PESCANTE, *presidente*, rivolge al Ministro un quesito riguardante gli euro bond, chiedendo se si tratta di una ipotesi ancora attuale, malgrado la forte opposizione tedesca.

Sandro GOZI (PD) nel rivolgere il proprio benvenuto al Ministro sottolinea con particolare apprezzamento il ruolo di coordinamento che gli è stato attribuito in stretto rapporto con il Presidente del Consiglio. Si tratta di una indicazione già esplicitata nella proposta di legge di riforma della legge n. 11 del 2005 e contenuta nel Testo unificato approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Coglie dunque l'occasione per sottolineare l'importanza di un rapido esame del provvedimento che costituirà un utile strumento per il Paese nei rapporti con l'Unione europea.

In ordine al negoziato illustrato dal Ministro, ritiene opportuno evidenziarne luci ed ombre. Valuta certamente positivo il ritrovato ruolo e credibilità dell'Italia, acquisito anche grazie all'intervento del Governo, che sarà utile per spingere le istituzioni europee ed i Governi verso un metodo comunitario. Esprime tuttavia alcune perplessità in ordine ai risultati raggiunti. Si chiede infatti come un accordo intergovernativo assunto fuori dal quadro istituzionale dell'Unione europea possa fare ricorso ad istituzioni europee e chiede al Ministro per quale motivo non si sia ipotizzato di ricorrere alla clausola delle cooperazioni rafforzate. Alcune perplessità politiche emergono anche alla luce della lettura della recente intervista del Presidente Sarkozy, pubblicata oggi dalla stampa italiana. Un ulteriore aspetto particolarmente critico, a suo avviso, è quello della permanenza di squilibri tra elementi di rigore e stabilità ed elementi di crescita, come fatto rilevare ieri dallo stesso Presidente Barroso.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il Ministro per la sua presenza e ricor-

dando il clima di collaborazione che ha sempre caratterizzato il lavoro della XIV Commissione lo invita a farsi parte attiva affinché il processo di riforma della legge n. 11 del 2005 – approvata dalla Camera all'unanimità – possa concludersi il più rapidamente possibile.

Enrico FARINONE (PD) si associa al richiamo fatto dal collega Formichella, come anche alla sottolineatura di luci ed ombre del Consiglio europeo, con particolare riferimento alla posizione della Gran Bretagna. Rileva in proposito come negli ultimi mesi sia prevalso un metodo di lavoro intergovernativo più che comunitario, che certo non aiuta i negoziati. Evidenzia peraltro che l'accordo a 26 dovrà passare attraverso le ratifiche dei rispettivi Parlamenti e in alcuni casi anche attraverso *referendum*. Si chiede pertanto come si possano raggiungere risultati in tempi brevi, con la conseguenza di un ulteriore allontanamento dei cittadini dall'Unione europea.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, rivolge un saluto al Ministro e auspica che sul Consiglio europeo possa esserci una ulteriore occasione di discussione e di approfondimento.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, evidenzia, in ordine agli euro bond, evocati dal Presidente Pescante, che si è trattato di un tema assai spesso richiamato nel corso del Consiglio, presentati dal Presidente Van Rompuy come una soluzione da tenere pronta non nell'immediato ma nel breve lungo termine. Si tratta di fatto di una mutualizzazione del debito pubblico, che rappresenta una vera e propria svolta federale dell'Unione e sotto tale profilo si può comprendere – non condividere, ma comprendere – la riluttanza della Germania ad adottare tale strumento, come anche ad accettare un accresciuto ruolo della BCE. Si tratta, in ogni caso, di un tema tutt'altro che scomparso dal dibattito politico europeo.

In ordine poi alle questioni sollevate dall'onorevole Gozi sottolinea innanzitutto come un codificazione del ruolo del Ministro per gli affari europei potrà avvenire con l'approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005 ma ha già assunto rilievo legislativo con la delega approvata ieri dal Consiglio dei ministri.

In ordine al Consiglio europeo ribadisce la sostanziale soddisfazione del Governo, pur in presenza di ombre, che tuttavia scongiurerebbe di aggravare. Valuta infatti estremamente positivo individuare un veicolo giuridico che consenta di procedere a meno di 27: si tratta di un processo nuovo. La cooperazione rafforzata è certamente ipotizzabile, ma appare che ciò che si vuole fare vada ben oltre tale procedura. Segnala peraltro che la possibilità di ricorrere ad uno strumento giuridico estraneo ai Trattati sia anche stata ribadita in un parere del Servizio giuridico del Consiglio.

Non si esprime sulla intervista rilasciata dal presidente Sarkozy e sottolinea come effettivamente ci sia uno squilibrio tra rigore e crescita. Un passo nella direzione auspicata dall'onorevole Gozi è tuttavia il richiamo, nelle conclusioni del Consiglio, al mercato interno e al *Single Market Act*, inserito su proposta italiana.

L'adozione di un nuovo Trattato ha certamente delle incognite, come rilevato dall'onorevole Farinone; si tratta tuttavia di un passaggio indispensabile che come Italia non abbiamo promosso ma al quale collaboreremo. Certamente la Gran Bretagna è un attore fondamentale che, a suo personale avviso parteciperà a questo processo più di quanto dichiara di voler fare, anche tenuto conto delle reazioni dell'opinione pubblica britannica rispetto alla posizione assunta dal Premier Cameron.

Quanto, infine, al processo di riforma della Legge 11 del 2005, ritiene che si tratti di un passaggio molto importante e si farà certamente carico di promuoverne una rapida approvazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e passa quindi all'esame della Legge comunitaria

2011 (C. 4623 Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).

Ricorda che nella seduta dello scorso 26 ottobre si è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e che sono stati trasmessi alla XIV Commissione i pareri sul provvedimento da parte di tutte le Commissioni di settore, della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. In quella occasione le Commissioni hanno approvato 15 emendamenti.

Successivamente, a seguito del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato il 9 dicembre scorso, sono pervenuti ulteriori 33 emendamenti. In totale gli emendamenti ed articoli aggiuntivi pervenuti sono 48, e sono riportati nel fascicolo, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Ha già provveduto a trasmettere tali proposte emendative alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione del prescritto parere, salvo quelle che sono da ritenersi inammissibili, in quanto estranee al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, poiché non rispondono ad esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Si tratta dei seguenti 13 emendamenti ed articoli aggiuntivi:

3. 1. Pizzolante, che modifica la legge comunitaria per il 2010 con riferimento alla delega ivi prevista (articolo 11) in materia di concessioni demaniali marittime;

5. 017. Gottardo, Vignali, che modifica il decreto legislativo 219 del 2006 (recante attuazione delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE) in materia di requisiti professionali della figura del responsabile di depositi che trattano gas medicinali;

5. 018. Gottardo, Vignali, che reca modifiche al decreto legislativo 161 del

2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, introducendo una disciplina derogatoria ai valori limite previsti per alcune categorie di prodotti;

5. 020. Luongo, che modifica il decreto legislativo 59 del 2010 (recante attuazione della direttive 2005/123/CE, cosiddetta 'direttiva Servizi) in materia di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

5. 021. Razzi, Marmo, che introduce una modifica al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche;

5. 023 e 5.024 Formichella, riguardanti la proroga di incarichi dirigenziali presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura);

5. 028. Governo recante modifiche alle legge n. 88 del 2009 in materia di commercializzazione delle uova;

5. 029. Governo recante una delega al Governo per la revisione della disciplina sanzionatoria relativamente all'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;

5. 030. Governo, che modifica il decreto legislativo n. 88 del 2009, introducendo deroghe in materia di etichettatura dei vini DOCG e DOC;

5. 041. Governo, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riferimento agli allergeni;

5. 035. Governo, che reca una delega al Governo per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di commercializzazione dei funghi;

5. 044. Governo, che reca una delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche.

Quanto all'emendamento 5. 014. Fava, in materia di commercio elettronico, la Presidenza si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla sua compatibilità.

Rileva infine che è pervenuta alla Presidenza da alcuni rappresentanti dei gruppi la richiesta di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni oggetto del disegno di legge comunitaria. Tenuto altresì conto del fatto che non sono ancora pervenuti da parte di numerose Commissioni i pareri sugli emendamenti loro trasmessi, la XIV Commissione si trova nell'impossibilità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento. Ritiene pertanto opportuno rinviarne ulteriormente l'esame in Commissione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, condivide le valutazioni da ultimo svolte da presidente Pescante.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ritiene anch'egli opportuno un prolungamento dei tempi di esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti e di acquisire i pareri delle Commissioni di settore sugli emendamenti loro trasmessi.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce di tali indicazioni propone di chiedere alla Presidenza della Camera di consentire un rinvio dell'esame del provvedimento – come anche della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010 – in Assemblea, già previsto per il prossimo 20 dicembre, al mese di gennaio 2012.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)615 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, deve ritenersi che i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ricorso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo;

b) la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 177 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;

c) tale base giuridica è intesa a consentire l'esplicazione della competenza dell'UE definita dall'articolo 174 del TFUE che prevede che l'UE sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

f) l'articolo 21 della proposta di regolamento in esame stabilisce condizionalità connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea possa chiedere modifiche al contratto di partenariato, ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi ovvero ai programmi di riassetto applicabili agli Stati membri beneficiari di assistenza concessa dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ovvero di un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Se lo Stato membro interessato non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente alle sue osservazioni, la Commissione può adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati. La Commissione può inoltre sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati in relazione a decisioni che accertino il mancato adempimento di obblighi previsti nell'ambito delle procedure per disavanzi e squilibri eccessivi ovvero delle condizionalità per l'assistenza del meccanismo di stabilizzazione.

g) tali condizionalità sono, pertanto, intese prevalentemente ad assicurare il rispetto di parametri macroeconomici e di finanza pubblica stabiliti da atti di diritto derivato, basati su disposizioni di cui al Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica economica e monetaria;

h) non risulta peraltro fondata l'argomentazione, sostenuta dalla Commissione europea nella valutazione di impatto, per cui le condizionalità di cui all'articolo 21 contribuirebbero ad assicurare politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita, ai fini di una più efficace e coerente attuazione degli interventi strutturali;

i) occorre al riguardo ricordare che in base all'articolo 175 del TFUE, gli Stati

membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, che devono essere tenuti in considerazione anche nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione. In particolare, l'Unione concorre a tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « orientamento », Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. Il medesimo articolo 175 precisa che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;

i) la disposizione di cui all'articolo 175 sopra richiamato riafferma e precisa la portata del principio generale stabilito dall'articolo 120 del TFUE, in base al quale gli Stati membri attuano la loro politica economica « allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea », tra i quali è inclusa la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;

l) dal combinato disposto degli articoli 175 e 120 del TFUE emerge con evidenza che le misure di politica economica dell'Unione devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo della politica di coesione;

m) l'articolo 177 del TFUE, pur letto in combinato con gli articoli 174 e 175 sopra richiamati, non giustifica la previsione di condizionalità, quali quelle previste dal richiamato articolo 21 della proposta in esame, volte ad assoggettare gli strumenti della politica di coesione al perseguimento di obiettivi ad essa estranei;

n) l'introduzione di condizionalità macroeconomiche non sarebbe peraltro

giustificabile neanche mediante ricorso a basi giuridiche contenute nel titolo VIII del TFUE tenuto conto del combinato disposto dei richiamati articoli 120 e 175,

i) la proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo da essa perseguito di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'Unione europea, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione. I meccanismi prospettati dalla proposta di regolamento, confermando una programmazione e gestione

dei fondi strutturali condivisa tra istituzioni europee, nazionali e regionali, costituiscono inoltre una piena esplicazione del principio di sussidiarietà anche sul piano funzionale;

DELIBERA DI ESPRIMERE

un parere motivato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitatamente all'articolo 21 della proposta di regolamento in esame.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**EMENDAMENTI****ART. 1.**

All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ».

1. 1. La VIII Commissione.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

1. Nell'ambito della predisposizione del « quadro nazionale » per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva

2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

1. 2. La VIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

1. 3. La XII Commissione.

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

1. 4. La XII Commissione.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della legge Comunitaria 2010 dopo la parola « fruizione » inserire le seguenti parole: « per la libera circolazione ».

3. 1. Pizzolante.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Introduzioni e reintroduzioni).* – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D annesso al presente regolamento, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il citato regolamento (CE) n. 708/2007.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno spe-

cifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzia l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzia l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3 ».

5. 01. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rap-

porti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 02. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 3. — (*Designazione dell'origine*). —
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da millesei-

cento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta,

ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

5. 03. La II Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei piovanti delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

5. 05. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. All'articolo 29-*quater*, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole « ad ogni effetto » aggiungere le parole « ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso.

5. 09. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole: « e 3 » sono sostituite con: « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole: « e 3 » sono sostituite con: « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole: « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 ».

d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole: « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole: « comma 3 » sono sostituite con: « comma 6 ».

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni ».

f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole: « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ».

g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente.

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a

diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

4) la natura delle eventuali decisioni;

5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. »

h) all'articolo 8 il comma 2 è sostituito dal seguente: « soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1. »;

i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 11 le parole: « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) All'articolo 10, comma 1, lettera c) dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 12, » le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole: « commi 3 e 4 »;

k) All'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore. »;

l) All'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti. »;

m) All'articolo 13, comma 1, lettera a) dopo le parole: « Valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole: « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

n) All'articolo 16 comma 3, le parole: « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, sono sostituite con le parole: « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15. »;

o) All'articolo 17, comma 1, la parola: « successivamente » è sostituita dalle seguenti: « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

5. 06. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;

b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;

d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 07. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo

è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 08. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).

1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) « impresa », ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) « ritardo di pagamento », il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

d) « interessi di mora », gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso

concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

e) « interessi legali di mora »: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

f) « tasso di riferimento »: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) « importo dovuto », la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) « riserva di proprietà »: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

i) « titolo esecutivo »: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in

vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato

espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai

sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la que-

stione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni ».

Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);

5. 010. La X Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. – *(Modifiche al Codice del Consumo per adeguare il testo alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE, concernente provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori che abroga e sostituisce la direttiva 98/27/CE, in relazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno).* – 1. All'Articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

c) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ».

5. 011. La X Commissione.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto

nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera *b)* su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da

laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

5. 012. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 avviata ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.

* **5. 013.** Fava.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 avviata ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.

* **5. 016.** Vignali, Gottardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte infine le seguenti parole: avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio;

b) alla lettera b) dopo le parole: « autorità competenti » sono inserite le seguenti: « o di qualunque soggetto interessato, »;

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione

delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi ad opera del destinatario del servizio;

c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso e che è previsto dal diritto al fine di individuare e di prevenire taluni tipi di attività illecite. In particolare, al fine di prevenire la violazione dei diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, in quanto tali informazioni contengano parole chiave che, negli usi normali del commercio, indicano abitualmente che i prodotti o i servizi a cui si applicano non sono originali, usate isolatamente o in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario; l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi la cui descrizione corrisponde alla descrizione di prodotti o di servizi contraffattori, che i titolari dei diritti di proprietà industriale ad essi relativi abbiano preventivamente comunicate al prestatore del servizio; l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa *on line* dell'informazione; la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione. Al fine di prevenire la violazione delle norme sulla commercializzazione di prodotti o di servizi soggetti a limitazioni legali nella vendita o nella fornitura, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, la cui

commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari o richiede la prescrizione medica; l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa *on line* dell'informazione; la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione.

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima.

5. 014. Fava.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della sem-

plificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria vigente;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 034. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello Sviluppo Economico, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio

2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.

5. 015. Vignali, Gottardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni, in materia di requisiti del responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali).

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 2-bis) deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente ».

b) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis) ».

5. 017. Gottardo, Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, e successive modificazioni, le parole: « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

5. 018. Gottardo, Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui

all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;

b) con particolare riferimento alla punibilità degli « atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime », di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;

c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;

d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;

e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 della direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto *National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings)* – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;

f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;

g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno status giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.

5. 019. Garavini, Ferranti, Gozi, Zampa, Farinone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 16, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « le disposizioni del

presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche ».

2. Il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« 1. Le Regioni, in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e Province autonome, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. I criteri di scelta per il rilascio dei titoli autorizzatori dovranno tenere in prioritaria considerazione, gli obiettivi di politica sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, la salvaguardia del patrimonio culturale rappresentato dalle caratteristiche tradizionali delle fiere e dei mercati oggetto della selezione nonché la professionalità acquisita.

2. Le autorizzazioni e concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dal precedente comma, sono prorogate per 12 anni indipendentemente dalla loro scadenza originaria ».

5. 020. Luongo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di adeguare la legislazione nazionale all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, all'articolo 266 del codice di procedura penale aggiungere il comma 2-bis con il seguente testo: « 2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate

alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina ».

2. Al comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale dopo le parole: « i risultati delle intercettazioni » aggiungere le seguenti: « , delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione ».

5. 021. Razzi, Marmo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera *d)* del sesto comma è inserita la seguente lettera:

e) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis)* n. 1 e n. 2, *q)* ed *u)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposte sul valore aggiunto, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'im-

posta sul valore aggiunto », dopo la lettera *e)* del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

f) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

g) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. » e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. ».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Conseguentemente, nell'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

5. 022. Buttiglione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse rese disponibili dall'Unione Europea nel quadro del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'assolvimento delle correlate obbligazioni derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza nel triennio 2011-2013, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 533.333 euro per il 2012, 666.666 euro per il 2013 e 800.000 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C – Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo ». Voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 165/99 e decreto legislativo n. 188 del 2000 – di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. 023. Formichella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse rese disponibili dall'Unione Europea nel quadro del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'assolvimento delle correlate obbligazioni derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno

2000, n. 188, le parole « per una sola volta » sono soppresse.

2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 533.333 euro per il 2012, 666.666 euro per il 2013 e 800.000 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C – Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo », Voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 165/99 e decreto legislativo n. 188 del 2000 – di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. 024. Formichella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose »;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: « L'operazione di trattamento » sono aggiunte le seguenti: « e di riciclaggio »;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori. »;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: « a trattamento o riciclaggio » sono sostituite dalle seguenti: « a trattamento e a riciclaggio »;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: « Le pile e gli accumulatori » sono aggiunte le seguenti: « e i pacchi batterie »;

2) al comma 3, dopo le parole: « sono contrassegnati » sono aggiunte le seguenti: « in modo visibile, leggibile ed indelebile »;

f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

5. 025. Gottardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis. ».

* **5. 045.** Tortoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis. ».

* **5. 026.** Gottardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali).

ART. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione).

1. Il presente capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscos-

sione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nonché fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 10, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finan-

ziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci,

nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

ART. 3.

(Autorità nazionale di vigilanza).

1. È designato, in sede di prima applicazione delle norme comunitarie, Autorità nazionale di vigilanza, di seguito denominata « Autorità di vigilanza », l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la « Direzione diritti aeroportuali », apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'Enac mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.

4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore della

presente legge, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 1, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente capo.

ART. 4.

(Reti aeroportuali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 10 comma 1.

3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare

un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 7.

ART. 5.

(Non discriminazione).

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

ART. 6.

(Determinazione diritti aeroportuali Consultazione).

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che

possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'Enac – Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

ART. 7.

(Trasparenza).

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 6, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

ART. 8.

(Norme di qualità).

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 6.

ART. 9.

(Differenziazione dei servizi).

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

ART. 10.

(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva).

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeropor-

tuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

ART. 11.

(Aeroporti militari aperti al traffico civile).

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere determinata secondo le modalità di cui al presente capo alla scadenza dei contratti medesimi.

2. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-

legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) all'alinea, le parole: « , senza le prescritte autorizzazioni » sono soppresse;

2) al numero 1), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « senza le prescritte autorizzazioni »;

3) al numero 2), le parole: « , oppure produca o commercializza uova » sono sostituite dalle seguenti: « senza la prescritta registrazione »;

b) alla lettera e):

1) al numero 1), le parole: « , al divieto di trattamenti per la conservazione » sono soppresse;

2) al numero 3), le parole: « articoli 6 e 11, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 6 relativo »;

c) alla lettera f), dopo le parole: « articoli 8, » è inserita la seguente: « 11, » e dopo le parole: « regolamento (CE) n. 589/2008 » sono inserite le seguenti: « e le disposizioni nazionali attuative »;

d) alla lettera g), le parole: « ai sensi della normativa vigente » sono soppresse e le parole: « agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative » sono sostituite dalle seguenti: « sull'uso di diciture facoltative dalle norme dell'Unione europea e dalle disposizioni nazionali attuative in materia di commercializzazione delle uova »;

e) alla lettera h), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene o pone in commercio uova non stampigliate o non classificate oppure effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della categoria A. La sanzione per la detenzione o per la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione ».

2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.

3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « dell'irrogazione delle sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'accertamento delle violazioni ».

5. 028. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga

le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea che regolamentano la commercializzazione, la preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali;

b) armonizzazione dell'apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

c) razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, di afflittività e di proporzionalità da attuare secondo i criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, comma 1 lettera c), nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena, sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 029. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 10 è sostituito con il seguente:

« 10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. ».

5. 030. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche »).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – (Designazione degli aromi). –

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a) "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h) del regolamento (CE) n. 1334/2008;

b) "aroma di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura" prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il competente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine "naturale" per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli in-

gredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l’indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: “Tenore elevato di caffeina”. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell’articolo 14, dall’indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”. »

5. 031. Il Governo.

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari ». Procedura di infrazione 2009/4583 ex articolo 258 TFUE).

1. All’articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. L’indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze

elencate nell’allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l’ingrediente interessato. ».

5. 041. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di ar-

monizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione e dell'informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 032. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 giugno 1982, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

« i dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004, dal Ministero della salute che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento ».

5. 033. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di coordinare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e congelati con la normativa comunitaria di cui ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 882/2004, n. 1635/2006, n. 1881/2006 e suo aggiornamento n. 629/2008, n. 396/2005, n. 178/2006 e n. 149/2008, con le modalità e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, del Ministro degli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto del Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per i rapporti con le regioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 035. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Apparecchiature a risonanza magnetica).

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica

programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.

5. 036. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Gestione della qualità delle acque di balneazione – Attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE).

L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione

della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è così sostituito:

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.

5. 037. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: « 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza », sono sostituite dalle seguenti: « in anticipo ».

5. 038. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia dei medicinali ad uso veterinario al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre

2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno essere adottati, su proposta del Ministro degli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;

c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni inerenti la farmaco vigilanza dei medicinali veterinari in commercio nella Comunità tra le Amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;

d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme comunitarie in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;

f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari ed i trattamenti effettuati sugli animali;

g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 su proposta del Ministro degli affari europei e del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, degli affari regionali e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 040. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: « contributo pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « contributo pari al 5,5 per cento »;

b) alla lettera e), le parole da: « Per l'inserimento delle informazioni » fino a: « manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a) » sono soppresse.

5. 042. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo dalla disciplina della professione di guide turistiche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per

l'esercizio della professione, sulla base dei seguenti criteri:

a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;

b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi, per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;

f) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di

cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore dal decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

5. 044. Il Governo.

(Inammissibile)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Comunicazioni del Presidente	193
<i>ALLEGATO 1 (Relazione dell'onorevole Mario Pepe (PD) – Rapporto annuale sulla legislazione Stato, Regioni e Unione Europea)</i>	198
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 4534 Governo e abb., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	193
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	200
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	195
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	201
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	196
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	202
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Davide CAPARINI, *presidente*, deposita la Relazione che il deputato Mario Pepe (PD) ha svolto, a nome della Commissione, lo scorso 4 novembre a Perugia sul « Rapporto annuale sulla legislazione – Stato, Regioni e Unione europea » (*vedi allegato 1*).

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

C. 4534 Governo e abb., approvata dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e volto all'istituzione di una Commissione

nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Riferisce che l'articolo 1 riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri. L'articolo 2, osserva, prevede che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra esperti altamente qualificati in materia e due membri eletti dal Parlamento. Rileva che l'articolo 3 descrive i compiti della Commissione; tra essi si segnalano: monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; promozione della cultura dei diritti umani, anche attraverso specifici percorsi formativi da realizzare in ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche; collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione; promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani; promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione del personale. Evidenzia che l'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniquale volta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. Precisa che l'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione e l'articolo 6 istituisce un Consiglio per i diritti

umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile; tre componenti sono designati congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Fa notare che l'articolo 7 stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio: collaborazione con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani; approvazione delle linee generali di attività; coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia. Riferisce quindi sull'articolo 8, che riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative operanti nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani, e sull'articolo 9, che sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione. Rileva che l'articolo 10 dispone la presentazione al Parlamento ogni anno di una relazione annuale sull'attività svolta e gli articoli 11 e 12 prevedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità in merito all'articolo 12 inerente alla copertura finanziaria del provvedimento. Seppur si tratti di profili di non immediata pertinenza della Commissione, sostiene che appaiono eccessivamente onerosi i costi previsti per il funzionamento della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Fa notare che in una fase di emergenza economica quale quella attuale occorre perseguire senza riserve il principio della riduzione degli enti pubblici e del rigore sui costi delle strutture pubbliche.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando nel merito i contenuti del provvedimento, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari. Ritiene opportuno, nell'attuale contesto di

crisi economica, porre un freno alla proliferazione di enti e strutture pubbliche e contenere al massimo le relative spese di funzionamento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare che la manovra economica varata dal Governo incide fortemente sugli enti locali, attraverso riduzioni di trasferimenti e limitazioni di risorse; in tale quadro ritiene utile che sia attentamente verificata la congruità degli oneri previsti per la copertura economica del testo in esame.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, in esito al dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame. Osserva che i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge. In merito all'Accordo, segnala che gli articoli da 1 a 4 contemplano l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti; le Parti si impegnano ad individuare possibili forme di

collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Rileva che verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi; nel particolare ambito dell'istruzione si mirerà anzitutto a preservare l'identità linguistica delle rispettive minoranze e costituirà oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti di lingua italiana e croata. È prevista, evidenzia, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario ed è infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore. Illustra quindi gli articoli 5 e 6, che riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. In relazione alla tutela dei diritti d'autore, segnala che l'articolo 7 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia. Ai sensi dell'articolo 8, sottolinea, le Parti assumono l'obbligo di sostenere l'attività degli istituti culturali italiani in Croazia e degli omologhi enti croati in Italia. Evidenzia che nell'ambito dello sport e delle politiche giovanili l'articolo 9 prevede la collaborazione fra le competenti organizzazioni, particolarmente nel settore degli scambi giovanili, che vedrà la cooperazione tra istituzioni governative, enti locali e organizzazioni non governative. La collaborazione tra le Parti, precisa, viene estesa dall'articolo 10 all'incoraggiamento di ogni attività nel settore della tutela dei diritti umani, mentre l'articolo 11 prevede che nei settori di cooperazione le Parti sosterranno la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi. Osserva quindi che l'articolo 12 prevede la costituzione di una Commissione mista italo-croata per l'ap-

plicazione dell'Accordo e gli articoli da 13 a 15 riportano le consuete clausole finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Francesco BEVILACQUA, illustra il provvedimento in esame, teso ad introdurre norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. Osserva che l'articolo 1 definisce finalità, definizioni e ambito applicativo dell'intervento; in particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Rileva che l'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, che definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato. La Commissione, precisa, valutate le politiche retributive degli editori, deve

redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità. Riferisce che ai sensi dell'articolo 3, l'iscrizione all'elenco predetto dei datori di lavoro giornalistico diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. L'articolo 4, evidenzia, prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur valutando favorevolmente i contenuti del provvedimento in relazione all'esigenza di verificare i profili di equità delle retribuzioni nel lavoro giornalistico, ritiene altresì necessario, considerato il delicato ruolo svolto dal settore dell'informazione nell'attuale turbolento contesto politico-economico, che anche le retribuzioni dei giornalisti, come quelle di altre categorie professionali, siano pubblicizzate e rese trasparenti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal deputato Pepe.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa opportuno che tutte le categorie professionali e i settori che ricevono provvidenze pubbliche o nei cui confronti lo Stato destina risorse dovrebbero sottostare ad obblighi di trasparenza rispetto agli emolumenti percepiti; il che peraltro agevolerebbe senza dubbio il perseguimento di una maggiore equità nelle retribuzioni. Fa notare che occorre altresì salvaguardare la vasta area del precariato che affligge il settore del lavoro giornalistico.

Il deputato Guido MELIS (PD) reputa apprezzabile il contenuto del provvedimento, che tende ad introdurre elementi di maggiore equità in un settore che anche a causa dell'impiego di nuove tecnologie informatiche e dei frequenti riassetti aziendali evidenzia criticità e specifiche problematiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene tuttavia che i contenuti del provvedimento potrebbero essere perseguiti anche attraverso accordi tra le rappresentanze di categoria ed il ministero competente. Ribadisce l'esigenza che siano previste forme di pubblicizzazione e maggiore trasparenza in ordine alle retribuzioni dei giornalisti.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, fa notare che il principio della pubblicizzazione è stato adottato anche in RAI con il nuovo contratto di servizio.

Il deputato Guido MELIS (PD) rammenta che il settore della stampa svolge un compito particolarmente delicato e riveste un ruolo evidente nel quadro di un compiuto sistema democratico.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 e abb.

Parere alla XII Commissione della Camera.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto a disciplinare il tema della donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Precisa che in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo *post mortem* per fina-

lità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Segnala che risultano del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione *post mortem* del proprio corpo. Riferisce che l'articolo 1 prevede l'obbligo dell'espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. Sottolinea che l'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative, mentre l'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo per manifestare il consenso alla donazione del corpo *post mortem*. Evidenzia che l'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna, nonché sull'articolo 6, che stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro. Rileva che l'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle predette disposizioni, mentre l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

RELAZIONE DELL'ONOREVOLE MARIO PEPE (PD).**RAPPORTO ANNUALE SULLA LEGISLAZIONE
STATO, REGIONI E UNIONE EUROPEA****«La Governance economica e le politiche dell'immigrazione»****QUADRO GLOBALE**

Le questioni istituzionali, economiche e finanziarie si intrecciano in maniera dialettica sia per la reciprocità dei condizionamenti sia per il quadro internazionale che appare fortemente compromesso a partire dalla crisi macroeconomica e dagli indici fondamentali relativi alla stabilità degli Stati.

Il nostro Paese – se vuole conseguire un processo di *bailout* – non è lontano da questi condizionamenti o meglio l'Europa, l'Unione Europea è fortemente intrecciata con i dinamismi economico-finanziari che riguardano il mantenimento democratico degli Stati europei e il rilancio dei trattati che presiedono alla stessa Unione.

In questo quadro generale sono evidenti e macroscopici questi aspetti per quanto riguarda il nostro Paese:

1. poca coesione e instabilità del Governo e delle politiche del Governo;

2. gli accentuati antagonismi tra le forze politiche che sembrano restare in una dimensione di *surplace*;

3. la grave crisi che ha messo in pericolo l'economia degli Stati con un forte elevato debito pubblico.

Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario una nuova *governance* nazionale ed europea che affronti il tema dei *deficit* annuali dei bilanci e la graduale attenuazione del debito pubblico.

L'Unione europea ha già proceduto con il Consiglio dei Ministri ad imporre agli Stati l'adozione di due atti:

1. il patto di stabilità;
2. il piano nazionale delle riforme.

L'Italia nel Documento Economico e Finanziario (DEF) si accinge a fare politiche sempre più di rigore che sono state già in parte acquisite da due macro manovre di luglio e agosto che prevedono il risparmio di 95 miliardi di euro.

Una operazione complessa e difficile che andando a regime determinerà un lungo periodo di austerità nel Paese, nelle famiglie.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, le forze politiche di maggioranza ed opposizione devono riconoscersi e collaborare con posizioni diverse *ad adiuvandum* mantenendo stabile il quadro della situazione politica evitando discrasie sociali e dissesti istituzionali.

Per quanto riguarda il terzo aspetto le decisioni del Consiglio europeo per il pareggio di bilancio assumono valore cogente per il paesi a forte debito pubblico come l'Italia.

**IL RAPPORTO INTERISTITUZIONALE
DI COLLABORAZIONE**

Certamente per affrontare i problemi di cui sopra non è possibile separare le risorse occorrenti dai provvedimenti legislativi. È necessario partire dalla Legge comunitaria che non è altro che una

delega legislativa per le materie elencate in essa; l'accoglimento e il recepimento dei regolamenti e delle direttive della Legge comunitaria deve avvenire con un procedimento veloce e con un percorso di trasparenza nel metodo e nelle conclusioni.

È chiaro che su tutte le materie pubbliche europee è necessario pervenire all'adozione di Testi Unici e Codici di settore evitando una legislazione grossolana e contingente e avendo come riferimento un quadro legislativo sulle politiche pubbliche ben consolidato.

I Testi Unici sono importanti perché certificano in maniera organica e diacronica attraverso la legislazione europea, nazionale e regionale le competenze e le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Le risultanze normative, le prescrizioni, i principi, le procedure e i tempi di attuazione devono essere definitivamente acquisiti dalla legislazione nazionale.

Così facendo si evitano le asimmetrie normative, le sovrapposizioni per materie, le ambiguità interpretative, insomma l'obiettivo è avere una sana e chiara legislazione soprattutto per quanto riguarda le politiche di immigrazione.

I Paesi del Mediterraneo come l'Italia con gli strumenti legislativi e con una decretazione d'urgenza hanno tentato fin d'ora di far fronte ad una immigrazione incontrollata ma il problema va affrontato nella Comunità europea non solo con una legislazione uniforme ma anche con adeguate azioni di contrasto.

L'immigrazione comunque pone il tema della inclusione di nuove etnie che mettono in forse codificazioni, valori e principi che appartengono storicamente agli Stati nazionali.

La legislazione europea in tal senso è solo una legislazione parentetica di *accountability* ma in concreto le scelte normative non trovano ancora concretezza ed efficacia.

La Commissione per le questioni regionali deve salvaguardare le autonomie territoriali e in modo particolare le regioni sulle politiche che in maniera diretta o in maniera concorrente esse dovranno affrontare.

Esse non partecipano soltanto alla fase ascendente ma soprattutto alla fase discendente dovendo anch'esse dar vita ad una legislazione organica, chiara nel quadro delle scelte delle politiche nazionali ed europee.

Innanzitutto nell'esame dei provvedimenti la Commissione per le questioni regionali deve usare rigore e chiarezza esaminando *stricto iure* quello che riguarda l'attuazione regionale; è necessario salvaguardare le competenze *ex* articolo 117 delle regioni e del sistema delle autonomie locali attraverso l'interlocuzione della Conferenza unificata; è opportuna una azione attiva delle regioni nel recepimento della legislazione europea con un documento di richiamo alla forma e alla sostanza delle competenze regionali.

Le politiche europee, in conclusione, soprattutto le politiche economiche e finanziarie e le politiche dell'immigrazione, devono trovare un particolare approfondimento in sessioni speciali in modo che il triangolo operativo tra Stato – Europa – Regioni si possa saldare senza diaframmi e senza sovrapposizioni.

La legislazione, la qualità delle legislazioni e le prassi legislative devono trovare nelle Assemblee deliberanti una svolta radicale in ossequio alle logiche e alle dinamiche di una sana ed efficace azione normativa.

ALLEGATO 2

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 Governo e abb., approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4534, approvata dal Senato, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani »;

considerata la rilevanza che l'istituzione della predetta Commissione potrà assumere nel campo della promozione dei diritti umani;

rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *g*) della Costituzione (« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, nonché afferisce al profilo dei rapporti internazionali dello Stato ai sensi di cui all'articolo 117, comma 2, lett. *a*), atteso che il provvedimento si conforma agli impegni assunti con la risoluzione ONU richiamata all'articolo 2;

constatato che l'articolo 3 enuncia, tra i compiti della suddetta Commissione, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi forma-

tivi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione personale;

rilevata l'opportunità di rivedere il profilo della copertura finanziaria del testo, in armonia con il clima di austerità ed in coerenza con le restrizioni poste a carico degli enti pubblici dalla manovra economica varata dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche e di programmi di formazione del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 (C. 3744).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che nei settori di cooperazione individuati dall'Accordo, che attengono a materie su cui opera la competenza legislativa regionale ai sensi del Titolo V

della Costituzione, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che le regioni interessate possano attivare forme di interlocuzione con i corrispondenti enti territoriali croati e di attuazione dei contenuti dell'Accordo in relazione alle materie di competenza regionale;

2) sia rafforzata la promozione degli studi del regionalismo speciale negli assetti e nella normativa e delle interconnessioni istituzionali tra le regioni di confine.

ALLEGATO 4

**Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico
(Nuovo testo C. 3555).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3555, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico;

considerato che le norme contemplate nel testo in esame sono prevalentemente riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « ordinamento civile » e « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione e preso atto che rileva altresì il

riferimento alla materia delle « professioni », di potestà concorrente Stato-regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che il principio del trattamento economico proporzionato al lavoro svolto si estenda alla vasta e non normata area del precariato e ne accresca la tutela oggi largamente insufficiente;

2) siano stabilite apposite norme volte a rendere pubbliche e trasparenti le retribuzioni percepite dai giornalisti.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (Testo unificato C. 746 e abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 746 e abb, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento attiene a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117,

comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che rileva la materia « ordinamento civile », riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevato che l'articolo 7 del provvedimento prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali del direttore di RaiNews e del presidente del Codacons 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presi-
denza del presidente Sergio ZAVOLI.*

**Audizioni informali del direttore di RaiNews e del
presidente del Codacons.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	205
Sull'ordine dei lavori	205
Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	205
Sulla concomitanza dei lavori con altre Commissioni e sulla rilevazione delle presenze ...	206
Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	206
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu	206
Sui lavori della Commissione	206

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

Su proposta del PRESIDENTE si conviene di passare subito all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Il PRESIDENTE annuncia di aver fatto predisporre dai consulenti una sintesi dei lavori svolti dalla Commissione e delle principali questioni emerse dalle indagini giudiziarie sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993. Propone che la Commissione ne discuta nella prossima seduta in modo tale che tutti i commissari possano aver contezza dell'approfondimento curato dai consulenti.

Il senatore LUMIA suggerisce di approfondire l'ipotesi di una trattativa relativa alla strage di Capaci e gli sviluppi della trattativa nel 1993.

Su domanda del senatore LAURO che chiede se sia possibile convocare nuovamente soggetti che abbiano reso dichiarazioni reputate non soddisfacenti, il PRESIDENTE risponde che si tratta di una delle decisioni che la Commissione deve prendere.

Sulla concomitanza dei lavori con altre Commissioni e sulla rilevazione delle presenze.

L'onorevole GARAVINI sottolinea l'esigenza che le convocazioni della Commissione siano decise in modo da non provocare sovrapposizioni con i lavori delle Commissioni permanenti, anche alla luce della recente decisione della Camera dei deputati di non tenere conto delle presenze dei deputati presso le Commissioni bicamerali.

Si associano il senatore SERRA e il senatore PASTORE, il quale, in qualità di Presidente di altra Commissione bicamerale, comunica di aver investito del problema il Presidente della Camera, e, da ultimo, il senatore DE SENA.

Il PRESIDENTE comunica di avere anch'egli segnalato la questione ai Presidenti d'Assemblea.

Riprende il dibattito, dianozi sospeso.

Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993.

L'onorevole VELTRONI ritiene che la Commissione debba rivedere la scelta operata all'inizio dell'inchiesta di non ascoltare alcune persone che hanno avuto un ruolo centrale nelle vicende in esame, scelta sottesa al fine di non intralciare la parallela azione della magistratura.

Il PRESIDENTE risponde che tale proposta sarà valutata in sede di ufficio di presidenza.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu.

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.

Il PRESIDENTE riepiloga i lavori svolti dalla Commissione sulla proposta di Relazione sottolineando in particolare la presentazione nella seduta del 29 novembre del suo emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto stenografico della medesima seduta), che ha raccolto gran parte delle proposte emendative che erano state presentate.

Il senatore DE SENA, in relazione all'emendamento 1.100, segnala l'esigenza di apportare una piccola correzione alla parte concernente la situazione calabrese, riservandosi di trasmettere la proposta di correzione.

Sulla proposta emendativa in esame intervengono in dichiarazione di voto favorevole l'onorevole GARAVINI, a nome del Gruppo PD, e il senatore LAURO, a nome del Gruppo PDL.

Il PRESIDENTE, considerato che la Commissione non è in numero legale per deliberare, apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA propone che la Commissione ascolti in audizione i nuovi responsabili dei dicasteri più direttamente coinvolti nel contrasto alle mafie.

Il PRESIDENTE, rilevato che sulla proposta è presumibile un consenso da parte

dell'ufficio di presidenza, assicura che si adopererà per sentire in audizione i ministri del nuovo Governo.

Il senatore LAURO richiama l'attenzione della Commissione su un recente tentativo di sequestro di persona avvenuto in provincia di Roma causato da debiti di gioco e, dopo aver ricordato il lavoro svolto dalla Commissione sul tema dei legami tra criminalità e gioco, sollecita il Parlamento ed il Governo ad intervenire.

Il senatore CARUSO, in relazione all'elevato carico fiscale sul patrimonio im-

mobiliare derivante dai recenti provvedimenti economici presi dal Governo, esprime preoccupazione per il rischio che un quantitativo ingente di abitazioni possa conseguentemente essere messo in vendita, offrendo elevate occasioni di profitto alle mafie.

Il PRESIDENTE assicura che tali questioni saranno sottoposte ai rappresentanti del Governo in vista delle future audizioni presso la Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	208
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	208

Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sui lavori del Comitato.

Il deputato REGUZZONI (LNP) solleva preliminarmente la questione della composizione e della presidenza del Comitato in relazione ai nuovi assetti parlamentari e dichiara che non parteciperà al prosieguo della seduta. Intervengono quindi il presidente D'ALEMA (PD) e i senatori ESPOSITO (PdL) e BELISARIO (IdV).

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge successivamente alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori su cui interven-

gono i senatori ESPOSITO (PdL) e BELISARIO (IdV) e il deputato LAFFRANCO (PdL).

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e PASSONI (PD).

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	209
Audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, Giuseppe Pecoraro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preli-

minari, introduce l'audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro, accompagnato dal consulente esperto, dottor Piero Morretti.

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Gennaro CORONELLA (PdL) nonché i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP).

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Piero MORETTI, *consulente esperto del commissario delegato*, fornisce alcuni chiarimenti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Pecoraro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sui punti nascita (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211

Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 12.15.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un'inversione dell'ordine del giorno, al fine di addivenire alla tempestiva approvazione della proposta di relazione sui punti nascita, alla quale non sono state presentate proposte di modifica.

La Commissione concorda.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sui punti nascita.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 30 novembre scorso, si è conclusa la discussione generale della proposta di relazione sui punti nascita, di cui è relatore l'onorevole Benedetto Francesco Fucci. Non essendo pervenute proposte di modifica al testo, propone di passare direttamente al voto di approvazione finale, previe eventuali dichiarazioni di voto.

Dopo interventi dei deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Doris LO MORO (PD) e Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), cui replica Leoluca ORLANDO, *presidente*, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione in titolo.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ricorda quindi che la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva, sarà inviata al Presidente della Camera e che sarà chiesto di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 17 novembre scorso,

è stata da ultimo accantonata la proposta di modifica 12.1, tendente all'introduzione di un capitolo conclusivo della relazione.

Tenendo conto dell'approvazione delle precedenti proposte di modifica, comunica di aver provveduto a riformulare la proposta di capitolo conclusivo del relatore, che accoglie parzialmente alcuni suggerimenti fatti informalmente pervenire dal collega Barani. Propone inoltre alcune ulteriori correzioni al testo già approvato, che illustra nel dettaglio.

Dopo interventi dei deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Lucio BA-

RANI (PdL) e Doris LO MORO (PD), Leoluca ORLANDO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di un ulteriore approfondimento sulla proposta di modifica già accantonata e sul capitolo conclusivo da lui rimodulato, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presi-
denza del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.10 alle 14.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ..	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (Doc. IV, n. 26) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	14

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829-A Governo	18
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	26

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Testo base C. 3858 Di Biagio ed altri ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato ed altri (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	28
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
5-05806 Tassone: Iniziative per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova la città di Rosarno	21
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	29
5-05807 Livia Turco e Bressa: Circolare del 1° aprile 2011 del Ministro dell'interno sul divieto di accesso per la stampa ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e ai centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA)	21
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Emendamenti C. 4829-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	32
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Pareri</i>)	33
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	37
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	38
RISOLUZIONI:	
7-00732 Tempestini: Sulla Conferenza di Bonn (5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00156</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di nuova formulazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05805 Tempestini: Sull'erogazione dei fondi ministeriali per la cooperazione e lo sviluppo ...	42
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a New York in occasione della 66 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (20-24 settembre 2011)	42
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	53
Sulla missione a Busan (Corea del Sud) in occasione del IV Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti (27 novembre-2 dicembre 2011)	43
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	71
---	----

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	71
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
--	----

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	72
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	77
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	74
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
---	----

ALLEGATO (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	90
--	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	95
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Nomina n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	99
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05281 Burtone: Disagi e disservizi sulla linea ferroviaria Metaponto-Roma, conseguenti alla sostituzione del collegamento <i>Eurostar</i> con un collegamento <i>Intercity</i>	100
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	102
--	-----

5-05516 Lovelli: Ipotesi di soppressione dei treni <i>Intercity</i> che collegano Genova e Torino	101
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
--	-----

5-05541 Garofalo: Conferma del Corridoio 1 Berlino-Palermo nell'ambito della rete trans-europea di trasporto TEN-T	101
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	105
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (<i>Esame e rinvio</i>)	108
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. Parere alla I Commissione (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	111
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	116
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	113
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i>) ..	120
--	-----

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	123
---	-----

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	114
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	126
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 424)	128
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni, recanti « Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita »	128
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

AVVERTENZA	128
------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Greenpeace, Legambiente, Marevivo e Ocean2012 129

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoop Pesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca ... 129

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (*Deliberazione della proroga del termine*) 129

AVVERTENZA 130

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011)615 def. (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato*) 131

ALLEGATO 1 (*Documento approvato dalla Commissione*) 153

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 136

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 140

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 142

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

AVVERTENZA 152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Comunicazioni del Presidente 193

ALLEGATO 1 (*Relazione dell'onorevole Mario Pepe (PD) – Rapporto annuale sulla legislazione Stato, Regioni e Unione Europea*) 198

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 4534 Governo e abb., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 193

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 200

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla I Commissione della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	195
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	201
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 (Parere alla VII Commissione della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	196
ALLEGATO 4 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	202
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	197
ALLEGATO 5 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizioni informali del direttore di RaiNews e del presidente del Codacons	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	205
Sull'ordine dei lavori	205
Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	205
Sulla concomitanza dei lavori con altre Commissioni e sulla rilevazione delle presenze ...	206
Comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	206
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu	206
Sui lavori della Commissione	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Sui lavori del Comitato	208
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	209
Audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, Giuseppe Pecoraro <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sui punti nascita <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	211
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	211

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,00



16SMC0005810